

809.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Disegno di legge n. 7328-bis	6
Missioni vavevoli nella seduta del 13 novembre 2000	3	(Sezione 1 – Articolo 41 ed emendamenti)	6
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Ritiro di una proposta di legge; Assegnazione a Commissione in sede referente)	3	(Sezione 2 – Articolo 42 ed emendamenti)	8
Commissione parlamentare per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice (Trasmissione di un documento)	3	(Sezione 3 – Articolo 44, emendamenti e subemendamenti)	9
Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 4 – Articolo 45, emendamenti e subemendamenti)	14
Procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità (Annunzio della pendenza)	4	(Sezione 5 – Articolo 46, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	16
Nomine ministeriali (Comunicazione)	4	(Sezione 6 – Articolo 47 ed emendamenti)	25
Richiesta ministeriale di parere parlamentare	4	(Sezione 7 – Articolo 48, emendamenti, subemendamento ed articoli aggiuntivi)	29
Atti di controllo e di indirizzo	4	(Sezione 8 – Articolo 49, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	36
ERRATA CORRIGE	5	(Sezione 9 – Articolo 50, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	37
		(Sezione 10 – Articolo 51 ed emendamenti) ..	64
		(Sezione 11 – Articolo 52, emendamenti, subemendamenti ed articolo aggiuntivo) ..	71
		(Sezione 12 – Articolo 53, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	74

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 13 novembre 2000.**

Acquarone, Amoruso, Bordon, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Danese, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Iacobbellis, Ladu, Lamacchia, Landolfi, La Russa, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Martinat, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Pozza Tasca, Ranieri, Schietroma, Selva, Sica, Tassone, Turco, Armando Veneto, Visco.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 10 novembre 2000 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

MARTINAT: « Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge-quadro in materia di lavori pubblici) » (7425).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Senato.

In data 10 novembre 2000 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 4751. — Senatori FISICHELLA ed altri: « Interventi a sostegno dell'attività del teatro dell'Opera di Roma » (*approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (7424).

Sarà stampata e distribuita.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato FINI ha comunicato, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare la seguente proposta di legge:

FINI ed altri: « Interventi organici per la promozione ed il sostegno delle attività cinematografiche » (7389).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

**Assegnazione di un progetto di legge
a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla VIII Commissione permanente (Ambiente):

TOSOLINI: « Istituzione dell'albo nazionale degli autodemolitori e disposizioni in materia di gestione dei rifiuti speciali » (7352) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII, IX (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dalla Commissione parlamentare per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice.

Il presidente della Commissione parlamentare per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice, con lettera in data 8 novembre 2000, ha trasmesso il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sullo stato della ricostruzione della Valle del Belice, approvato dalla Commissione medesima

nella seduta del 7 novembre 2000 (doc. XVII-*bis*, n. 8).

Tale documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria.

Il presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, con lettera in data 8 novembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del regolamento del Senato, la relazione in materia di riorganizzazione dei servizi informatici del Ministero delle finanze, approvata dalla Commissione medesima nella seduta del 7 novembre 2000 (doc. XVI-*bis*, n. 12).

Tale documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio della pendenza di un procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 9 novembre 2000, il deputato Giancarlo CITO ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (tribunale di Taranto, n. 3325/98 R.G.N.R. - 2216/99 R.G.G.I.P.) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Comunicazione di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 2 novembre 2000, ha

inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, la comunicazione relativa ai seguenti provvedimenti, che è stata trasmessa alla IX Commissione (Trasporti):

conferimento al dottor Antonino VECCHIO DOMANTI dell'incarico di capo del servizio sistemi informativi e statistica, nell'ambiente del Ministero dei trasporti e della navigazione;

conferimento al dottor Cesare IAFRATE dell'incarico di capo del servizio affari economici, bilancio e politiche internazionali e comunitarie, nell'ambito del Ministero dei trasporti e della navigazione.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 31 ottobre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione delle modalità e delle procedure per il trasferimento del personale ANAS ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 13 dicembre 2000.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 4 ottobre 2000, pagina 4, seconda colonna, trentaduesima riga, sostituire il numero 7-00869 con il numero: 7-00896.

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 9 novembre 2000, pagina 31, seconda

colonna, dopo la ventisettesima riga aggiungere le seguenti: Conseguentemente al comma 5, dopo le parole: 10 per cento, aggiungere: ovvero 50 per cento.

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 9 novembre 2000, pagina 31, seconda colonna, sopprimere le righe trentunesima e trentaduesima.

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001) (7328-BIS)

(A.C. 7328-bis — sezione 1)

**ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 41.

(Acquisto di beni e servizi degli enti decentrati di spesa).

1. Al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni del mercato da parte degli enti decentrati di spesa, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica promuove aggregazioni di enti con il compito di elaborare strategie comuni di acquisto attraverso la standardizzazione degli ordini di acquisto per specie merceologiche e la eventuale stipula di convenzioni valide su tutto o su parte del territorio nazionale, a cui volontariamente possono aderire tutti gli enti interessati.

2. In particolare vengono promosse, sentiti rispettivamente il Ministro dell'interno, il Ministro della sanità e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

a) una o più aggregazioni di province e di comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, appartenenti a regioni diverse, indicati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

b) una o più aggregazioni di aziende sanitarie e ospedaliere appartenenti a regioni diverse indicate dalla Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) una o più aggregazioni di università appartenenti a regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, nonché per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca, una o più università possono, in luogo delle aggregazioni di cui alla lettera c) del comma 2, costituire fondazioni di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione e il funzionamento delle predette fondazioni, con individuazione delle tipologie di attività e di beni che possono essere conferiti alle medesime nell'osservanza del criterio della strumentalità rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono comunque riservate all'università.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferisce periodicamente sui risultati delle iniziative alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane.

5. Le convenzioni e i prezzi relativi alle singole categorie merceologiche sono pubblicati sul sito INTERNET del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle regioni, alle aziende sanitarie e ospedaliere, agli enti locali e alle università che non aderiscono alle convenzioni si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Gli enti devono motivare i provvedimenti con cui procedono all'acquisto di beni e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di quelli stabiliti nelle convenzioni suddette e in quelli di cui all'articolo 26 della citata legge n. 488 del 1999.

6. Al fine di rilevare gli elementi di conoscenza degli effettivi risultati di economia di spesa nell'acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con le medesime procedure di cui allo stesso articolo 26, promuove le intese necessarie per il collegamento a rete delle amministrazioni interessate con criteri di uniformità ed omogeneità, diretti ad accertare lo stato di attuazione della normativa in questione ed i risultati conseguiti.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 41.

(Acquisto di beni e servizi degli enti decentrati di spesa).

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3 e 6.

41. 1. (ex 39. 16 e 39. 8.) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Cè, Dalla Rosa.

Al comma 1, dopo le parole: enti decentrati di spesa aggiungere le seguenti: con esclusione delle Regioni e degli enti locali.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3 e 6.

41. 2. (ex 39. 17.) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 1, sostituire le parole: con il compito con le seguenti: allo scopo.

41. 4. (ex 39. 10.) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: Ministro dell'interno.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sopprimere la lettera a).

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3 e 6.

41. 5. (ex 39. 12.) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e soggetti privati.

41. 11. Bonato, Giordano, De Cesaris, Nardini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 fino a: conferiti alle medesime con le seguenti: Le predette fondazioni sono costituite e funzionanti a norma degli articoli 14 e seguenti del codice civile. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica sulla base delle proposte formulate dalla CRUI e sentite le competenti Commissioni parlamentari, indica le tipologie di attività e servizi che le Università possono conferire alle fondazioni.

41. 12. (ex 39. 2.) Bracco.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e alle Commissioni parlamentari competenti.

41. 6. (ex 39. 14.) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalità di attuazione del presente articolo nonché i risultati conseguiti.

41. 7. (ex 39. 13). Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. L'obbligatoria iscrizione nel bilancio di previsione dell'ammortamento dei beni, ai sensi delle disposizione dell'articolo 167 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'articolo 117 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, decorre dall'esercizio finanziario 2002.

41. 12-bis (ex 39. 5). Guerra, Campatelli, Vigneri, Massa, Di Rosa, Rava, Bielli.

Sopprimere il comma 5.

41. 8. (ex 39. 18). Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

41. 9. (ex 39. 15 e 39. 19). Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli Cè, Dalla Rosa.

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

41. 10. (ex 39. 20). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

(A.C. 7328-bis – sezione 2)

**ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 42.

(Analisi dei mercati dei prodotti acquistati dalla pubblica amministrazione).

1. Al fine di massimizzare l'efficacia delle convenzioni e della collaborazione da

fornire alle aggregazioni di enti e aziende definite all'articolo 41, la CONSIP Spa si avvale della collaborazione della Commissione tecnica per la spesa pubblica e dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) per la definizione di un'appropriata classificazione merceologica delle principali voci di acquisto della pubblica amministrazione, per la individuazione dell'area di interesse delle convenzioni da predisporre, in relazione alle diverse caratteristiche e condizioni:

a) dei beni oggetto delle convenzioni, distinguendo in particolare tra beni preesistenti, beni forniti appositamente su richiesta e beni prodotti esclusivamente in mercati locali;

b) dell'offerta (monopoli pubblici o privati regolamentati, monopoli privati in mercati contendibili o selezionabili mediante asta, oligopoli nazionali o internazionali, concorrenza);

c) delle forme e tecniche di aggiudicazione delle forniture a seconda delle tipologie industriali del mercato di riferimento (affidamento diretto, tipi di gara e semplice ricorso al mercato).

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 42.

(Analisi dei mercati dei prodotti acquistati dalla pubblica amministrazione).

Sopprimerlo.

42. 1. (ex 40. 1). Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel caso di servizi consistenti in fornitura di lavoro temporaneo, il Ministero del tesoro, del bilancio

e della programmazione economica si avvale della consulenza della CONSIP, cui sono affidati anche i compiti di verifica della efficace attuazione delle convenzioni, in funzione della relazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 26.

42. 2. (*ex* 40. 2). Armani, Bono, Proietti, Alberto Giorgetti.

(A.C. 7328-bis — sezione 3)

**ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 44.

(Affitti passivi).

1. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole da: « Il Presidente » fino a: « entrata in vigore della presente legge » sono sostituite, dalle seguenti: « Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il supporto dell'Agenzia del demanio o di apposita struttura individuata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con le modalità di cui all'articolo 26, che può avvalersi eventualmente di fornitori esterni specializzati scelti nel rispetto della normativa vigente »; e le parole: « con il supporto dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali » sono soppresse.

2. Al comma 3 dell'articolo 24 della citata legge n. 488 del 1999, le parole: « anche avvalendosi della collaborazione dell'Osservatorio di cui al medesimo comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « sulla base di piani di razionalizzazione e di ottimizzazione degli immobili in uso, definiti di concerto con l'Agenzia del demanio o dell'apposita struttura di cui al medesimo comma 1 ».

3. È data facoltà alle altre pubbliche amministrazioni che intendono attuare piani di razionalizzazione e riduzione degli spazi adibiti a pubblici uffici di avvalersi dell'Agenzia del demanio o della struttura

di cui al comma 1 dell'articolo 24 della citata legge n. 488 del 1999, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

4. Entro il 31 dicembre 2001 le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché le altre pubbliche amministrazioni, devono pervenire al conseguimento di risparmi pari ad almeno il 20 per cento della spesa annua per affitti e locazioni.

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 44 DEL DI-
SEGNO DI LEGGE**

ART. 44.

(Affitti passivi).

Sopprimerlo.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-
Rifondazione Comunista.**

44. 1. (*ex* 42. 1). Bonato, Giordano, De Cesaris, Nardini.

Al comma 1, sopprimere le parole da: con il supporto fino a: della normativa vigente.

44. 2. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini.

Al comma 1, sostituire le parole da: dell'Agenzia fino a: della normativa vigente con le seguenti: delle competenti Commissioni parlamentari.

44. 3. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini.

Al comma 1, sostituire le parole da: o di apposita fino a: normativa vigente con le seguenti: o di sua apposita struttura.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-
Rifondazione Comunista.**

44. 10. Bonato, Giordano, De Cesaris, Nardini.

Al comma 1, sostituire le parole da: o di apposita struttura fino a: con le modalità di cui all'articolo 26 con le seguenti: dall'Agenzia del demanio del Ministero delle finanze.

44. 23. (ex 42. 12). Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

Al comma 1, dopo le parole: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica aggiungere le seguenti: sentite le competenti Commissioni parlamentari.

44. 4. (ex 42. 29). Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 44. 22
DEL GOVERNO

All'emendamento 44.42, sostituire le parole: con le modalità di cui all'articolo 26 della presente legge con le seguenti: secondo criteri stabiliti dalle competenti Commissioni parlamentari.

0. 44. 42. 1. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Molgora.

All'emendamento 44.42, sostituire le parole: con le modalità di cui all'articolo 26 della presente legge con le seguenti: secondo criteri che permettano di garantire che i componenti non possano esercitare alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o soci di società, revisori dei conti, o ricoprire uffici pubblici di ogni natura, né essere imprenditori commerciali.

0. 44. 42. 2. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Molgora.

All'emendamento 44.42, sostituire le parole: con le modalità di cui all'articolo 26 della presente legge con le seguenti: con procedure competitive tra persone che ab-

biano una specifica competenza professionale in materia finanziaria e contabile.

0. 44. 42. 3. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Molgora.

All'emendamento 44.42, sostituire le parole: con le modalità di cui all'articolo 26 della presente legge con le seguenti: con procedure competitive tra persone che abbiano una specifica competenza professionale in materia finanziaria e immobiliare.

0. 44. 42. 4. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Molgora.

All'emendamento 44.42, sostituire le parole: con le modalità di cui all'articolo 26 della presente legge con le seguenti: con le procedure previste dalla normativa generale sulla contabilità generale e con i consueti presidi posti ad assicurare la trasparenza della scelta.

0. 44. 42. 5. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Molgora.

All'emendamento 44.42, sostituire le parole: con le modalità di cui all'articolo 26 della presente legge con le seguenti: secondo le modalità previste dalla normativa generale sulla contabilità generale e con i consueti presidi posti ad assicurare la trasparenza della scelta.

0. 44. 42. 6. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Molgora.

All'emendamento 44.42, sostituire le parole: con le modalità di cui all'articolo 26 della presente legge con le seguenti: con i consueti presidi posti ad assicurare la trasparenza della scelta.

0. 44. 42. 7. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Molgora.

All'emendamento 44.42, sostituire le parole: con le modalità di cui all'articolo 26 della presente legge *con le seguenti:* con procedure competitive.

0. 44. 42. 8. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Molgora.

All'emendamento 44.42, sostituire le parole: con le modalità di cui all'articolo 26 della presente legge *con le seguenti:* secondo la disciplina vigente in materia.

0. 44. 42. 9. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Molgora.

All'emendamento 44.42, aggiungere, in fine, le parole: , tra esperti di riconosciuta professionalità e competenza in materia.

0. 44. 42. 10. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Molgora.

All'emendamento 44.42, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I consulenti eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto.

0. 44. 42. 11. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Molgora.

Al comma 1, sostituire le parole da: con le modalità di cui all'articolo 26 *fino a:* normativa vigente *con le seguenti:* , che può avvalersi eventualmente di fornitori esterni specializzati scelti con le modalità di cui all'articolo 26 della presente legge.

44. 42. Il Governo.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: con le modalità di cui all'articolo 26 *con le seguenti:* con procedure competitive tra persone che abbiano una specifica compe-

tenza professionale in materia finanziaria e contabile.

44. 6. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 1, sostituire le parole: con le modalità di cui all'articolo 26 *con le seguenti:* secondo la normativa vigente.

44. 7. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 1, sostituire le parole: con le modalità di cui all'articolo 26 *con le seguenti:* nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti di servizi e forniture.

44. 24. (ex 42. 36). Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: con le modalità di cui all'articolo 26 *con le seguenti:* con gara pubblica.

44. 25. (ex 42. 37). Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole di cui all'articolo 26 con le seguenti: previste dalla normativa generale sulla contabilità generale e con i consueti presidi posti ad assicurare la trasparenza della scelta.

44. 8. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 1, dopo le parole: all'articolo 26 *aggiungere le seguenti:* e con i consueti presidi posti ad assicurare la trasparenza della scelta.

44. 9. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 1, sostituire le parole da: che può avvalersi eventualmente *fino a.* normativa vigente *con le seguenti:* i cui com-

ponenti non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o soci di società, revisori dei conti, o ricoprire uffici pubblici di ogni natura, né essere imprenditori commerciali.

44. 11. (ex 42. 30). Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 1, sostituire la parola: specializzati con le seguenti: esperti di riconosciuta competenza e professionalità in materia finanziaria ed immobiliare.

44. 12. (ex 42. 33). Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 1, dopo la parola: specializzati aggiungere le seguenti: che abbiano una specifica competenza professionale nelle materie finanziaria ed immobiliare.

44. 13. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 1, dopo la parola: specializzati aggiungere le seguenti: di specifica e comprovata competenza ed esperienza ed indiscussa moralità.

44. 14. (ex 42. 31). Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 1, sostituire le parole: nel rispetto della normativa vigente con le seguenti: con procedure competitive, tra persone che abbiano una specifica competenza professionale in materia finanziarie e immobiliare.

44. 15. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 1, sostituire le parole: nel rispetto della normativa vigente con le seguenti: con procedure competitive.

44. 16. (ex 42. 35). Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 1, sostituire le parole: normativa vigente con le seguenti: secondo le modalità previste dalla normativa generale sulla contabilità generale e con i consueti presidi posti ad assicurare la trasparenza della scelta.

44. 19. (ex 42. 22). Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 1, dopo le parole: normativa vigente aggiungere le seguenti: , tra esperti di riconosciuta professionalità e competenza in materia.

44. 17. (ex 42. 20). Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 1, dopo le parole: normativa vigente aggiungere le seguenti: tra persone che abbiano una specifica competenza professionale in materia finanziaria e immobiliare.

44. 20. (ex 42. 23). Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 1, dopo le parole: normativa vigente aggiungere il seguente periodo: I consulenti eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto.

44. 18. (ex 42. 32). Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 1, dopo le parole: normativa vigente aggiungere il seguente periodo: I componenti dell'Agenzia del demanio o della apposita struttura non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto.

44. 21. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Sopprimere il comma 2.

44. 22. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Sopprimere il comma 3.

44. 27. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Al comma 3, sostituire le parole da: È data facoltà fino a: di avvalersi con le seguenti: Le altre pubbliche amministrazioni che intendono attuare piani di razionalizzazione e riduzione degli spazi adibiti a pubblici uffici si avvalgono.

44. 30. (ex 42. 6). Governo.

(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole: alle altre pubbliche amministrazioni con le seguenti: anche agli organi costituzionali.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 5 e 6.

44. 28. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Al comma 3, dopo le parole: alle altre pubbliche amministrazioni aggiungere le seguenti: e gli organi costituzionali.

44. 29. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'attuazione dei piani di razionalizzazione avviene in deroga alla normativa vigente in materia di contratti di locazione passiva per le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

44. 33. (ex 42. 7). Governo.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 44. 43
DEL GOVERNO

All'emendamento 44.43, sopprimere il primo periodo.

0. 44. 43. 1. Selva, Bono.

All'emendamento 44.43, primo periodo, sopprimere le parole: il parere di congruità del canone di locazione, né.

0. 44. 43. 2. Selva, Bono.

All'emendamento 44.43, primo periodo, sopprimere le parole: ed il nulla osta alla spesa.

0. 44. 43. 3. Selva, Bono.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per la stipula dei contratti di locazione sottoscritti in attuazione dei piani di razionalizzazione di cui al presente articolo non sono richiesti il parere di congruità del canone di locazione, né la previa attestazione dell'inesistenza di immobili demaniali ed il nulla osta alla spesa previsti dall'articolo 34 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72. Per le sedi ubicate nelle aree di competenza dell'Ufficio del programma per Roma Capitale di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, deve essere preventivamente acquisito il relativo nulla osta, da rilasciarsi entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine il nulla osta si intende concesso.

44. 43. Il Governo.

(Approvato)

Sopprimere il comma 4.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

44. 31. Bonato, Giordano, De Cesaris, Nardini.

Sopprimere il comma 4.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 5 e 6.

44. 32. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Sopprimere il comma 4.

44. 41. (ex 42. 13). Malavenda.

Al comma 4 sopprimere le parole: e periferiche.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 5 e 6.

44. 38. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 4 sopprimere le parole: , nonché le altre pubbliche amministrazioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 5 e 6.

44. 39. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Al comma 4 sopprimere le parole: , nonché le altre pubbliche amministrazioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

44. 34. (ex 42. 9) Berruti, Conte, Leone.

Al comma 4, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento.

44. 37. (ex 42. 16). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

(A.C. 7328-bis – sezione 4)

**ARTICOLO 45 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 45.

(Vettovagliamento e approvvigionamento delle Forze armate e della Guardia di finanza).

1. Il servizio di vettovagliamento sostituisce le razioni viveri in natura, le quote miglioramento vitto, le integrazioni vitto ed i generi di conforto in speciali condizioni di impiego, nonché ogni altra forma di fornitura di alimenti a titolo gratuito.

2. Le modalità di fornitura del servizio di vettovagliamento a favore dei militari ai quali le norme vigenti attribuiscono il diritto ai trattamenti di cui al comma 1 sono stabilite sulla base delle procedure di cui all'articolo 41 con decreto del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze da adottare di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all'anno successivo. Con il medesimo decreto sono determinati il valore in denaro delle razioni viveri e del miglioramento vitto, nonché la composizione dei generi di conforto.

3. Il servizio di vettovagliamento è assicurato, in relazione alle esigenze operative, logistiche, di dislocazione e di impiego degli enti e reparti delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, nelle seguenti forme: a) gestione diretta, ovvero affidata in tutto od in parte, a privati mediante apposite convenzioni; b) fornitura di buoni pasto; c) fornitura di viveri speciali da combattimento. La gestione diretta e le eventuali convenzioni sono finanziate mediante utilizzo, anche in modo decentrato, del controvalore in contanti dei trattamenti alimentari determinati con il decreto di cui al comma 2.

4. In sede di prima applicazione il decreto di cui al comma 2, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce il termine iniziale di operatività del nuovo

sistema di vettovagliamento. Con effetto da tale termine sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.

5. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496, è aggiunto il seguente:

« 3-bis Il ricorso alla *NATO Maintenance and Supply Agency* previsto dal comma 3 è esteso agli approvvigionamenti di beni e servizi comunque connessi al sostegno logistico dei contingenti delle Forze armate impiegati in operazioni fuori dal territorio nazionale condotte sotto l'egida dell'ONU o di altri organismi sovranazionali ».

6. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede alla realizzazione delle attività, ivi comprese quelle di tipo consulenziale, previste dai precedenti articoli, anche avvalendosi, con apposite convenzioni, di società, già costituite o da costituire, interamente possedute, direttamente o indirettamente.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 45 DEL SEGNO DI LEGGE

ART. 45.

(Vettovagliamento e approvvigionamento delle Forze armate e della Guardia di finanza).

Sopprimerlo.

45. 1. (ex 43. 5). Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: a favore dei militari ai quali le norme vigenti attribuiscono il diritto ai trattamenti di cui al comma 1 sono stabilite sulla base delle procedure di cui all'articolo 41 con decreto del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze *con le seguenti:* a favore dei militari e del personale, anche ad ordinamento civile, delle

Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai quali le norme vigenti attribuiscono il diritto ai trattamenti di cui al comma 1 sono stabilite sulla base delle procedure di cui all'articolo 41 con decreto del Ministro della difesa o del Ministro competente per l'amministrazione di appartenenza.

Al comma 3, dopo le parole: Corpo della Guardia di finanza, *aggiungere le seguenti:* della Polizia di Stato e del Corpo dei vigili del fuoco.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: e della Guardia di finanza *con le seguenti:* , delle polizia di Stato, della Guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

45. 6 (*Testo così modificato nel corso della seduta.* (ex 43. 1). Palma, Sabattini.

(Approvato)

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: ovvero affidata *fino alla fine della lettera*

45. 3 (ex 43. 2). Bonato, Giordano, De Cesaris, Nardini.

Sopprimere il comma 5.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

45. 4 (ex * 43. 3). Bonato, Giordano, De Cesaris, Nardini.

Sopprimere il comma 5.

45. 2. (ex 43. 6). Malavenda.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Al fine di assicurare la piena funzionalità delle articolazioni centrali e periferiche delle Forze di polizia aventi compiti prevalenti di tutela della sicurezza pubblica e di controllo del territorio e del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Ministro dell'interno è autorizzato ad adottare, oltre a quanto previsto per l'integrazione dei trattamenti di trasferimento a favore del personale delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale di vigili del fuoco, nonché per il personale di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, specifici piani per incrementare la disponibilità anche temporanea di alloggi per il personale trasferito agli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ai comandi di compagnia e di stazioni dell'Arma dei carabinieri ed ai comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per l'attuazione dei piani il Ministero dell'interno può assumere impegni pluriennali, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori, ovvero stipulare contratti di locazione, anche finanziaria, nei limiti di impegno quindicennale di lire 25.000 milioni per l'anno 2001 e di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003. L'esecuzione di uno o più piani può essere affidata, con convenzioni di durata compresa nel programma finanziario relativo ai piani stessi, ad investitori immobiliari pubblici e privati, ovvero ad istituti di credito dotati di idonee strutture operanti da almeno un quinquennio nel settore immobiliare e dell'amministrazione del patrimonio. Per la medesima finalità trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 29, commi 2 e 3 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui al comma 5 del presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, alla voce: Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

2001: — 25.000;

2002: — 30.000;

2003: — 30.000.

45. 5 (ex 43. 4). Palma, Scoca, Boato, Lamacchia, Crema, Sabattini, Orlando, Moroni, Ascierio.

(A.C. 7328-bis — sezione 5)

**ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 46.

(Imposta comunale sugli immobili).

1. A partire dall'anno 2001 i minori introiti ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali se di importo superiore a 3 milioni e all'1 per cento della spesa corrente prevista per ciascun anno.

2. A partire dallo stesso anno 2001 è versato a cura dei comuni all'entrata del bilancio dello Stato il 95 per cento dei maggiori introiti eventualmente conseguiti per effetto della determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli uffici tecnici erariali rispetto a quelli conseguiti sulla base degli imponibili quantificati con riferimento ai valori di bilancio rivalutati secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

3. Il termine di decadenza di dodici mesi per l'attribuzione della rendita catastale definitiva decorrente dalla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, è fissato in ventiquattro mesi. La disposizione si applica alle dichiarazioni presentate dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione dei commi 1 e 2.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI
LEGGE

ART. 46.

(Imposta comunale sugli immobili).

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

46. 1. (ex 44. 33) Faustinelli.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è sostituito dal seguente:

« 1. Soggetti passivi dell'imposta sono coloro che a qualsiasi titolo possiedono l'immobile; i proprietari dell'immobile sono responsabili d'imposta. L'imposta non si applica ai soggetti indicati nel presente comma, che detengano l'immobile a titolo di abitazione principale avente caratteristiche non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969 ».

Conseguentemente aggiungere i seguenti commi:

01-bis. Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 3 e l'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

01-ter. Alla lettera *e-bis*) del primo comma dell'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunta la seguente:

e-ter) gli importi effettivamente corrisposti ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

01-quater. In relazione ad una più completa disciplina dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, a decorrere dall'1° gen-

naio 2001 sono soppressi il canone d'abbonamento alle radiodiffusioni, istituito dal regio decreto legislativo 21 febbraio 1938 e successive modifiche ed integrazioni, e la relativa tassa di concessione governativa.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

46. 3. (ex 44. 17) Tassone, Cutrufo, Grillo, Volontè, Teresio Delfino.

Sopprimere il comma 1.

46. 2. (ex 44. 16) Malavenda.

Al comma 1, sopprimere le parole da: se di importo fino a: per ciascun anno.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

46. 12. (ex 44. 1) Bonato, Giordano De Cesaris.

Al comma 1, sopprimere le parole: e all'1 per cento della spesa corrente prevista per ciascun anno.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero dell'Interno, apportare la seguenti variazioni:

2001: — 30.000 mld;

2002: — 30.300 mld;

2003: — 30.000 mld.

46. 8. (ex 44. 13) Guerra, Campatelli, Vigneri, Massa, Di Rosa, Rava, Bielli.

Al comma 1, sostituire la parola: e con la seguente: ovvero.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

46. 16. (ex 44. 26) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Al comma 1, sostituire le parole: all'1 per cento con le seguenti: allo 0,5 per cento.

46. 15. (ex 44. 36) Governo.

(Approvato)

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: dei commi 1 e 2 con le seguenti: del comma 1.

46. 6. (ex 44. 5) Leone, Berruti.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

46. 17. (ex 44. 27) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

46. 18. (ex 44. 21) Migliori, Zacchera, Armani.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

46. 7. (ex 44. 18) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

46. 5. (ex 44. 6) Berruti, Conte, Leone.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

46. 13. (ex 44. 2) Bonato, Giordano De Cesaris.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 46. 40
(NUOVA FORMULAZIONE) DEL GOVERNO

Al capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con: 5 per cento.

Gruppo parlamentare Misto-CDU.

0. 46. 40. 6. Delfino Teresio, Volontè, Tassone.

Al capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 10 per cento.

Gruppo parlamentare Misto-CDU.

0. 46. 40. 7. Delfino Teresio, Volontè, Tassone.

Al capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 20 per cento.

Gruppo parlamentare Misto-CDU.

0. 46. 40. 8. Delfino Teresio, Volontè, Tassone.

Al capoverso 2, primo periodo, sopprimere le parole da: i trasferimenti erariali di parte corrente spettanti fino alla fine.

Gruppo parlamentare Misto-CDU.

0. 46. 40. 9. Delfino Teresio, Volontè, Tassone.

Al secondo periodo, dopo le parole: si applica, inserire le seguenti: , con riferimento ai fabbricati di categoria D ai quali è stata applicata la quota del 4 per mille per la determinazione dell'ICI per l'anno 1993.

0. 46. 40. 11. Guerra.

(Approvato)

Al capoverso 2, secondo periodo, sostituire le parole: a partire dall'anno successivo *con le seguenti:* a partire dal biennio successivo.

Gruppo parlamentare Misto-CDU.

0. 46. 40. 10. Delfino Teresio, Volontè, Tassone.

Dopo il comma 2, aggiungere in fine il seguente:

2-bis. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili, dovuta per l'anno 1993, sono fissati al 31 dicembre 2001, i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio. Alla stessa data sono fissati i termini per la notifica:

a) degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997;

b) degli avvisi di accertamento in rettifica, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995 e 1996;

c) degli avvisi di accertamento d'ufficio per l'anno 1994;

d) degli atti di contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare dell'imposta, commesse negli anni dal 1993 al 1998.

Gruppo parlamentare Misto-CDU.

0. 46. 40. 5. Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Qualora, per effetto della determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli Uffici Tecnici Erariali derivassero a singoli Comuni introiti superiori per più del 30 per cento rispetto a quelli conseguiti prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D a norma del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994

n. 701, i trasferimenti erariali di parte corrente spettanti agli stessi enti sono ridotti in misura pari a tale eccedenza. La riduzione si applica a partire dall'anno successivo rispetto a quello in cui la determinazione è divenuta definitiva.

46. 40. (nuova formulazione) Governo.

(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: A partire dallo stesso anno *aggiungere le seguenti:* i trasferimenti ordinari dello Stato saranno ridotti fino alla concorrenza del 95 per cento dei maggiori introiti eventualmente conseguiti.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, le parole: calcolati sull'aliquota base del 4 per mille.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

46. 19. (ex 44. 19) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo.

Sopprimere il comma 3.

46. 23. (ex 44. 28) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

(Approvato)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: ventiquattro mesi *con le seguenti:* un mese.

46. 24. (ex 44. 15) Malavenda.

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: In caso di imponibili sotto dimensionati e dichiarati fraudolentamente dalle aziende, le stesse sono sanzionate con una multa pari a 10 volte l'ammontare del versamento ICI dovuto.

46. 25. (ex 44. 14) Malavenda.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-bis. L'imposta è ridotta al 50 per cento per i fabbricati utilizzati per l'esercizio di attività alberghiera.

Conseguentemente le minori entrate da parte dei comuni sono compensate dai maggiori trasferimenti da parte dello Stato.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2001-2003 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica per l'anno finanziario 2001, e relative proiezioni pluriennali allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Con apposito decreto ministeriale si provvede alla ripartizione dei fondi destinati a ciascun Comune sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato alla data di entrata in vigore della presente legge.

46. 4. (ex 44. 10) Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

Al comma 4, dopo le parole: programmazione economica aggiungere le seguenti: da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

46. 27. (ex 44. 29) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 4, dopo le parole: programmazione economica aggiungere le seguenti: da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

46. 26. (ex 44. 30) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, e occupati da persone con i requisiti per la permanenza, così come definiti dalle regioni, sono equiparati, ai fini dell'imposizione ICI, alla prima abitazione.

6. I Comuni possono accordare ulteriori deduzioni o l'esenzione ICI, a fronte di un impegno dello Iacp a destinare l'importo derivante dalle agevolazioni a manutenzione straordinaria o recupero degli alloggi gestiti, senza che ciò pregiudichi l'equilibrio di bilancio.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto assegna a ciascun Comune un importo aggiuntivo rispetto ai trasferimenti ordinari allo scopo di compensare il gettito ICI derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 5.

8. All'onere derivante dai commi 5 e 6, pari a lire 160 miliardi annui si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente per un importo pari a 160 miliardi per il 2001, 160 miliardi per il 2002 e 160 per il 2003 all'uopo utilizzando lo stanziamento relativo al Tesoro.

46. 20. (ex 44. 11) Pistone, Cennamo, Galdelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. I Comuni, al fine di ridurre l'imposizione fiscale sulle prime abitazioni possono non applicare o ridurre l'ICI sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e contestualmente aumentare, al fine di garantire parità di gettito fiscale, le aliquote sui terreni edificabili in deroga alle disposizioni vigenti, anche in misura diversa, a seconda delle superfici e delle previsioni urbanistiche, e in ogni caso il maggiore gettito derivante dall'incremento delle aliquote sulle aree edificabili non può eccedere quello che si sarebbe ottenuto

applicando l'aliquota massima del 4 per cento sulle abitazioni principali.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

46. 29. (ex 44. 31) Parolo, Chincarini, Fontan, Stucchi, Fontanini, Dussin.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 59, comma 1, lettere l) ed n), e comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, alle aziende che per l'esercizio dell'attività realizzano le occupazioni di cui al comma 1 dell'articolo 46 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ed alle società da queste partecipate, aventi causa a qualsiasi titolo di complessi immobiliari delle predette aziende, anche organizzati in ramo di azienda, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ».

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 20.000;

2002: — 17.000;

2003: — 15.000.

46. 10. (ex 44. 25) Albanese, Cambursano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Fino all'anno di imposta 2000 compreso, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, l'aliquota ridotta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si applica soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale, con esclusione di quelli quantificabili come pertinenze, ai sensi dell'articolo 817 del codice civile. Sono fatte salve le diverse previsioni dei regolamenti comunali.

46. 9. (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 44. 12) Guerra, Campatelli, Vigneri, Massa, Di Rosa, Rava, Bielli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti Autonomi Case Popolari, comunque denominati, sono equiparati, ai fini dell'imposizione ICI, alla prima abitazione.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

46. 14. (ex 44. 3) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma: 2-bis. L'aliquota può essere deliberata dal comune in una misura inferiore al 4 per mille fino ad un minimo del 2 per mille, con riferimento ad immobili adibiti a prima abitazione, a favore del proprietario o del titolare di altro diritto reale, in misura inversamente proporzionale alla consistenza numerica del nucleo familiare. Tale consistenza numerica deve essere calcolata, oltre che sulla base del numero dei figli, anche su quello dei familiari conviventi a carico del proprietario dell'immobile o di altro titolare di diritto reale.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2001: + 50.000;

2002: + 50.000;

2003: + 50.000;

Conseguentemente alla medesima tabella, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 50.000;

2002: — 50.000;

2003: — 50.000.

46. 11. (ex 44. 32) Lucà, Chiusoli, Maselli, Lucidi, Stelluti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 le parole « dal 1° al 20 dicembre » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° al 31 dicembre ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

46. 30. (ex 44. 20) Gramazio, Conti.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 i contribuenti in possesso di unica casa, ad esclusione di quelle di categoria catastali A1, A8, A9, adibita a propria abitazione, sono esenti dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili. Uguale esenzione si applica agli immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Iacp, comunque denominati. Le amministrazioni comunali, in attesa della compartecipazione delle stesse alle entrate fiscali generali dello Stato, possono introdurre una aliquota Ici pari al 10 per mille relativa alle unità immobiliari che insistono sul proprio territorio, non dichiarate inagibili, sfitte da almeno 12 mesi, ovvero per le quali non risulti versata l'imposta di registro qualora dovuta. Ai comuni che adottano quanto previsto dal presente articolo e che dimostrino un'entrata inferiore relativa all'Ici da ciò derivata, l'Amministrazione dello Stato corrisponde la differenza tra l'entrata accertata nell'anno precedente e l'entrata accertata nell'esercizio finanziario in questione.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

46. 05. (ex 44. 0. 2) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

1. Gli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati, i quali non hanno ancora provveduto al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (Irpeg), dell'imposta comunale sugli immobili (Ici), dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e dell'imposta di registro dovuti per gli anni d'imposta dal 1994 al 1999, sempreché non sia intervenuto accertamento definitivo, possono provvedere a regolarizzare tali pagamenti senza l'applicazione di sanzioni e interessi se provvedono a versare le imposte dovute per un periodo fino ad un massimo di 36 rate mensili, a decorrere dal 1° marzo 2001.

Seguono compensazioni del Gruppo Comunista.

46. 03. (ex 44. 0. 14.) Galdelli, Pistone, Cennamo.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

1. Gli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati, i quali non hanno ancora provveduto al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (Irpeg), dell'imposta comunale sugli immobili (Ici), dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e dell'imposta di registro dovuti per gli anni d'imposta dal 1994 al 1999, possono provvedere a regolarizzare e definire la loro posizione con l'amministrazione delle finanze versando, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, le imposte dovute fino ad un massimo di 12 rate mensili, a decorrere dal 1° marzo 2001, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001.

2. Le liti fiscali pendenti sono dichiarate estinte, a seguito della regolarizzazione di

cui al comma 1. Non si dà luogo al rimborso di somme eventualmente versate.

Seguono compensazioni del Gruppo Comunista.

46. 04. (ex 44. 013) Galdelli, Pistone, Cenamo.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

1. Gli Istituti autonomi case popolari comunque denominati che non hanno ancora provveduto al pagamento delle imposte Irpeg, Ici, Irap e di registro relative agli anni dal 1994 al 2000 sono esonerati dal pagamento delle sanzioni e relativi interessi se provvedono a versare ratealmente le imposte dovute per un periodo non superiore a 36 mesi a decorrere dal 1° marzo 2001.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 600 miliardi;

2002: — 450 miliardi;

2003: — 300 miliardi.

46. 01. (ex 44. 04) Bastianoni.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

1. I Comuni nei cui territori sono ubicati gli alloggi di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, procedono alla richiesta di trasferimento in proprietà di tali alloggi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Qualora dopo la scadenza di tale termine i Comuni non abbiano esercitato il diritto di cui al precedente comma, l'Istituto autonomo case popolari comunque denominato competente per territorio può presentare, nei successivi sei mesi, richiesta di trasferimento della proprietà alle

medesime condizioni previste dal comma i del citato articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

46. 02. (ex 44. 05) Bastianoni.

(Approvato)

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di ICI).

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001, all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante le modalità di versamento dell'imposta comunale sugli immobili, le parole: « al fine di agevolare il pagamento, il concessionario invia, per gli anni successivi al 1993, ai contribuenti moduli prestampati per il versamento », sono sostituite dalle seguenti: « al fine di agevolare il pagamento, il concessionario, i soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 446/97, ovvero il comune in caso di riscossione diretta, inviano ai contribuenti che nel periodo di imposta precedente ne abbiano fatto uso, moduli prestampati per il versamento. »

46. 08. (ex 44. 07) Lembo, Fino.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

(Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili).

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'imposta comunale sugli immobili sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche:

all'articolo 6, come sostituito dall'articolo 3, comma 53, della legge 23 dicembre

1996 n. 662, è aggiunto al comma 2 il seguente periodo:

Agli alloggi degli istituti autonomi per le case popolari, finché non è deliberata l'aliquota agevolata, è applicata l'aliquota minima».

all'articolo 8, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, al comma 4 le parole « nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari » sono sostituiti dalle seguenti: « nonché agli alloggi degli istituti autonomi per le case ». Allo stesso comma è aggiunto il seguente periodo: « Agli alloggi di tali istituti la ulteriore detrazione di cui al comma 3 finché non deliberata dal comune è applicata nella misura media tra la minima e la massima ».

2. Gli avvisi di accertamento o di liquidazione nei confronti degli istituti autonomi per le case popolari, in materia di imposta comunale sugli immobili ancora non definitivi, se contestati negli importi e negli immobili di riferimento, devono essere riesaminati in contraddittorio tra i responsabili degli uffici tributi dei comuni, degli uffici degli enti, e, se necessario, della competente amministrazione finanziaria locale. L'ufficio tributi del comune dovrà disporre la temporanea sospensione dell'esecuzione degli atti impositivi e convocare le parti entro 90 giorni dalla richiesta per il riaccertamento dei tributi effettivamente dovuti o per stralciare le quote di tributi non contestate. Tali importi non saranno gravati da sanzioni ed interessi e potranno essere versati con dilazione nel limite di 10 semestralità. Il verbale di definizione, ove siano pendenti ricorsi, dovrà essere rimesso alle competenti Commissioni tributarie, per la estinzione dei giudizi con compensazione di spese o per la riduzione degli importi degli atti impositivi.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 320.000;

2002: — 213.000;

2003: — 160.000.

46. 012. (ex 44. 015) Vozza.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di ICI).

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001, all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante le modalità di versamento dell'imposta comunale sugli immobili, le parole: « su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario » sono sostituite dalle seguenti: « su apposito conto corrente postale intestato al Comune, su modello conforme a quello stabilito con decreto ministeriale, ».

46. 07. (ex 44. 06) Lembo, Fino.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

46-bis. (Ulteriori disposizioni in materia di ICI). — 1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001, all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante le modalità di versamento dell'imposta comunale sugli immobili, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « La commissione spettante al concessionario per il servizio di rendicontazione è a carico del comune impositore ed è stabilita nella misura dello 0,50 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 2.000 ed un massimo di lire 20.000 per ogni versamento effettuato dal contribuente ».

46. 06. (ex 44. 08) Lembo.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di ICI).

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001, all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto alla fine il seguente periodo: « Non si effettua il versamento se la somma dovuta nell'anno di imposta è inferiore a lire diecimila. »

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

46. 09. (ex 44. 09) Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).

1. All'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: 1-bis. Con i regolamenti di cui al comma 1, possono essere previste forme incentivanti al pagamento delle proprie entrate, anche tributarie, concedendo al contribuente riduzioni diversificate se il pagamento viene effettuato al ricevimento di un semplice avviso di pagamento ovvero anticipa i pagamenti se 10 stesso avviso prevede il pagamento in più rate. In caso di mancato pagamento dell'avviso, i regolamenti possono prevedere che la cartella di pagamento contenga anche il diritto di notifica nella misura prevista dall'articolo 10, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

46. 011. (ex 44. 011) Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).

1. All'articolo 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente il termine per l'approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: « Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, per esigenze di bilancio, nel corso dell'esercizio finanziario ».

46. 010. (ex 44. 010) Michielon, Giancarlo Giorgetti.

(A.C. 7328-bis – sezione 6)

ARTICOLO 47 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 47.

(Semplificazione di procedure).

1. Ai fini dell'accelerazione e della semplificazione delle procedure di liquidazione degli enti disciolti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è adottato un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto del criterio della distinzione tra attività di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione.

2. Il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti, ad anticipare, in favore delle amministrazioni centrali dello Stato titolari di interventi comunitari, la quota di acconto prevista dall'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, nonché le quote di saldo del contributo comunitario connesse con la stipula di convenzioni con le istituzioni comunitarie da parte del Ministero del tesoro, del bi-

lancio e della programmazione economica. Le risorse anticipate dal fondo di rotazione sono reintegrate a valere sulle somme accreditate dall'Unione europea per ciascun intervento.

3. L'articolo 17, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è sostituito dal seguente:

« 3. Le amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi procedono al recupero, presso gli organismi responsabili, dei contributi comunitari loro trasferiti e non utilizzati nell'ambito dei programmi di rispettiva competenza, unitamente agli interessi legali maturati nel periodo intercorso tra la data di erogazione dei contributi stessi e la data di recupero, nonché alle differenze di cambio come previsto dall'articolo 59 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, versando il relativo importo al Fondo di rotazione indicato al comma 2, a titolo di reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi del medesimo comma 2, ovvero ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per le anticipazioni di cui al comma 1 ».

4. All'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le parole: « edifici destinati a scopi amministrativi ed edifici industriali » sono sostituite dalle seguenti: « edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative ». La disposizione di cui alla citata lettera c), come modificata dal primo periodo, si applica anche ai lavori eseguiti nell'ambito degli strumenti di contrattazione programmata tuttora in corso.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 47 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 47.

(Semplificazione di procedure).

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 4 e 6.

47. 14. (ex 46. 10) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 488, al fine di definire le procedure di liquidazione ed i tempi relativi alla loro conclusione, degli enti disciolti di cui alla legge 4 dicembre 1986 n. 1404.

47. 15. (ex 46. 11) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Entro il 31 dicembre 2001, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede alla liquidazione definitiva degli enti disciolti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

47. 16. (ex 46. 21) Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, dopo la parola decreto aggiungere le seguenti: da emanare entro il 31 marzo 2001.

47. 2. (ex 46. 20) Possa.

(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: un regolamento aggiungere le seguenti: entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

47. 17. (ex 46. 13) Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: All'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, *dopo le parole:* edifici destinati a scopi amministrativi *aggiungere le seguenti:* , edifici eseguiti nell'interesse di privati oggetto di finanziamento nell'ambito degli

strumenti della programmazione negoziata.

47. 18. (ex 46. 17) Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: ed edifici industriali.

47. 6. Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: a funzioni pubbliche amministrative con le seguenti: a scopi industriali e a funzioni amministrative.

47. 12. (ex 0. 46. 22. 5.) Formenti, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: pubbliche amministrative con le seguenti: amministrative ed edifici industriali.

47. 22. (ex. 0. 46. 22. 3.) Formenti, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: pubbliche amministrative aggiungere le seguenti: , edifici industriali ed edifici eseguiti nell'interesse dei privati oggetto di finanziamento nell'ambito degli strumenti della programmazione negoziata.

47. 9. (0. 46. 22. 2.) Formenti, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: pubbliche amministrative aggiungere le seguenti: , edifici industriali ed edifici oggetto di finanziamenti nell'ambito di contratti d'area.

47. 8. (0. 46. 22. 1.) Formenti, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: pubbliche amministrative aggiungere le seguenti: ed edifici industriali.

47. 11. (0. 46. 22. 4.) Formenti, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: pubbliche amministrative aggiungere le seguenti: , di importo superiore al 50 per cento del valore dei lavori e per lavori di importo superiore a 1 milione di Ecu.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

47. 19. (ex 46. 15) Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

47. 20. (ex 46. 16) Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: dal primo periodo, aggiungere la seguente: non.

47. 7. Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: di contrattazione programmate tuttora in corso, con le seguenti: di programmazione negoziata in corso di attuazione.

47. 25. La Commissione.

(Approvato)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Dopo il comma 6 dell'articolo 15 del decreto legge 30 Gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni nella legge 30 Marzo 1998, n. 61, è inserito il seguente:

« 6-bis. Nelle more dei trasferimenti alle regioni Umbria e Marche delle risorse di

cui al comma 3, lett. a), i presidenti-funzionari delegati possono anticipare alle regioni stesse i fondi necessari per l'erogazione delle risorse ai soggetti attuatori, utilizzando le disponibilità esistenti sulla contabilità speciale di cui al comma 5. Le somme anticipate sono reintegrate dalle regioni ad avvenuta erogazione delle risorse dell'Unione europea e delle correlate risorse provenienti dal cofinanziamento nazionale».

47. 21. (ex 46. 3) Il Governo.

(Approvato)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, la parola « tecnici » è sostituita dalle seguenti « componenti tecnici-amministrativi » e al secondo periodo del medesimo comma le parole « i tecnici » sono sostituite dalle seguenti « i componenti ».

47. 3. (ex 46. 5) Di Fonzo.

(Approvato)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 8, comma 8, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni, si applica anche alle Regioni, eccetto per gli albi istituiti nel settore agricolo forestale.

* **47. 4.** (ex *46. 1) Susini, Sedioli, Migliavacca, Di Bisceglie, Mariani, Stelluti.

(Approvato)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 8, comma 8, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, si applica anche alle Regioni, eccetto per gli albi istituiti nel settore agricolo forestale.

* **47. 5.** (ex *46. 9) Tattarini, Sedioli, Campatelli, Vigni.

(Approvato)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. I comuni possono cedere in proprietà le aree concesse in diritto di superficie nell'ambito delle aree da destinare a insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Il prezzo di cessione della proprietà è quello determinato dall'Ufficio Tecnico Erariale (UTE) al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree, con eventuale riduzione applicata dal Comune sulla base di parametri da esso stesso definiti in funzione dell'intensità dell'investimento produttivo e dell'occupazione creata da parte del soggetto acquirente. La riduzione di cui al precedente periodo è applicabile anche nel caso di programmi di investimento ed occupazionali da realizzarsi, purché idoneamente garantiti in rapporto alla riduzione accordata.

47. 13. (ex 46. 8) Di Rosa.

(Approvato)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Il comma 7 dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è soppresso. L'intero gettito della tassa delle merci sbarcate e imbarcate è destinato al finanziamento di investimenti.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 110.000;

2002: — 110.000;

2003: — 110.000.

47. 1. (ex 46. 19) Benvenuto, Di Rosa, Repetto, Burlando, Camoirano.

(A.C. 7328-bis — sezione 7)**ARTICOLO 48 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 48.**

(Controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici e norme sulla tesoreria unica).

1. Per gli anni 2001 e 2002 conservano validità le disposizioni che disciplinano la riduzione delle giacenze di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per gli enti locali le disposizioni si applicano a tutte le province e ai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

2. Per gli anni 2001 e 2002 i soggetti destinatari della norma di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento. Continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 47, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Per l'anno 2002 conservano validità le disposizioni sul monitoraggio dei flussi di cassa delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 29, commi 1, 2, 3 e 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Nei decreti attuativi si terrà conto dell'intervenuta autonomia delle istituzioni scolastiche.

4. A decorrere dal 1° marzo 2001 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono incluse nella tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

5. Le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi, devoluzioni o partecipazioni di tributi erariali e quant'altro proveniente dal bilancio dello Stato a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano devono essere versate nelle contabilità speciali infrutti-

fere che devono essere aperte presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi. Le entrate relative ai finanziamenti comunitari continuano ad affluire nel conto corrente infruttifero intestato a ciascun ente ed aperto presso la tesoreria centrale dello Stato.

6. Si applicano le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

7. Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 1998, l'imposta regionale sulle attività produttive è riversata alle contabilità speciali di cui al comma 5; l'addizionale regionale all'IRPEF è versata mensilmente dalla tesoreria centrale dello Stato sui conti correnti accesi da ciascuna regione e provincia autonoma presso il proprio tesoriere.

8. Sino all'apertura delle contabilità speciali di cui al comma 5, per l'IRAP e l'addizionale regionale all'IRPEF continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni che disciplinano il riversamento alle regioni o province autonome delle somme a tale titolo riscosse.

9. Le quote dell'accisa sulle benzine continuano ad essere versate ai tesorieri delle regioni con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

10. A decorrere dal 1° marzo 2001 le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si estendono alle province e ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

11. Per la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano e per la regione Valle d'Aosta, alla revisione delle procedure e delle modalità di gestione dei flussi di cassa si provvede con norme di attuazione adottate secondo quanto previsto dai rispettivi statuti di autonomia.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 48 DEL DISEGNO DI
LEGGE

ART. 48.

*(Controllo dei flussi finanziari degli enti
pubblici e norme sulla tesoreria unica).*

Sopprimere il comma 1.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega
Nord Padania.**

48. 1. (ex 47. 17) Giancarlo Giorgetti,
Galli, Faustinelli.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le
parole: Per gli anni 2001 e 2002 con le
seguenti: Per l'anno 2001.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega
Nord Padania.**

48. 2. (ex 47. 20) Giancarlo Giorgetti,
Galli, Faustinelli.

Sopprimere il comma 2.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega
Nord Padania.**

48. 5. (ex 47. 18) Giancarlo Giorgetti,
Galli, Faustinelli.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 2 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le
parole: « intervento di banche » aggiungere
le seguenti: « o di Poste Italiane ».

48. 32. (ex 47. 38 seconda versione) Mi-
chielon, Giancarlo Giorgetti.

(Approvato)

Sopprimere il comma 3.

*Conseguentemente, all'articolo 80, ta-
bella A, voce: Ministero del tesoro, del*

*bilancio e della programmazione econo-
mica, apportare la seguente variazione:*

2002: — 535.000.

48. 7. (ex 47. 47) Bracco, Capitelli, Accia-
rini, Dedoni, Vignali, Soave, Voglino,
Volpini, Riva, Bracco.

Sopprimere il comma 3.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega
Nord Padania.**

48. 6. (ex 47. 19) Giancarlo Giorgetti,
Galli, Faustinelli.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Al comma 4 dell'articolo 29 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 le parole:
« a decorrere dall'anno 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2001 ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza
Italia.**

48. 8. (ex 47. 16) Aprea, Sestini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le disposizioni sul monitoraggio dei
flussi di cassa delle istituzioni scolastiche
di cui all'articolo 29, commi 1, 2, 3 e 8,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono
abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2001.
Nel comma 4 del medesimo articolo 29 le
parole: « a decorrere dall'anno 2002 » sono
sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal-
l'anno 2001 ».

**Segue compensazione del Gruppo Alleanza
Nazionale n. 19.**

48. 9. (ex * 47. 12 e *47. 11) Selva, Ar-
mani, Bono, Polizzi, Pambo, Lo Presti,
Alemanno, Colucci, Bono, Armani, Al-
berto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone,
Proietti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le disposizioni sul monitoraggio dei
flussi di cassa delle istituzioni scolastiche

di cui all'articolo 29, commi 1, 2, 3 e 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

48. 10. (ex 47. 15) Aprea, Sestini.

Sopprimere i commi 4, 5, 6, 7 e 8.

***48. 11.** (ex 47. 14.) Alessandro Rubino, Possa, Conte.

Sopprimere i commi 4, 5, 6, 7 e 8.

***48. 12.** (ex 47. 34.) Teresio Delfino, Volontè.

Sopprimere i commi 4, 5, 6, 7 e 8.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

48. 13. (ex 47. 46) Alberto Giorgetti.

Al comma 4, sopprimere le parole: le province autonome di Trento e Bolzano.

Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: delle province autonome di Trento e Bolzano.

Conseguentemente, al comma 7, sopprimere le parole: e provincia autonoma.

Conseguentemente, al comma 8, sopprimere le parole: o province autonome.

48. 14. (ex 47. 45) Detomas, Brugger, Zeller, Caveri, Widmann.

(Approvato)

Sostituire i commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10 con i seguenti:

4. Il sistema della tesoreria unica introdotto dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720

è modificato per le regioni e gli enti locali, secondo le disposizioni del presente articolo.

5. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi, devozioni o compartecipazioni a tributi erariali e quanto altro direttamente o indirettamente proveniente dal bilancio dello Stato, le entrate relative ai finanziamenti comunitari nonché le entrate provenienti da tributi propri sono versate con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

6. Per le province, i comuni e le comunità montane, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi, devoluzioni e quanto altro direttamente o indirettamente proveniente dal bilancio dello Stato, le entrate relative ai finanziamenti comunitari nonché le entrate provenienti da tributi propri sono versate sui conti correnti accesi da ciascun ente locale presso il proprio tesoriere.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

48. 19. (ex 47. 22) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Sostituire i commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10 con i seguenti:

4. In deroga alle vigenti disposizioni in materia, a decorrere dal 1° marzo 2001 tutte le entrate delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono versate ai tesorieri delle regioni con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

5. In deroga alle vigenti disposizioni normative in materia, a decorrere dal 1° marzo 2001, le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 si estendono agli enti locali e loro consorzi.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

48. 18. (ex 47. 21.) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Sostituire i commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 con il seguente:

4. È abrogata la legge 29 ottobre 1984, n. 720.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 2, 5 e 6.

48. 15. (ex 47. 33) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Sostituire i commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 con il seguente:

4. L'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 è soppresso.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

48. 16. (ex 47. 29) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Sostituire i commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 con il seguente:

4. L'articolo 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 è soppresso.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

48. 17. (ex 47. 28.) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001 è abolita la Tesoreria Unica per tutti i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Segue compensazione del Gruppo UDEUR.

48. 20. (ex 47. 13) Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Alla tabella A della legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante disposizioni per l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici, come

modificata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 1989, le parole: « Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5000 abitanti che non beneficiano di trasferimenti statali » con le seguenti: « Comuni, con esclusione di quelli con popolazione fino a 6000 abitanti anche se beneficiano di trasferimenti statali ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 6.

48. 22. (ex 47. 36) Alborghetti, Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Alla legge 29 ottobre 1984 n. 720 articolo 2, tabella A, alla voce « comuni », le parole: « con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti » sono soppresse.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU nn. 1, 2 e 5.

48. 4. (ex 47. 10) Delfino Teresio, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Alla tabella A della legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante disposizioni per l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici, come modificata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 1989, le parole: « Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5000 abitanti che non beneficiano di trasferimenti statali » sono sostituite dalle seguenti: « Comuni, con esclusione di quelli con popolazione fino a 5000 abitanti anche se beneficiano di trasferimenti statali ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3 e 6.

48. 21. (ex 47. 35) Alborghetti, Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, tabella A, le parole: « che non beneficiano di trasferimenti statali » sono soppresse.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU nn. 1, 2 e 5.

48. 3. (ex 47. 9) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Il sistema di tesoreria unica introdotto dalla legge 29 ottobre 1984 n. 720, come modificata dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 7 agosto 1997 n. 279 e dall'articolo 47 della legge 27 dicembre 1997n. 449, è soppresso per i comuni inferiori a 5.000 abitanti.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

48. 23. (ex 47. 48) Teresio Delfino.

Al comma 10, dopo la parola: comuni, aggiungere le seguenti: e alle comunità montane.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12.

48. 26. (ex 47. 31) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 10, sopprimere le parole: con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12.

48. 24. (ex 47. 30) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 10, sostituire le parole: con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti con le seguenti: e alle comunità montane.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12.

48. 25. (ex 47. 32) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. In deroga alle disposizioni normative vigenti in materia, a decorrere dal 1° gennaio 2001, per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti è abrogato il sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12.

48. 27. (ex 47. 23) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. In deroga alle disposizioni normative vigenti in materia, a decorrere dal 1° gennaio 2001, per i comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti è abrogato il sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12.

48. 28. (ex 47. 24) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. In deroga alle disposizioni normative vigenti in materia, a decorrere dal 1° gennaio 2001, per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi, devoluzioni e quanto altro direttamente o indirettamente proveniente dal bilancio dello Stato, le entrate relative ai finanziamenti comunitari nonché le entrate provenienti da tributi propri sonoversate sui

conti correnti accesi da ciascun ente locale presso il proprio tesoriere.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12.

48. 29. (ex 47. 25) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. In deroga alle disposizioni normative vigenti in materia, a decorrere dal 1° gennaio 2001, per i comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti, le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi, devoluzioni e quanto altro direttamente o indirettamente proveniente dal bilancio dello Stato; le entrate relative ai finanziamenti comunitari nonché le entrate provenienti da tributi propri sono versate sui conti correnti accesi da ciascun ente locale presso il proprio tesoriere.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12.

48. 30. (ex 47. 26) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. Al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, articolo 7, comma 2, sostituire la parola: « infruttifere » con le seguenti: « fruttifere, al tasso di interesse legale ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12.

48. 31. (ex 47. 27) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. Per garantire la necessaria autonomia della cassa depositi e prestiti, ai fini del raccordo con le esigenze di funzionamento degli enti locali e delle altre autonomie e con quelle di controllo dei flussi di finanziari degli enti pubblici, al comma 1, dell'articolo 5 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 284, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dalle seguenti parole: « anche per il personale del proprio ruolo dirigenziale, ivi compreso il suo reclutamento. Per le materie non disciplinate dall'autonomo ordinamento è applicato il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. »

48. 48. Governo.

(Approvato)

All'articolo 48 aggiungere il seguente comma:

Al fine di favorire la puntuale realizzazione dei programmi di gestione faunistica-ambientale sul territorio nazionale da parte delle regioni ed enti locali e delle altre istituzioni delegate ai sensi delle funzioni conferite dalla legge n. 157 del 1992 e successive integrazioni, a partire dall'anno 2004 il cinquanta per cento dell'introito derivante dalla tassa erariale di cui al n. 26 sotto numero I) della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, così come modificato dal decreto del ministro delle finanze in data 28 dicembre 1955, pubblicato della *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, è trasferito alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. Per la realizzazione degli stessi programmi, in via transitoria, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 sono stanziati lire 10 miliardi

Il ministro delle finanze provvederà alla ripartizione delle risorse disponibili d'intesa con la Conferenza Stato-Regione.

48. 50. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis.

(Disposizioni concernenti la tariffa per il servizio di sportello unico).

1. I comuni possono stabilire una tariffa per il servizio di sportello unico diretto alle attività produttive, rapportata all'effettivo costo del servizio. In tal caso non verranno applicati i diritti di segreteria di cui all'articolo 10 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge n. 68 del 1993, e successive modificazioni ed integrazioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 e 1.

48. 01. (ex 47. 07) Covre, Michielon, Giancarlo Giorgetti.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
48. 02 DEL GOVERNO

All'articolo aggiuntivo 48.02, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

0. 48. 02. 1. Bono.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

« ART. 48-bis. *(Disciplina dei pignoramenti sulle contabilità dell'INPS).* - 1. I pignoramenti ed i sequestri aventi per oggetto le somme affluite nei conti e nelle contabilità speciali operanti presso le tesorerie dello Stato e nei conti correnti bancari e postali intestati all'INPS si eseguono esclusivamente, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, secondo le disposizioni del libro terzo, titolo secondo, capo secondo, del codice di procedura civile, con atto notificato al funzionario responsabile della struttura territoriale dell'ente stesso nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati, con l'effetto di sospendere ogni forma di pagamento relativamente alle somme pignorate. Il funziona-

rio, cui sia stato notificato l'atto di pignoramento o sequestro, è tenuto ad annotare l'ammontare indicato nella contabilità dell'INPS ed a vincolare l'importo, nei limiti dei fondi esistenti, procedendo con il seguente ordine: sulla contabilità speciale e sui conti operanti presso le tesorerie, sui conti correnti postali e sui conti correnti bancari. La notifica rimane priva di effetto riguardo ai pagamenti già disposti.

2. Il funzionario responsabile della competente struttura territoriale dell'INPS può evitare il pignoramento pagando nelle mani dell'ufficiale giudiziario, come previsto dall'articolo 494 del codice di procedura civile.

3. Non sono ammessi atti di sequestro o pignoramento, ai sensi del presente articolo, sulle contabilità speciali e sui conti accessi all'INPS presso le tesorerie dello Stato, presso le banche o presso le Poste italiane s.p.a. a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie, delle banche e delle Poste italiane s.p.a., né sospendono l'accreditamento di somme nei conti e nelle contabilità speciali operanti presso le tesorerie e nei conti correnti bancari e postali intestati all'INPS.

4. Gli atti di pignoramento e sequestro devono contenere, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale e l'indirizzo.

5. La notifica di ogni altro atto consequenziale nei procedimenti relativi agli atti di pignoramento e di sequestro è effettuata secondo le modalità stabilite al comma 1.

6. Nei giudizi promossi nei confronti degli enti gestori di forme di previdenza e di assistenza obbligatorie da stranieri e da cittadini italiani residenti all'estero, e negli eventuali pignoramenti e sequestri è competente il tribunale in funzione di giudice del lavoro in cui è posta la struttura territoriale dell'ente tenuta al pagamento della prestazione ovvero presso la quale è versata la contribuzione obbligatoria per l'ultima settimana di attività lavorativa svolta in Italia.

48. 02. Il Governo.

(A.C. 7328-bis — sezione 8)**ARTICOLO 49 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****CAPO III****INTERVENTI IN MATERIA PREVIDEN-
ZIALE E SOCIALE****ART. 49.***(Gestioni previdenziali).*

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato: *a)* ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera *c)*, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alle gestioni dei lavoratori autonomi, alla gestione speciale minatori ed all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS); *b)* ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera *a)*, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alla gestione esercenti attività commerciali ed alla gestione artigiani; è stabilito per l'anno 2001, rispettivamente in lire 1.044 miliardi ed in lire 258 miliardi. Conseguentemente, gli importi complessivamente dovuti alle gestioni interessate sono determinati per l'anno 2001 rispettivamente in lire 26.431 miliardi ed in lire 6.531 miliardi.

2. I medesimi complessivi importi di cui al comma 1 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui alla lettera *a)* del comma 1, della somma di lire 2.255 miliardi attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo a trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989; delle somme di lire 4 miliardi e di lire 92 miliardi di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUN-
TIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 49
DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 49.***(Gestioni previdenziali).*

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì escluse dal procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le quote assegnate alle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari a quello definito con legge 23 dicembre 1996, n. 663.

49. 1. *(ex 48. 6)* Teresio Delfino, Volontè, Cutrufo, Tassone, Grillo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2.bis. Sono altresì escluse dal procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le quote assegnate alle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari a quello definito con legge 23 dicembre 1996, n. 663, annualmente adeguato, a decorrere dal 2001, secondo i criteri di cui all'articolo 37, comma 3, lettera *c)* della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il comma 9 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal comma 2 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è soppresso.

49. 2. *(ex 48. 7)* Mazzocchi.

*Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:***ART. 49-bis.**

(Disposizioni in materia di contributi previdenziali dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa).

1. A decorrere dall'anno 2001, i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui alla lettera *c-bis* dell'articolo 47 del decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, hanno facoltà di chiedere nel caso in cui alla cessazione dell'attività lavorativa non raggiungano i requisiti minimi per l'accesso al pensionamento, previsti ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 335, la restituzione dei contributi versati in proprio e dal datore di lavoro alla gestione separata, presso l'INPS, istituita ai sensi del comma 26 dell'articolo 2 della medesima legge, maggiorati degli interessi legali. Il lavoratore che percepisce la restituzione dei contributi perde il diritto alla pensione sociale per anzianità.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 500.000;

2002: — 500.000;

2003: — 500.000.

49. 03. (ex 48. 09) Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli, Molgora.

Dopo l'articolo 49 aggiungere il seguente:

ART. 49-bis.

1. Al comma 31 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non costituisce violazione dell'articolo 6, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 124 del 1993 la partecipazione proprietaria dei Fondi pensione alla Mefop S.p.A. ».

2. Al fine di favorire la partecipazione dei Fondi pensione a Mefop S.p.A è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2001-2002-2003. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le relative modalità di utilizzazione in relazione agli impegni assunti dai Fondi pensione nei confronti di Mefop S.p.A e delle quote della medesima società

che restano di proprietà del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 1.000;

2002: — 1.000;

2003: — 1.000.

49. 04. (ex 48. 08) Pennacchi, Benvenuto, Innocenti.

(A.C. 7328-bis — sezione 9)

ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 50.

(Disposizioni relative al sistema pensionistico).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS;

b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;

c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

2. All'articolo 59, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « due anni ».

3. A decorrere dal 1° gennaio 2001:

a) la misura della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, è elevata di lire 80.000 mensili per i titolari di pensione con età inferiore a settantacinque anni e di lire 100.000 mensili per i titolari di pensione con età pari o superiore a settantacinque anni;

b) la misura della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, è elevata di lire 20.000 mensili.

4. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1 le predette maggiorazioni sociali, come modificate dal presente articolo, sono concesse, alle medesime condizioni previste dalla citata disposizione della legge n. 544 del 1988, anche ai titolari di pensioni a carico delle forme esclusive e sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria.

5. I contributi versati dal 1° gennaio 1952 al 31 dicembre 2000 nell'assicurazione facoltativa di cui al titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, nonché quelli versati dal 13 ottobre 1963 al 31 dicembre 1999, a titolo di « Mutualità pensioni » di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389, sono rivalutati, per i periodi antecedenti la liquidazione della pensione e secondo l'anno di versamento, in base ai coefficienti utili ai fini della rivalutazione delle retribuzioni pensionabili, di cui all'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e dal 1° gennaio 2001 decorrono gli aumenti dei relativi trattamenti pensionistici. Dal 1° gennaio 2001 i contributi versati alla medesima assicurazione facoltativa e quelli versati a titolo di « Mutualità pensioni » sono rivalutati annualmente con le modalità previste dal presente comma. Non sono rivalutati i contributi versati a titolo di « Mutualità pensioni » afferenti i periodi successivi al 31 dicembre 1996, che siano computati nel calcolo della pensione secondo il sistema

contributivo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565.

6. Per favorire la continuità della copertura assicurativa previdenziale nel caso dei lavori discontinui e negli altri casi previsti dalle disposizioni del capo II del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, nonché dei lavoratori iscritti alla Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, attraverso il concorso agli oneri contributivi previsti in caso di riscatto ovvero prosecuzione volontaria, è istituito, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), un apposito Fondo. Il Fondo è alimentato con il contributo di solidarietà di cui all'articolo 37, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché da un importo pari a lire 70 miliardi per l'anno 2001, lire 50 miliardi per l'anno 2002 e lire 27 miliardi a decorrere dall'anno 2003 a carico del bilancio dello Stato.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti modalità, condizioni e termini del concorso di cui al comma 6 agli oneri a carico del lavoratore, in materia di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione, previsti dal citato capo II del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, nonché dell'applicazione delle predette disposizioni, in quanto compatibili, anche ai periodi non coperti da contribuzione dei lavoratori iscritti alla citata Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

8. L'articolo 37, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato. L'articolo 9, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, è sostituito dal seguente:

« 3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, viene stabilita la misura di retribuzione conven-

zionale in riferimento alla quale i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, possono versare la differenza contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano usufruito dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 4, comma 3, e fino a concorrenza della medesima misura ».

9. A decorrere dal 1° gennaio 2001 la gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) è unica, ed è unico il bilancio dell'Istituto, per tutte le attività relative alle gestioni ad esso affidate, le quali conservano autonoma rilevanza economico-patrimoniale nell'ambito della gestione complessiva dell'Istituto stesso. Conseguentemente, dalla stessa data, viene meno la competenza predispositiva in materia di bilanci dei comitati di vigilanza di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni.

10. Le movimentazioni tra le gestioni dell'INPDAP di cui al comma 9 sono evidenziate con regolazioni e non determinano oneri od utili.

**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI
LEGGE**

ART. 50.

*(Disposizioni relative
al sistema pensionistico).*

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: è applicato fino alla fine del comma con le seguenti: è pari all'ultimo coefficiente di svalutazione accertato dall'ISTAT.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

50. 2. (ex 49. 41). Armani, Bono, Proietti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: secondo il meccanismo fino alla fine del

comma con le seguenti: nella misura del 100 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista

50. 1. (ex 49. 6). Bonato, Giordano, De Cesaris, Cangemi.

Al comma 1 lettera b) sostituire le parole: 90 per cento con le seguenti: 100 per cento.

Conseguentemente, alla tabella A, voce. Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

2001: — 100.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

50. 3. (ex 49. 132. e ex 49. 60)Fiori, Tringali, Proietti, Messa, Ozza, Alemanno, Benedetti Valentini.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. L'articolo 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, non si applica ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, Ministero dell'agricoltura, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 9.000;

2002: — 9.000;

2003: — 9.000.

50. 5. (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 49. 81). Giancarlo Giorgetti.

(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 7, comma 5, della legge 11 novembre 1983, n. 638, di con-

versione del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, dopo le parole: « agli operatori agricoli » sono aggiunte le seguenti: « ai pescatori, singoli o associati, assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250 ».

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 20.000;

2002: — 20.000;

2003: — 20.000.

* **50. 150.** (già 0. 9. 03. 4.) Giancarlo Giorgetti, Bono, Armani, Possa, Marras, Pezzoli, Scaltritti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 7, comma 5, della legge 11 novembre 1983, n. 638, di conversione del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, dopo le parole: « agli operatori agricoli » sono aggiunte le seguenti: « ai pescatori, singoli o associati, assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250 ».

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero delle finanze. Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 20.000;

2002: — 20.000;

2003: — 20.000.

* **50. 151.** (già 5. 88.) (ex 5. 2.). Tattarini, Rava, Ferrari.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I benefici di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per la parte previdenziale, a tutte le im-

prese di pesca che esercitano la pesca professionale.

50. 152. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) (già 10. 66.) (ex 8. 70.) Grillo, Teresio Delfino, Tassone.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001, per coloro che, prima della data di entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, hanno ottenuto la pensione, o sono stati prepensionati, con meno di 35 anni di contributi effettivi, escluso quindi i periodi figurativi, fino al raggiungimento dell'età pensionabile di vecchiaia (65 anni per uomini e 60 anni per le donne) è applicato un contributo dello 0,2 per cento sulla differenza tra il limite dei 35 anni ed il periodo effettivamente lavorato. Sono fatte salve le pensioni minime e le pensioni di invalidità civile.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai pensionati iscritti ai regimi pensionistici sostitutivi operanti presso l'INPS, l'INPDAP e l'ENPALS.

50. 6. (ex 49. 88). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Grugnetti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001, per coloro che, prima della data entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, hanno ottenuto la pensione, o sono stati prepensionati, con meno di 35 anni di contributi effettivi, escluso quindi i periodi figurativi, fino al raggiungimento dell'età pensionabile di vecchiaia (65 anni per uomini e 60 anni per le donne) è applicato un contributo dello 0,2 per cento sulla differenza tra il limite dei 35 anni ed il periodo effettivamente lavorato. Sono fatte salve le pensioni minime e le pensioni di invalidità civile.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai pensionati iscritti ai regimi pensionistici sostitutivi operanti presso l'INPS.

50. 7. (ex 49. 89). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Grugnetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001, per coloro che, prima della data di entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, hanno ottenuto la pensione con meno di 35 anni di contributi effettivi, escluso quindi i periodi figurativi, fino al raggiungimento dell'età pensionabile di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne) è applicato un contributo dello 0,2 per cento sulla differenza tra il limite dei 35 anni ed il periodo effettivamente lavorato.

50. 8. (ex 49. 86). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Grugnetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001, per coloro che, prima della data di entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, hanno ottenuto la pensione, o sono stati prepensionati, con meno di 35 anni di contributi effettivi, escluso quindi i periodi figurativi, fino al raggiungimento dell'età pensionabile di vecchiaia (65 anni per uomini e 60 anni per le donne) è applicato un contributo dello 0,2 per cento sulla differenza tra il limite dei 35 anni ed il periodo effettivamente lavorato. Sono state fatte salve le pensioni minime e le pensioni di invalidità civile.

50. 9. (ex 49. 87). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Grugnetti.

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

3. Le pensioni integrate al trattamento minimo a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei fondi esclusivi e sostitutivi dell'AGO, nonché dei fondi integrativi per i dipendenti delle aziende del gas ed esattoriali, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni per i commercianti, per gli artigiani, per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, sono aumentate di lire 200.000

mensili nel triennio 2001-2003, da corrispondersi con le seguenti decorrenze:

lire 80.000 dal 1° gennaio 2001;

lire 80.000 dal 1° gennaio 2002;

lire 40.000 dal 1° gennaio 2003.

4. In caso di trattamento pensionistico di importo mensile inferiore all'aumento, la pensione integrata al trattamento minimo viene elevata in modo da garantire un trattamento pensionistico complessivo pari al trattamento minimo più l'aumento mensile previsto a decorrere dal 1° gennaio 2001 a tutto il triennio 2001-2003. In caso di possesso di pensioni superiori al trattamento minimo ma inferiori ai limiti di cui sopra, l'aumento è attribuito fino alla concorrenza dei limiti stessi.

4-bis. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni con legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dal seguente:

« 3. Fermi restando i limiti di reddito di cui ai precedenti commi, nel caso di concorso di due o più pensioni l'integrazione di cui ai commi stessi spetta una sola volta ed è liquidata a carico della gestione che eroga la pensione diretta. Nel caso di titolarità di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione inferiori al trattamento minimo, l'integrazione al trattamento minimo è garantita sulla sola pensione diretta, sempreché non risultino superati i predetti limiti di reddito ».

Seguono compensazioni del Gruppo Comunista n. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.

50. 10. (ex 49. 25). Diliberto, Maura Cossutta, Grimaldi, Brunetti, Eduardo Bruno, Carazzi, Armando Cossutta, Galdelli, Lento, Meloni, Michelangeli, Moroni, Muzio, Ortolano, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Santoli, Strambi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. A decorrere dal 1° gennaio 2001:

a) il minimo di pensione, la pensione sociale, l'assegno sociale e l'indennità agli

invalidi civili, sono aumentati di lire 200.000 nette mensili;

b) i titolari di pensione con il minimo cristallizzato, acquisiscono il diritto all'aumento del minimo in base al reddito percepito nell'anno precedente;

c) resta cristallizzato l'importo *quo ante* - pari a 1,2 volte l'assegno sociale relativo all'importo 1999 per il diritto all'accesso alla pensione di vecchiaia con il sistema contributivo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

50. 87. (ex 49. 7). Bertinotti, Bonato, Giordano, De Cesaris.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. A decorrere dal 1° gennaio 2001 la misura minima dei trattamenti pensionistici di coloro che ricadono nelle condizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni è fissato in lire 800.000 mensili, al netto di qualsiasi ulteriore imposizione. Detta soglia è elevata a lire 900.000 nel 2002 e a lire 1.000.000 nel 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

50. 11. (ex 49. 131). Alemanno, Proietti, Tringali, Messa, Ozza, Benedetti Valentini.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: lire 80.000 mensili con le seguenti: lire 160.000 mensili.

Conseguentemente, alla medesima lettera a), sostituire le parole: lire 100.000 mensili con le seguenti: lire 200.000 mensili.

Segue compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 8.

50. 12. (ex 49. 108). Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: lire 80.000 mensili con le seguenti: lire 160.000 mensili.

Conseguentemente, alla medesima lettera a), sostituire le parole: lire 100.000 mensili con le seguenti: lire 200.000 mensili.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.

50. 13. (ex *49. 42). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole lire 20.000 mensili con le seguenti lire 40.000 mensili.

Segue compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 8.

50. 14. (ex 49. 109). Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) L'indennità speciale riservata ai ciechi ventesimisti di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, è elevata di lire 50.000 mensili.

Segue compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 8.

50. 15. (ex 49. 110). Peretti, Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai percettori di pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e ai titolari di pen-

sione integrata al trattamento minimo con reddito annuo, assoggettabile ad IRPEF, non superiore a lire 9.100.000 se di età inferiore ai settantacinque anni e con reddito annuo, non assoggettabile ad IRPEF non superiore a lire 9.400.000, se di età pari o superiore ai settantacinque anni, viene corrisposta, entro il 31 marzo di ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, in unica soluzione, la somma di lire 350.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Comunista nn. 3, 4, 10 e 17.

50. 121. (già 2. 136.) (*ex* 2. 178.) Grimaldi, Brunetti, Eduardo Bruno, Carazzi, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Diliberto, Galdelli, Lento, Meloni, Michelangeli, Moroni, Muzio, Ortolano, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Santoli, Strambi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le misure di cui al precedente comma 3 si estendono anche ai titolari di pensioni di reversibilità.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

50. 16. (*ex* 49. 130. e *ex* 49. 61) Fiori, Proietti, Tringali, Messa, Alemanno, Ozza, Benedetti Valentini.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché agli invalidi di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni; ai ciechi civili di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1970, n. 382 e successive modificazioni; ai sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 e successive modificazioni.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 1.300.000;

2002: — 1.000.000;

2003: — 750.000.

50. 18. (*ex* 49. 80). Massidda, Cuccu, Marras, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Il comma 43 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituito dal seguente:

« 43. L'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non viene erogato, in caso di concorrenza con redditi da lavoro, qualora l'invalidità sia conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, fermo restando il diritto al risarcimento dovuto a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le pensioni di inabilità e l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale sono cumulabili con la rendita liquidata a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Gli importi delle pensioni di inabilità o dell'assegno di invalidità saranno calcolati sulla base dei contributi versati dal lavoratore all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge ».

4-ter. La lettera p) del comma 1 dell'articolo 55 della legge n. 144 del 1999 è abrogata.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12.

50. 19. (*ex* 49. 95). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo, Guido Giuseppe Rossi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001, gli importi aggiuntivi alla misura della maggiorazione sociale di cui al comma 3 sono attribuiti anche ai titolari di pensione di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, all'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, e all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n.381.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: -300.000;

2002: -300.000;

2003: -300.000

50. 20. (ex 49. 48. seconda versione) Battaglia, Giacco, Caccavari.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. La pensione ai superstiti di assicurato è determinata con i criteri stabiliti dall'articolo 22, commi 3, 4 e 6 della legge 12 giugno 1984, n. 222, per le pensioni liquidate in forma retributiva, e con i criteri stabiliti dall'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per le pensioni liquidate in forma contributiva ovvero con una quota di pensione contributiva.

4-ter. Per i decessi avvenuti anteriormente al 1° dicembre 2000, la pensione ai superstiti è rideterminata con le modalità di cui al comma 4-bis con effetto dal 1° gennaio 2001.

4-quater. All'articolo 6, comma 2, della legge 12 giugno 1984, n. 222, è aggiunto il seguente capoverso: « si prescinde dal requisito di cui al numero 1) per i nuclei superstiti che comprendono figli aventi diritto alla pensione ai superstiti ».

Seguono compensazioni del Gruppo Comunista nn. 2, 7 e 8.

50. 21. (ex 49. 29). Strambi.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, titolari di pensione ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni, di importo pari o superiore al trattamento minimo, hanno diritto, a domanda, ad un assegno integrativo mensile fino a concorrenza dell'importo del trattamento minimo aumentato di un terzo. Tale assegno integrativo è reversibile, aggiuntivo all'importo in pagamento, non assorbibile dall'integrazione al minimo, escluso dal computo dei redditi previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni; esso è inoltre soggetto alla perequazione automatica ed è parte integrante del trattamento di pensione. Il beneficio di cui alla presente legge decorre dal mese successivo alla presentazione, all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), della relativa domanda e costituisce condizione di diritto acquisito fino alla data di entrata in vigore della normativa di riordino del sistema pensionistico.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 400.000;

2002: - 400.000;

2003: - 400.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

50. 22. (vedi 49. 78 e 49. 10). Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Giudice, Dell'Utri, Scaltritti, Collavini, Piva, Marras, Pezzoli, Vincenzo Bianchi, Aracu, Matranga, Santori.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente.

9-bis. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, titolari di pensione ai sensi della

legge 21 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, d'importo pari o superiore al trattamento minimo, hanno diritto, su domanda, ad un assegno integrativo mensile fino a concorrenza dell'importo del trattamento minimo aumentato di un terzo. L'assegno integrativo è reversibile ed aggiuntivo, nei limiti previsti dall'articolo 1, all'importo in pagamento, non è assorbibile dell'integrazione al minimo, è escluso dal computo dei redditi previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 è soggetto alla perequazione automatica ed è parte integrante del trattamento di pensione. Il beneficio decorre dal mese successivo alla presentazione, all'Inps, della relativa domanda e costituisce condizioni di diritto acquisito fino all'entrata in vigore della normativa di riordino del sistema pensionistico.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

50. 100. (già 53. 61.) (ex 50. 102). Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 3, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3. Sono altresì esonerati dall'assicurazione i coltivatori diretti che, raggiunta l'età pensionabile e liquidata la pensione, continuano a condurre l'azienda agricola ricadente in zona montana ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 11, 12 e 6.

50. 23. (ex 49. 90). Calzavara, Giancarlo Giorgetti, Guido Giuseppe Rossi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nelle more del riordino delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, anche nelle forme sostitutive o esclusive

della stessa, al fine di rendere tali trattamenti dignitosi per i beneficiari, è concessa ai titolari di pensioni minime, che beneficiano dell'integrazione al minimo di legge, limitatamente all'esercizio finanziario 2001, una maggiorazione *una tantum*, dell'importo annuale percepito, di lire 1.000.000 lorde.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD.

50. 24. (ex 49. 111). Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. Nelle more del riordino delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatorie per invalidità, vecchiaia e superstiti, anche nelle forme sostitutive o esclusive della stessa, al fine di rendere tali trattamenti dignitosi per i beneficiari, è concessa ai titolari di pensioni minime, che beneficiano dell'integrazione al minimo di legge, limitatamente all'esercizio finanziario 2001, una maggiorazione *una tantum*, dell'importo annuale percepito, di lire 500.000 lorde.

Segue compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 4.

50. 25. (ex 49. 112). Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nelle more del riordino delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatorie per invalidità, vecchiaia e superstiti, anche forme sostitutive o esclusive della stessa, al fine di rendere tali trattamenti dignitosi per i beneficiari, è concessa ai titolari di pensioni minime, che beneficiano dell'integrazione al minimo di legge, limitatamente all'esercizio finanziario 2001, una maggiorazione *una tantum*, dell'importo annuale percepito, di lire 250.000 lorde.

Segue compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 4.

50. 26. (ex 49. 113). Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le pensioni del Fondo pensioni lavoratori dipendenti con anzianità contributiva superiore a 780 contributi settimanali, con esclusione dei versamenti volontari, liquidate con un importo inferiore al minimo, cristallizzate o integrate al minimo aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1989, vengono riliquidate, a far tempo dal 1 gennaio 2001, attribuendo ad esse un importo superiore al trattamento minimo in misura di lire 200.000 mensili per ogni anno di contribuzione versata oltre i 15 anni. Alle pensioni indicate nel presente comma viene comunque garantito un aumento di lire 50.000 mensili superiore al trattamento minimo.

Seguono compensazioni del Gruppo Comunista nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.

50. 30. (ex 49. 24). Diliberto, Maura Cosutta, Grimaldi, Brunetti, Eduardo Bruno, Carazzi, Armando Cossutta, Galdelli, Lento, Meloni, Michelangeli, Moroni, Muzio, Ortolano, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Santoli, Strambi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 3, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera:

e) la maggiorazione attribuita agli ex combattenti a norma dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.

Seguono compensazioni del Gruppo Comunista n. 4, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.

50. 31. (ex 49. 28). Strambi.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Al primo periodo del comma 185 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre

1996, n. 662, le parole « in deroga al regime di non cumulabilità di cui al comma 189 » sono abrogate.

5-ter. I commi 189, 190 e 216 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 sono abrogati.

5-quater. Ai trattamenti di pensione di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, liquidati nel periodo dal 30 settembre 1996 fino alla data di acquisto di efficacia delle norme della presente legge, si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dal comma 8 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, se già non applicate in forza di norme derogatorie.

5-quinquies. Gli enti previdenziali interessati provvederanno a ricalcolare d'ufficio le differenze economiche, qualora risultassero dovute, fra l'ammontare degli importi computati in base alla presente legge e l'ammontare degli importi già liquidati nel periodo sopra citato dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi sulla base delle abrogate disposizioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

50. 32. (ex 49. 96). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Paolo Colombo, Guido Giuseppe Rossi.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Al primo periodo del comma 185 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « , in deroga al regime di non cumulabilità di cui al comma 189 », sono soppresse.

5-ter. I commi 189, 190 e 216 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono abrogati.

5-quater. Ai trattamenti di pensione di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi e delle forme di essa sostitutive, nonché ai trattamenti an-

ticipati di anzianità delle forme esclusive della medesima, liquidati nel periodo dal 30 settembre 1996 fino alla data di cui all'articolo 2 della presente legge, si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 7 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dai commi 9 e 10 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, se già non applicate in forza di norme derogatorie.

5-quinquies. Gli enti previdenziali interessati provvedono a ricalcolare d'ufficio le differenze economiche, eventualmente dovute, fra l'ammontare degli importi computati in base alla presente legge e l'ammontare degli importi già liquidati nel periodo citato al comma 3 ai lavoratori dipendenti ed ai lavoratori sulla base delle disposizioni abrogate con la presente legge.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

50. 61. (*ex* 49. 33). Teresio Delfino, Volontè, Cutrufo, Grillo, Tassone.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Dopo l'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 45, è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. - (*Cumulo dei periodi di contribuzione*). - 1. I lavoratori che siano o siano stati iscritti ad una o più casse di previdenza libero-professionale o al fondo pensioni lavoratori dipendenti o ad una delle gestioni dei lavoratori autonomi ovvero ad uno dei fondi sostitutivi o esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in alternativa alla facoltà di ricongiunzione, prevista dall'articolo 1 e ove non risulti acquisito il diritto a pensione autonoma in nessuna di tali gestioni, possono chiedere il cumulo dei periodi di contribuzione a qualsiasi titolo acquisiti come utili presso altra o altre delle sopracitate gestioni previdenziali, ai fini del conseguimento del diritto alla pensione stessa. Il cumulo parziale delle posizioni contributive non è ammesso. Il cumulo deve essere richiesto nella gestione pensionistica di più recente

iscrizione; la facoltà di richiedere il cumulo può essere esercitata anche dai superstiti dell'assicurato. I requisiti amministrativi per il conseguimento del diritto a pensione sono, in ogni caso, quelli previsti dalla disciplina in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Il requisito sanitario richiesto per l'erogazione dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità è quello previsto dalla normativa vigente nella gestione di più recente iscrizione. L'importo della pensione è costituito dalla somma delle singole quote calcolate sulle anzianità maturate nelle singole gestioni e secondo le norme vigenti nelle gestioni stesse alla data di decorrenza della pensione. La gestione di più recente iscrizione è tenuta ad erogare il trattamento pensionistico unico, previa comunicazione da parte delle altre gestioni, sui cui grava l'onere delle rispettive quote, dei relativi importi. Sono fatti salvi, in ogni caso, il trattamento minimo e gli aumenti di perequazione automatica delle pensioni da accordare secondo le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, il cui onere deve essere ripartito in proporzione alle quote a carico delle singole gestioni ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 5, 6, 11, 12, 7, 8 e 9.

50. 34. (*ex* 49. 100). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Paolo Colombo, Guido Giuseppe Rossi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Dopo il comma 6-bis dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è aggiunto il seguente:

« 6-ter. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 6 e 6-bis non si applicano nei confronti dei titolari di pensione di anzianità che, per un periodo massimo di 51 giorni all'anno, prestino servizio alle dipendenze di aziende agricole ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 11 e 6.

50. 35. (*ex* 49. 97). Guido Giuseppe Rossi, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Dopo il comma 6-bis dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, il seguente:

« 6-ter. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 6 e 6-bis non si applicano nei confronti dei titolari di pensione di anzianità che, per un periodo massimo di 51 giorni all'anno, prestano servizio alle dipendenze di titolare di impresa agricola, per la raccolta di specifici prodotti agricoli, la cui maturazione e raccolta avviene in un limitato periodo di tempo ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 11 e 6.

50. 36. (ex 49. 98). Guido Giuseppe Guido Giuseppe Rossi, Giancarlo Giorgetti, Pezzoli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. I periodi di impiego nelle attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 468 del 1997 sono utili ai fini dei benefici di cui all'articolo 12, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. da 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11.

50. 37. (ex 49. 101). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Covre, Grugnetti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 468 del 1997 si applicano anche ai lavoratori utilizzati alle condizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. da 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11.

50. 38. (ex 49. 102). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Covre, Grugnetti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001, ai titolari di pensioni spetta l'integrazione al trattamento minimo, indipendentemente dal reddito del coniuge. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente disposizioni.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 3 e 6.

50. 39. (ex 49. 104). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Paolo Colombo, Covre, Grugnetti.

Sopprimere i commi 6 e 7.

50. 40. (ex 49. 105). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Grugnetti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Per coloro che sono soggetti al contributo alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, qualora al momento della maturazione dei requisiti pensionistici la rendita non superi lire 250.000 mensili, l'intero ammontare viene erogato in forma di capitale.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

50. 41. (ex 49. 106). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Grugnetti.

Dopo al comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis: Dopo il comma 2, articolo 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è introdotto il seguente comma 2-bis:

L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria è altresì concessa in presenza dei requisiti di cui al comma 3, articolo 1, della legge 18 febbraio 1983, n. 47.

50. 42. (ex 49. 137). Lucà, Stelluti, Chiusoli, Buglio, Penna, Delbono, Giacco, Ruzzante, Battaglia.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

8-bis. Al fine di incentivare la diffusione dei fondi pensione « etici, socialmente ed ecologicamente responsabili », di seguito denominati Fondi etici, come definiti alla successiva lettera b), viene stabilita una loro tassazione inferiore di 1,5 punti percentuali rispetto al regime tributario previsto per il Fondi pensione previsti dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni;

8-ter. I fondi pensione etici sono quei fondi che dichiarano, tra i criteri guida degli investimenti criteri morali orientati su imprese che:

1) adottano politiche virtuose in tema di rispetto dell'ambiente;

2) rispettano i diritti umani e in particolare bandiscono lo sfruttamento del lavoro minorile e infantile;

3) favoriscano lo sviluppo dell'occupazione;

4) rispettano l'etica professionale nella conduzione degli affari;

5) non investano nel settore degli armamenti, del gioco d'azzardo, della pornografia;

6) non praticano sperimentazioni non rispettose della salute e del benessere degli animali;

8-quater. La Banca d'Italia è demandata ad emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un regolamento specifico sui fondi pensione etici, socialmente ed ecologicamente responsabili che definisca tra l'altro:

a) le modalità di definizione dei criteri etici, ecologicamente e socialmente responsabili prevedendo le forme opportune di coinvolgimento degli utenti del fondo e le modalità della pubblicizzazione di tali criteri di scelta una volta definiti;

b) le modalità di elezione e funzionamento di un comitato etico del fondo pensione, e di una sua struttura di supporto, che possa effettuare le scelte ope-

rativa di investimento relative ai criteri di scelta in modo efficace, efficiente e trasparente;

c) le modalità di compilazione delle liste di esclusione, da aggiornare e verificare con tempestività, le modalità di comunicazione dell'esclusione alle società o imprese interessate e la codifica di una procedura per consentire alle società di eliminare le cause di esclusione.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 20.000;

2002: — 20.000;

2003: — 20.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi.

50. 98. (ex 49. 66) Scalia, Gardiol, De Benetti, Paissan.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

8-bis. Le pensioni dirette civili e militari dello Stato, che abbiano avuto origine prima del 1° luglio 1990, vengono incrementate del 45 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000; con pari decorrenza, vengono incrementate del 40 per cento le medesime pensioni che abbiano avuto origine prima degli anni 1991 e seguenti fino all'avvento del nuovo regime pensionistico instaurato con la legge 8 agosto 1995, n. 335. Per i militari che abbiano fruito dei benefici di cui alle norme della legge 19 maggio 1986, n. 224, e della legge 27 dicembre 1990, n. 404, riguardanti l'indennità di ausiliaria, la concessione del beneficio è condizionata all'avvenuto termine del periodo di ausiliaria entro 1° luglio 1990. Le pensioni di reversibilità, che siano originate da pensioni dirette aventi la medesima decorrenza, sono soggette ai medesimi benefici.

8-ter. Le pensioni militari di soggetti che, all'atto del collocamento in quie-

scenza, percepivano indennità d'impiego operativo vengono incrementate, a decorrere dal 1° gennaio 2000, dei seguenti importi:

a) lire 450.000 se si tratta di pensioni dirette e se i titolari sono stati collocati a riposo prima del 2 gennaio 1979;

b) lire 350.000 se si tratta di pensioni dirette e se i titolari sono stati collocati a riposo dopo il 2 gennaio 1979 e prima del 1° gennaio 1982.

8-*quater*. Le pensioni di reversibilità, che siano originate da pensioni dirette aventi le medesime decorrenze di cui al decimo comma, sono incrementate rispettivamente di lire 270.000 e di lire 210.000 mensili.

8-*quinquies*. A decorrere dal 1° gennaio 2000 sono abolite le disposizioni dell'articolo 1, quarantunesimo comma, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella parte relativa alla cumulabilità degli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti con i redditi dei beneficiari, nonché nella tabella F allegata alla medesima legge.

8-*sexies*. A decorrere dal 1° gennaio 2000, su tutti i trattamenti pensionistici interessati dal tredicesimo comma dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997 sono conteggiate per intero le perequazioni automatiche al costo della vita disposte per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

50. 43. (*ex* 49. 32). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-*bis*. L'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che il differimento di ulteriori quattro mesi dei termini di accesso al trattamento di anzianità stabilito per i lavoratori autonomi dal successivo comma 8, trova applicazione esclusivamente nel

periodo temporale che va dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

50. 45. (*ex* 49. 50 e 49. 51). Pezzoli, Marras, Scarpa Bonazza Buora, Vitali, Bono, Mazzocchi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-*bis*. L'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che il differimento di ulteriori quattro mesi dei termini di accesso al trattamento di anzianità stabilito per i lavoratori autonomi dal successivo comma 8, trova applicazione esclusivamente nel periodo temporale che va dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

50. 46. (*ex* 49. 36). Delfino Teresio, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-*bis*. L'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che il differenziamento di ulteriori quattro mesi dei termini di accesso al trattamento di anzianità stabilito per i lavoratori autonomi dal successivo comma 8, trova applicazione esclusivamente nel periodo temporale che va dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

50. 48. (*ex* 49. 82). Martinelli, Chiappori, Stefani, Giancarlo Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-*bis*. L'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che il differimento di ulteriori quattro mesi dei termini di accesso al trattamento di anzianità stabilito per i lavoratori autonomi dal successivo comma

8, trova applicazione esclusivamente nel periodo temporale che va dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

50. 49. (ex 49. 85). Giancarlo Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto che maturano dal 1° gennaio 2001 possono essere utilizzate per il finanziamento delle forme di previdenza complementare previste dalla contrattazione collettiva, secondo le modalità stabilite da quest'ultima.

50. 50. (ex 49. 136). Pace.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto che maturano dal 1° gennaio 2001 possono essere utilizzate per il finanziamento delle forme di previdenza complementare previste dalla contrattazione collettiva, secondo le modalità stabilite da quest'ultima.

Segue compensazione Gruppo Forza Italia n. 1.

50. 71. (ex 49. 69). Prestigiacomo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, si applicano al personale collocato a riposo successivamente alla data del 1° gennaio 1995.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

50. 51. (ex 49. 44). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Al personale collocato a riposo a decorrere dal 1° gennaio 1995 e che non ha ottenuto i benefici di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, si applicano, in quanto non goduti, i benefici di cui all'articolo 2, comma 12, 13 e 20 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

50. 70. (ex 49. 52). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. L'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, si interpreta nel senso che la costituzione di rendita vitalizia reversibile per l'omissione di contributi prescritti può essere richiesta anche dai titolari, dai soci e dai collaboratori dell'impresa, nel rispetto dei principi stabiliti dalle norme vigenti.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

50. 52. (ex 49. 45). Mazzocchi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. L'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, si interpreta nel senso che la costituzione di rendita vitalizia reversibile per l'omissione di contributi prescritti può essere richiesta anche dai titolari, dai soci e dai collaboratori dell'impresa, nel rispetto dei principi stabiliti dalle norme vigenti.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

50. 53. (ex 49. 76). Alessandro Rubino, Possa, Conte, Masiero, Scaltritti, Prestigiacomo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Il rapporto percentuale fra la pensione e la retribuzione può raggiungere

la quota massima dell'80 per cento e si applica ai lavoratori dipendenti che facciano valere una anzianità contributiva non inferiore a 40 anni. Per il periodo eccedente 40 anni interi di contribuzione pensionistica, il lavoratore e il datore di lavoro non versano alcuna quota.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-CDU.

50. 86. (ex 48. 5 seconda versione) Teresio Delfino, Volontè, Grillo, Cutrufo, Tassone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Alla fine del comma dell'articolo 25 della legge 26 luglio 1984, n. 413 aggiungere il seguente periodo: « Tale prolungamento è riconosciuto anche in caso di trasferimento delle posizioni contributive ad altre gestioni pensionistiche, ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 luglio 1979, n. 29 ».

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

2001 - 480;

2002 - 320;

2003 - 240.

50. 92. (ex 49. 31). Giacalone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001, il comma 4 dell'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è abrogato.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 300.000;

2002: - 300.000;

2003: - 300.000.

50. 99. (ex 49. 3). Borrrometi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Il comma 189 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è abrogato.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

50. 62. (ex 49. 54). Armani, Bono.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Al comma 11 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è soppresso il secondo periodo.

50. 63. (ex 49. 118). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Paolo Colombo, Covre, Grugnetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Al comma 11, dell'articolo 22, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, *sostituire le parole:* del 5 per cento annuo *con le seguenti:* dell'interesse legale annuo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

50. 64. (ex 49. 119). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Paolo Colombo, Covre, Grugnetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Al comma 11, dell'articolo 22, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, *dopo le parole:* 5 per cento annuo *sono aggiunte le seguenti:* a condizione che gli stessi lavoratori extracomunitari abbiano un'anzianità contributiva di almeno 5 anni.

50. 65. (ex 49. 120). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Paolo Colombo, Covre, Grugnetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Al comma 11, dell'articolo 22, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, *dopo le parole: 5 per cento annuo sono aggiunte le seguenti:* in presenza dei requisiti di anzianità contributiva indicati nella colonna 2 tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335.

50. 66. (ex 49. 121). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Paolo Colombo, Covre, Grugnetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « fino a tutto il 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a tutto il 1999 »;

b) al comma 1, primo periodo, le parole: « 31 ottobre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2001 »;

c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: « la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999 »;

d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale ».

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

50. 67. (ex 49. 77). Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Giudice, Dell'Utri, Scaltritti, Collavini, Piva, Marras, Pezzoli.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

8-bis. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, è abrogato.

8-ter. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

1-bis. Gli oneri di cui alla lettera e-bis) del comma 1 sono integralmente deducibili per i soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421«.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

50. 68. (ex 49. 34). Volontè, Teresio Del-fino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. All'articolo 7, comma 5, della legge 11 novembre 1983, n. 638, di conversione del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 dopo le parole: « Agli operai agricoli » sono aggiunte le seguenti: « ai pescatori singoli o associati, assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250 a decorrere dal 2001 ».

Conseguentemente alla Tabella C legge 385 del 1978 apportare le seguenti variazioni:

2001: — 5.000;

2002: — 10.000;

2003: — 15.000.

50. 69. (ex 49. 125). Scaltritti, Marras, Amato, Scarpa Bonazza Buora, Collavini, De Ghislanzoni, Leone, Pezzoli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. I periodi di studio e di ricerca, quale borsista del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Università, in qualsiasi momento effettuati, sono riscattabili, a domanda, mediante il versamento di quanto allora dovuto in considerazione della retribuzione lorda percepita, più la rivalutazione legale, ovvero il versamento della

riserva matematica secondo le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazione.

50. 102. (ex 49. 59). Benedetti Valentini, Bono.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Per il periodo eccedente 40 anni interi di contribuzione ai fini pensionistici, il lavoratore non versa alcuna quota a ciò destinata. Parimenti, per il periodo eccedente i 40 anni di contribuzione pensionistica, il datore di lavoro non versa a tal fine alcuna quota.

Seguono compensazioni del Gruppo UDEUR.

50. 91. (ex 49. 65). Manzione, Apolloni, De Franciscis, Del Giudice, Ricci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. A decorrere dall'anno 2001 le pensioni privilegiate ordinarie, concesse ai sensi dell'articolo 64 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella misura indicata negli articoli 65, 66 e 67 del medesimo testo unico, hanno carattere prevalentemente risarcitorio e sono esenti da ogni imposta per il 75 per cento dell'importo dall'IRPEF.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.

50. 75. (ex 49. 72). Prestigiacomo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. A decorrere dall'anno 2001 le pensioni privilegiate ordinarie, concesse ai sensi dell'articolo 64 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella misura indicata negli articoli 65, 66 e 67 del medesimo testo unico, hanno ca-

rattere prevalentemente risarcitorio e sono esenti per il 50 per cento dell'importo dall'IRPEF.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.

50. 76. (ex 49. 73). Prestigiacomo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Nel caso di morte del titolare di pensione diretta il debito residuo dell'onere di ricongiunzione di cui agli articoli 1, commi 2, 3 e 4 della legge e febbraio 1979, n. 29 per le rate non ancora scadute si considera estinto.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 200.000;

2002: — 200.000;

2003: — 200.000.

50. 77. (ex 49. 79). Possa.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Le donne lavoratrici che hanno lavorato per un periodo di tempo tale da non consentire il completamento dei versamenti contributivi minimi di legge ai fini pensionistici, hanno facoltà di richiedere la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati dell'interesse legale annuo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. da 1 a 12.

50. 78. (ex 49. 107). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Paolo Colombo, Covre, Grugnetti, Santandrea, Alborghetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Ai soggetti che abbiano prestato attività lavorativa è riconosciuta la facoltà di richiedere la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati dell'interesse legale annuo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. da 1 a 12.

50. 79. (ex 49. 117). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Paolo Colombo, Covre, Grugnetti, Santandrea, Alborghetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Ai soggetti che abbiano prestato attività lavorativa è riconosciuta la facoltà di richiedere la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. da 1 a 12.

50. 80. (ex 49. 116). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Paolo Colombo, Covre, Grugnetti, Santandrea, Alborghetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. I soggetti, che siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che alla data del 31 dicembre 1992 abbiano completato i versamenti minimi di legge, hanno facoltà di richiedere la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati dell'interesse legale annuo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. da 1 a 12.

50. 81. (ex 49. 115). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Paolo Colombo, Covre, Grugnetti, Santandrea, Alborghetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. I soggetti, che siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che alla data del 31 dicembre 1992 abbiano completato i versamenti minimi di legge, hanno facoltà di richiedere la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. da 1 a 12.

50. 82. (ex 49. 114). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Paolo Colombo, Covre, Grugnetti, Santandrea, Alborghetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Ai soggetti che siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che alla data del 31 dicembre 1992 abbiano completato i versamenti di legge all'INPS non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, come modificati dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

50. 110. (ex 49. 103. seconda versione) Michielon, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Paolo Colombo, Covre, Grugnetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Ai lavoratori dipendenti delle aziende agricole, delle imprese commerciali all'ingrosso, delle cooperative, del comparto agrumicolo sono riconosciuti fino al 31 dicembre 2000:

a) per i lavoratori a tempo indeterminato, il trattamento di integrazione salariale di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) Per i lavoratori a tempo determinato e per gli avventizi, ai fini previdenziali ed assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell'anno 2000, il numero

di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate riconosciute nell'anno precedente.

Conseguentemente, all'articolo 76, aggiungere il seguente comma:

1-bis: All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 6, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi. In conseguenza sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del decreto-legge medesimo, nonché sostituire all'articolo 3 comma 144 lettera e) della legge del 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.

50. 83. (ex 49. 122). Cangemi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Le lavoratrici e i lavoratori utilizzati nei progetti di utilità collettiva ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive proroghe, possono usufruire di un contributo pari al 50 per cento dell'onere relativo alla copertura previdenziale del periodo compreso dall'inizio dell'attività, ai sensi della suddetta normativa, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente all'articolo 76 aggiungere il seguente comma:

1-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 6, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi. In conseguenza sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del decreto-legge medesimo, nonché sostituire all'articolo 3 comma 144 lettera e) della

legge del 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.

50. 84. (ex 49. 123). Cangemi.

Aggiungere in fine il seguente comma:

8-bis. Il trattamento di pensione sociale stabilito dalla legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni, alle condizioni ivi previste, si applica, con decorrenza dal 1° gennaio 1997, ai cittadini italiani privi di reddito e di mezzi di sussistenza, residenti all'estero. Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, nell'ambito della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, istituita presso l'Istituto stesso dall'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, è acceso il conto per le pensioni sociali dei cittadini italiani residenti all'estero, ai sensi dell'articolo della presente legge. Ai fini della presente legge, lo Stato provvede annualmente alla intera copertura del conto di cui all'articolo 2, con propri stanziamenti iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Ai fini della concessione del trattamento di pensione sociale ai sensi dell'articolo 1, ciascun cittadino italiano residente all'estero, documentando la mancanza di reddito e di mezzi di sussistenza, presenta domanda su carta libera all'Istituto nazionale della previdenza sociale tramite la più vicina rappresentanza consolare o diplomatica italiana che, compiuti i necessari accertamenti, la inoltra con proprio parere e, nel contempo, predispone per ogni circoscrizione un apposito registro con le indicazioni essenziali per la individuazione del soggetto e della decorrenza del provvedimento concessivo.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

50. 85. (ex 49. 56). Tremaglia, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 50.200
DEL GOVERNO

All'emendamento 50.200, sopprimere il secondo periodo.

0. 50. 200. 1. Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

11. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall'articolo 59, comma 31, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata per l'anno 2001 la spesa di lire 3 miliardi, da iscriversi in apposita unità previsionale di base del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I fondi pensione possono acquisire a titolo gratuito partecipazioni della società per azioni costituita ai sensi della medesima norma.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale apportare la seguente variazione.

2001: — 3.000.

50. 200. Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 50 aggiungere il seguente:

ART. 50-bis. (Regime tributario degli enti gestori privati di forme obbligatorie di previdenza e assistenza). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, agli enti gestori privati di forme obbligatorie di previdenza e assistenza si applica il regime tributario dei fondi pensione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001, agli enti di cui al comma 1, il cui patrimonio sia direttamente investito in immobili, si applica il regime tributario di cui all'articolo 14-ter del decreto legislativo 21 aprile

1993, n. 124, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47. In tal caso, l'aliquota dell'imposta sostitutiva è fissata nella misura dello 0,50 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

50. 06. (ex 49. 016). Antonio Pepe, Benvenuto, Contento, Pace, Rabbito, Marongiu, Leone, De Franciscis, Frosio Roncalli, Colucci.

Dopo l'articolo 50 aggiungere il seguente:

ART. 50-bis. (Regime tributario degli enti gestori privati di forme obbligatorie di previdenza e assistenza). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, agli enti gestori privati di forme obbligatorie di previdenza e assistenza si applica il regime tributario dei fondi pensione di cui agli articoli 14 e 14-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificati dall'articolo 5, comma i e dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001, agli enti di cui al comma 1 si applica il regime tributario di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

50. 07. (ex 49. 013). Antonio Pepe, Benvenuto, Contento, Pace, Rabbito, Marongiu, Leone, De Franciscis, Frosio Roncalli, Colucci.

Dopo l'articolo 50 aggiungere il seguente:

ART. 50-bis. (Obbligo di iscrizione al Fondo di previdenza del personale addetto alle esattorie). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, sono, inoltre, obbligatoriamente iscritti al Fondo di previdenza del personale addetto alle esattorie di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni:

a) il personale dipendente dai soggetti iscritti all'Albo per l'accertamento e riscos-

sione delle entrate degli enti locali di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

b) coloro che esercitano attività complementari e/o accessorie appaltabili relative ai servizi esattoriali e ai servizi di cui alla precedente lettera a);

c) il personale comunque comandato o distaccato da altre aziende purché il rapporto di lavoro sia di fatto continuativo e subordinato alle direttive dell'azienda in cui opera.

2. Rimane fermo quanto stabilito dall'articolo 8 e 9, comma 1, della legge n. 377 del 1958.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

50. 08. (ex 49. 06). Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 50 aggiungere il seguente:

ART. 50-bis. (Fondo di previdenza del personale addetto alle esattorie). — 1. Nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale, conseguenti all'applicazione dei decreti legislativi di attuazione della legge 28 settembre 1998, n. 337, relativi al personale dipendente dai concessionari della riscossione, l'utilizzo dell'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistenti alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, deve intendersi riferito a quello relativo alla gestione separata del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2, comma 1, n. 2 della legge n. 377 del 1958.

2. La disposizione di cui al comma che precede è subordinata all'emanazione del decreto legislativo per l'armonizzazione della disciplina previdenziale e del trattamento di fine rapporto del personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette con quella dell'assicurazione generale obbligatoria, indicato all'ar-

ticolo 59, comma 3, legge 27 dicembre 1997, n. 449, da attuarsi entro e non oltre il 31 marzo 2001.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

50. 09. (ex 49. 015). Lembo.

Dopo l'articolo 50 aggiungere il seguente:

ART. 50-bis. (Fiscalità della previdenza complementare). — 1. All'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 le parole « dell'11 per cento » sono sostituite con le altre: « del 6,5 per cento ».

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti riduzioni in misura proporzionale di tutte le rubriche:

2001: 1.000.000;

2002: 1.000.000;

2003: 1.000.000.

50. 010. (ex 49. 012). Cambursano.

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis. (Previdenza complementare). — 1. Al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166 e parole: « nella misura del dieci per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del cinque per cento ».

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 75.000;

2002: — 75.000;

2003: — 75.000.

50. 018. (già 61. 01.) (ex 58. 0. 1). Testa.

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis (*Totalizzazione dei periodi assicurativi*). 1. Al lavoratore, che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni. La predetta facoltà opera in favore dei superstiti di assicurato, ancorché quest'ultimo sia deceduto prima del compimento dell'età pensionabile.

2. Nei casi previsti dal comma 1 ciascuna gestione previdenziale verifica la sussistenza del diritto alla pensione e determina la misura del trattamento a proprio carico sulla base dei requisiti e secondo i criteri stabiliti dal proprio ordinamento. Per le pensioni o quote delle medesime da liquidare con il sistema retributivo, il predetto importo a carico di ciascuna gestione è ottenuto applicando all'importo teorico risultante dalla somma dei diversi periodi assicurativi un coefficiente pari al rapporto tra l'anzianità contributiva accreditata nella gestione stessa e l'anzianità contributiva accreditata a favore dell'interessato nel complesso delle gestioni previdenziali. I trattamenti liquidati dalle singole gestioni costituiscono altrettante quote di un'unica pensione che è soggetta a rivalutazione e viene integrata al trattamento minimo secondo l'ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore. Qualora il lavoratore abbia il diritto al cumulo dei periodi assicurativi di cui al comma 1 e si sia avvalso della facoltà di ricongiunzione dei periodi contributivi, il medesimo può optare, fino alla conclusione

del relativo procedimento, per la totalizzazione dei periodi stessi. In caso di esercizio dell'opzione, la gestione previdenziale competente provvede alla restituzione degli importi già versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali.

3. Con uno o più decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 11.

* **50. 016** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) (già 36. 30). (ex 49.022). Innocenti, Cordoni, Delbono, Ricci, Treu, Strambi, Gasperoni.

(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole: di lire 515 miliardi per l'anno 2001, lire 2.455,7 miliardi per l'anno 2002 e lire 4.238,6 miliardi per l'anno 2003, *con le seguenti:* di lire 465 miliardi per l'anno 2001, lire 2.405,7 miliardi per l'anno 2002 e lire 4.183,6 miliardi per l'anno 2003.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis. (*Totalizzazione dei periodi assicurativi*). 1. Al lavoratore, che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni. La predetta facoltà opera

in favore dei superstiti di assicurato, ancorché quest'ultimo sia deceduto prima del compimento dell'età pensionabile.

2. Nei casi previsti dal comma 1 ciascuna gestione previdenziale verifica la sussistenza del diritto alla pensione e determina la misura del trattamento a proprio carico sulla base dei requisiti e secondo i criteri stabiliti dal proprio ordinamento. Per le pensioni o quote delle medesime da liquidare con il sistema retributivo, il predetto importo a carico di ciascuna gestione è ottenuto applicando all'importo teorico risultante dalla somma dei diversi periodi assicurativi un coefficiente pari al rapporto tra l'anzianità contributiva accreditata nella gestione stessa e l'anzianità contributiva accreditata a favore dell'interessato nel complesso delle gestioni previdenziali. I trattamenti liquidati dalle singole gestioni costituiscono altrettante quote di un'unica pensione che è soggetta a rivalutazione e viene integrata al trattamento minimo secondo l'ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore. Qualora il lavoratore abbia il diritto al cumulo dei periodi assicurativi di cui al comma 1 e si sia avvalso della facoltà di ricongiunzione dei periodi contributivi, il medesimo può optare, fino alla conclusione del relativo procedimento, per la totalizzazione dei periodi stessi. In caso di esercizio dell'opzione, la gestione previdenziale competente provvede alla restituzione degli importi già versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali.

3. Con uno o più decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 11.

50. 017 (Testo così modificato nel corso della seduta) (già 36. 31). (ex 49. 022). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo.

(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole: di lire 515 miliardi per l'anno 2001, lire 2455,7 miliardi per l'anno 2002 e lire 4238,6 miliardi per l'anno 2003, *con le seguenti:* di lire 485 miliardi per l'anno 2001, lire 2425,7 miliardi per l'anno 2002 e lire 4200,6 miliardi per l'anno 2003.

Conseguentemente, all'articolo 49, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Nel caso di morte del titolare di pensione diretta il debito residuo dell'onere di ricongiunzione di cui agli articoli 1, comma 3 e 2, comma 4, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 per le rate non ancora scadute si considera estinto.

50. 020. (ex 36. 20. ex 34. 27.) Guerzoni, Loddo, Cordoni, Lombardi, Strambi, Gardiol, Ricci.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
50.015 DEL GOVERNO

All'articolo aggiuntivo 50.015, comma 1, sostituire le parole: 25.000 mensili *fino alla fine del comma con le seguenti:* 200.000 mensili.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

0. 50. 015. 15. De Cesaris, Giordano, Bonato, Cangemi.

All'articolo aggiuntivo 50.015, comma 1, sostituire le parole: 25.000 mensili *con le seguenti:* 100.000 mensili.

Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo, sostituire le parole: 40.000 mensili *con le seguenti:* 100.000 mensili.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

0. 50. 015. 4. Bono.

All'articolo aggiuntivo 50.015, comma 1, sostituire le parole: 25.000 mensili con le seguenti: 50.000 mensili.

Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo, sostituire le parole: 40.000 mensili con le seguenti: 80.000 mensili.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

0. 50. 015. 7. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

All'articolo aggiuntivo 50.015, comma 2, sopprimere la lettera b).

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

0. 50. 015. 3. Gazzara, Vito.

All'articolo aggiuntivo 50.015, comma 3, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di lire 200.000 mensili.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

0. 50. 015. 11. De Cesaris, Giordano, Bonato, Cangemi.

All'articolo aggiuntivo 50.015, comma 4, sostituire le parole da: con età pari fino a: sono corrisposti con le seguenti: il beneficio di lire 200.000 mensili è corrisposto.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

0. 50. 015. 10. De Cesaris, Giordano, Bonato, Cangemi.

All'articolo aggiuntivo 50.015, comma 5, alinea, sostituire le parole: 20.000 mensili con le seguenti: 200.000 mensili.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

0. 50. 015. 14. De Cesaris, Giordano, Bonato, Cangemi.

All'articolo aggiuntivo 50.015, comma 5, alinea, sostituire le parole: 20.000 mensili con le seguenti: 100.000 mensili.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

0. 50. 015. 5. Selva, Bono.

All'articolo aggiuntivo 50.015, comma 5, alinea, sostituire le parole: 20.000 mensili con le seguenti: 50.000 mensili.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

0. 50. 015. 8. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

All'articolo aggiuntivo 50.015, comma 5, sopprimere la lettera b).

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

0. 50. 015. 1. Gazzara, Vito.

All'articolo aggiuntivo 50.015, comma 6, primo periodo, sostituire le parole: lire 300.000 annue con le seguenti: lire 3.123.900.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

0. 50. 015. 17. Teresio Delfino, Volonté, Tassone, Grillo, Cutrufo.

All'articolo aggiuntivo 50.015, comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: 300.000 annue fino a: corrisposte nell'anno con le seguenti: 200.000 mensili.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

0. 50. 015. 13. De Cesaris, Giordano, Bonato, Cangemi.

All'articolo aggiuntivo 50.015, comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 300.000 annue con le seguenti: 1.200.000 annue.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

0. 50. 015. 6. Selva, Bono.

All'articolo aggiuntivo 50.015, comma 6, primo periodo, sostituire le parole: lire 300.000 annue con le seguenti: lire 650.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

0. 50. 015. 16. Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo.

All'articolo aggiuntivo 50.015, comma 6, lettera b), sopprimere le parole da: né redditi, fino alla fine del comma.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

0. 50. 015. 2. Gazzara, Vito.

All'articolo aggiuntivo 50.015, comma 7, sostituire le parole: 300.000 annue con le seguenti: 200.000 mensili.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

0. 50. 015. 12. De Cesaris, Giordano, Bonato, Cangemi.

All'articolo aggiuntivo 50.015, aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2120 del codice civile, qualora, in relazione a quanto previsto dagli articoli 4 e 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e dal decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430, i contratti collettivi di lavoro provinciali e regionali disciplinino il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari dei dipendenti pubblici cui si applicano i medesimi contratti, prevedendo l'adesione ai fondi pensione a base regionale previsti dalle leggi regionali in materia di previdenza, agli enti pubblici rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi suddetti non si

applicano le corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali e delle normative statali, anche ai fini dei relativi obblighi contributivi nei confronti dell'INPDAP. Con nonne adottate ai sensi dell'articolo 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e dell'articolo 48-bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Interventi sulle pensioni minime, pensioni, assegni sociali e trattamento di fine rapporto.

0. 50. 015. 9. Zeller, Brugger, Caveri, Detomas, Widmann.

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis. (*Interventi sulle pensioni minime, pensioni e assegni sociali*). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, è concessa ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 una maggiorazione di importo pari a lire 25.000 mensili per i titolari con età inferiore a settantacinque anni e di lire 40.000 mensili per i titolari con età pari o superiore a settantacinque anni.

2. La maggiorazione di cui al comma 1 è corrisposta, su domanda, a condizione che la persona:

a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della maggiorazione di cui al comma 1;

b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale comprensiva della maggiorazione di cui al comma 1 e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si pro-

cede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere *a)* e *b)*, l'aumento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi. Agli effetti dell'aumento di cui al presente articolo, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dai trattamenti di famiglia.

3. Per i titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il beneficio di cui al comma 1 è concesso ad incremento della misura di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.

4. Per soggetti titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS, ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e per i ciechi civili con età pari o superiore a 65 anni titolari dei relativi trattamenti pensionistici i benefici di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo sono corrisposti tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2001 è concessa una maggiorazione di 20.000 lire mensili per tredici mensilità della pensione ovvero dell'assegno di invalidità a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età inferiore a sessantacinque anni, a condizione che la persona titolare:

a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della predetta maggiorazione;

b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera *a)*, né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale comprensiva della predetta maggiorazione e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni

a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

6. A decorrere dall'anno 2001, a favore dei soggetti che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni, il cui importo complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, non superi il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, è corrisposto un importo aggiuntivo pari a lire 300000 annue. Tale importo aggiuntivo è corrisposto dall'Inps in sede di erogazione della tredicesima mensilità ovvero dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno e spetta a condizione che il soggetto:

a) non possieda un reddito complessivo individuale assoggettabile all'irpef relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il predetto trattamento minimo;

b) non possieda, se coniugato, un reddito complessivo individuale assoggettabile all'IRPEF relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il predetto trattamento minimo, né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo superiore a tre volte il medesimo trattamento minimo. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

7. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le predette condizioni e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici risulti superiore al trattamento minimo INPS e inferiore al limite costituito dal medesimo trattamento minimo INPS incrementato di lire 300.000 annue, l'importo aggiuntivo viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite.

8. Qualora i soggetti di cui al comma 5 non risultino beneficiari di prestazioni presso l'INPS, il Casellario centrale dei pensionati istituito con decreto del Presi-

dente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, provvede ad individuare l'ente incaricato dell'erogazione dell'importo aggiuntivo di cui al comma 5, che provvede negli stessi termini e con le medesime modalità indicate nello stesso comma 6.

9. L'importo aggiuntivo di cui al comma 16 non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

50. 015. Governo.

(A.C. 7328-bis – sezione 10)

**ARTICOLO 51 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 51.

*(Cumulo tra pensione
e reddito da lavoro).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia e le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le quote delle pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70 per cento. Le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30 per cento dei predetti redditi. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 2001 si applica la relativa previgente disciplina se più favorevole.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 51 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 51.

(Cumulo tra pensione e reddito da lavoro).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 51. – 1. I redditi di lavoro autonomo e subordinato sono cumulabili con qualsiasi trattamento pensionistico.

2. L'onere relativo al comma 1 è valutato in lire 3700 miliardi per il 2001, in lire 4000 miliardi per il 2002 ed in lire 4400 miliardi per il 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

51. 19. (già 49. 01.) *(ex 48. 01 e 48. 010)*
Armani, Bono, Fiori, Proietti, Alemanno, Trincali, Messa, Ozza, Benedetti Valentini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 51. – 1. I redditi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive, esclusive ed esonerative, sono cumulabili con i redditi derivanti da qualsiasi attività di lavoro autonomo.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

51. 16. (già 50. 72.) *(ex 49. 62).* Pace, Antonio Pepe, Fino.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 51. – 1. Sono abrogati l'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni; l'articolo 1, commi 180 e 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l'articolo 59, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernenti il divieto di cumulo tra

redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

51. 15. (già 50. 54.) (ex 49. 63). Colucci, Antonio Pepe.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 51. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, qualsiasi trattamento pensionistico è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro autonomo e sono conseguentemente abrogate le relative norme recate dall'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni e integrazioni, dall'articolo 59, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'articolo 34, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e da ogni altra disposizione legislativa in materia.

2. In caso di riassunzione in servizio di lavoratori in quiescenza di anzianità è consentita la ricongiunzione contributiva del nuovo periodo lavorativo senza alcuna restituzione degli emolumenti previdenziali percepiti, salvaguardando, comunque, in caso di riforma *in pejus*, sia l'originario trattamento previdenziale e sia la possibilità di ritornare in quiescenza in qualsiasi momento.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

51. 29. (già 50. 33.) (ex 49. 99). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Guido Giuseppe Rossi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 51. — 1. Dal 1° gennaio 2001 i redditi derivanti da pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative, sono interamente cumulabili con i redditi derivanti dal lavoro dipendente.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.

51. 18. (già 50. 74.) (ex 49. 74). Prestigiacomo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 51. — 1. Dal 1° gennaio 2001 i redditi derivanti da pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative, sono cumulabili con i redditi derivanti da lavoro autonomo.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.

51. 17. (già 50. 73.) (ex 49. 70). Prestigiacomo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 51. — 1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è soppresso. All'articolo 11, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al comma 6, le parole: « e con i redditi da lavoro autonomo nella misura per essi prevista al comma 1 ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro. » sono soppresse. Al successivo comma 6-bis, il primo periodo è soppresso. Al secondo periodo, le parole « Le predette pensioni » sono sostituite dalle seguenti: « Le pensioni di anzianità a carico delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

51. 21. (già 50. 55.) (ex 49. 47 e 49. 55). Pezzoli, Marras, Bono, Mazzocchi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 51. — 1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503, è soppresso. All'articolo 11, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al comma 6, le parole: « e con i redditi da lavoro autonomo nella misura per essi prevista al comma 1 ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro. » sono soppresse. Al successivo

comma 6-*bis*, il primo periodo è soppresso. Al secondo periodo, le parole « Le predette pensioni » sono sostituite dalle seguenti: « Le pensioni di anzianità a carico delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ».

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.

51. 23. (già 50. 57.) (*ex* 49. 75). Alessandro Rubino, Possa, Conte, Masiero, Scaltritti, Prestigiacomo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 51. — 1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è soppresso. All'articolo 11, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al comma 6, le parole: « e con i redditi da lavoro autonomo nella misura per essi prevista al comma 1 ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro. » sono soppresse. Al successivo comma 6-*bis*, il primo periodo è soppresso. Al secondo periodo, le parole « Le predette pensioni » sono sostituite dalle seguenti: « Le pensioni di anzianità a carico delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

51. 24. (già 50. 58.) (*ex* 49. 83). Stefani, Martinelli, Chiappori, Giancarlo Giorgetti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 51. — 1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è soppresso. All'articolo 11, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al comma 6, le parole: « e con i redditi da lavoro autonomo nella misura per essi prevista al comma 1 ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di

lavoro » sono soppresse. Al successivo comma 6-*bis*, il primo periodo è soppresso. Al secondo periodo, le parole: « Le predette pensioni » sono sostituite dalle seguenti: « Le pensioni di anzianità a carico delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

51. 25. (già 50. 59.) (*ex* 49. 84). Giancarlo Giorgetti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 51. — 1. L'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503, commi da 1 a 6-*bis*, è sostituito dal seguente:

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993 le quote delle pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e di superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti l'ammontare corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente nella misura del 50 per cento fino a concorrenza dei redditi stessi. Agli effetti delle presenti disposizioni, le quote delle pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, sono considerate comprensive dell'indennità stessa. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei confronti dei titolari di pensioni a carico delle forme di previdenza

esclusive e sostitutive del regime generale, i cui importi sono esclusi dalla base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli assunti con contratti di lavoro a termine qualora la durata degli stessi non superi complessivamente le cinquanta giornate nell'anno solare ovvero di colò dalla cui attività dipendente derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo di cui al comma primo relativo al corrispondente anno.

3. Nel cumulo con redditi da lavoro dipendente la trattenuta è effettuata dai datori di lavoro ed è versata all'ente previdenziale competente o in conto entrate dello Stato nel caso di trattamenti erogati dallo Stato. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 448 e le dichiarazioni ivi previste sono integrate dalla indicazione dell'ente o ufficio pagatore della pensione e, nei casi di lavoro a tempo determinato, dalla indicazione degli eventuali rapporti di lavoro a termine già svolti nel corso dell'anno solare di riferimento.

4. Gli enti previdenziali competenti, le direzioni provinciali del tesoro e gli altri uffici pagatori dei trattamenti delle pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, provvedono alla effettuazione delle trattenute nei casi di superamento delle cinquanta giornate di lavoro di cui al comma 2 relativamente ai periodi lavorativi per i quali non ha operato la trattenuta del datori di lavoro ai sensi del comma 3.

5. Le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive, con esclusione delle eccezioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1986, n. 120, in relazione alle quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi primo, terzo e quarto del presente articolo, non sono cumulabili con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza nella misura per essi prevista dal comma

primo ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro.

6. Le quote delle pensioni di anzianità a carico delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, sono incumulabili nella loro interezza con i redditi da lavoro dipendente.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD.

51. 20. (già 50. 44.) (ex 49. 135). Giannardi, Liotta, Follini, Casini, Baccini, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 51. — (*Disposizioni in materia di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro*). —

1. Le pensioni di anzianità e vecchiaia, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo prodotti nel settore agricolo.

2. I datori di lavoro che assumono pensionati di anzianità e vecchiaia devono versare esclusivamente un contributo di solidarietà, comprensivo anche di copertura assicurativa, pari al 10 per cento calcolato sulle retribuzioni effettivamente corrisposte. Tale contributo è cumulabile con le agevolazioni contributive previste con contratto e zona tariffaria. Il pensionato di anzianità o vecchiaia che continua la propria attività di lavoro autonomo deve versare esclusivamente un contributo di solidarietà, comprensivo anche di copertura assicurativa, pari al 10 per cento delle contribuzioni. Quest'ultimo contributo è cumulabile con le agevolazioni contributive previste per zona tariffaria.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

51. 11. (ex 49. 0. 24). Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta

Pasini, Misuraca, Amato, Giudice, Dell'Utri, Scaltritti, Collavini, Piva, Marras, Pezzoli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 51. — (*Norme in materia di cumulo tra reddito di lavoro e di pensione*). — 1. I redditi derivanti da pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative, sono cumulabili con i redditi derivanti da lavoro autonomo, parasubordinato, dipendente.

2. La cumulabilità dei redditi di cui al comma 1 con i redditi da lavoro dipendente è subordinata alla risoluzione del rapporto di lavoro e all'instaurarsi di un rapporto di lavoro non a tempo indeterminato.

3. I redditi da lavoro di cui all'articolo 1 sono sottoposti al regime fiscale ordinario.

4. Sul reddito derivante dall'attività lavorativa di cui all'articolo 1 sono versati contributi sociali ordinari, con le modalità di cui al presente articolo.

5. Per i titolari di pensione che non abbiano compiuto il sessantesimo anno di età, il 50 per cento della contribuzione di cui al comma 1 è versato, con finalità di solidarietà generale, al fondo di previdenza presso il quale sono iscritti; il restante 50 per cento concorre incremento dell'ammontare della pensione, calcolato secondo il metodo contributivo pro-rata liquidabile una sola volta.

6. Per i titolari di pensione che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età, il 50 per cento della contribuzione di cui al comma 1, è destinato alle regioni di residenza ed è finalizzato al finanziamento di attività di assistenza agli anziani non autosufficienti e alle famiglie; il restante 50 per cento concorre all'incremento dell'ammontare della pensione calcolato secondo il metodo contributivo pro-rata liquidabile una sola volta.

7. Le regioni, al fine di un più efficace intervento assistenziale a favore degli anziani non autosufficienti, istituiscono un

apposito fondo nel quale confluiscono le risorse di cui al comma 3; il fondo è gestito attraverso la partecipazione delle associazioni locali rappresentative degli anziani.

8. Per i lavoratori i quali abbiano raggiunto un'anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni, sul reddito da attività lavorativa il 25 per cento della contribuzione versato è destinato alle regioni di residenza ed è finalizzato al finanziamento di attività di assistenza agli anziani non autosufficienti e alle famiglie; il restante 75 per cento concorre all'incremento dell'ammontare della pensione, calcolato secondo il metodo contributivo.

9. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, stabilisce la periodicità dei versamenti dei contributi di cui all'articolo 3 e le relative modalità, che devono comunque essere caratterizzate dalla snellezza e dalla rapidità delle procedure.

10. I trasgressori delle disposizioni previste all'articolo 3 sono soggetti alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento, in un'unica soluzione, dell'ammontare pari al totale dei contributi evasi, e sono altresì soggetti alla cancellazione dai relativi elenchi previdenziali ed assistenziali per un periodo di un anno».

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

51. 12. (*ex* 49. 010). Piva.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 51. — (*Norme in materia di cumulo tra reddito di lavoro e pensione*). — 1. I redditi derivanti da pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e parasubordinato.

2. Tale disposizione riguarda tutti coloro che sono entrati in quiescenza alla data del 31 dicembre 2000.

3. Sono pertanto decadute tutte le precedenti norme che vietano o limitano il cumulo tra redditi da pensione e redditi da lavoro autonomo e parasubordinato.

4. I redditi da lavoro di cui all'articolo 1 sono sottoposti al regime fiscale e contributivo ordinario; in particolare — per quanto attiene al regime contributivo — il 50 per cento dello stesso è versato con finalità di solidarietà generale — al fondo di previdenza presso il quale i lavoratori interessati sono iscritti; il restante 50 per cento concorre all'incremento dell'ammontare della pensione, calcolato secondo il metodo contributivo pro-rata liquidabile in una sola volta.

Conseguentemente: alla Tab. A, voce Ministero del Tesoro apportare le seguenti variazioni:

2001: — 450;

2002: — 350;

2003: — 250.

51. 13. (ex 49. 0. 3). Piva, Gazzara, Taborelli, Gagliardi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 51. — (Modifica norme in materia di consulenza e di cumulo dei redditi da pensione e da lavoro). — 1. Nell'oggetto dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è abrogata l'espressione « ed autonomo ».

2. Al comma 1, dell'articolo 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è abrogata la seguente espressione: « ed autonomo ».

3. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è così sostituito: « 4. Gli enti previdenziali competenti, le direzioni provinciali del tesoro e gli altri uffici pagatori dei trattamenti delle pensioni di cui all'articolo 1, della legge 29 aprile 1976, n. 177, sono tenuti alla effettuazione delle trattenute nei casi di superamento delle cinquanta giornate di lavoro di cui al comma 2 relativamente ai periodi lavorativi per i quali non ha operato la trattenuta del datore di lavoro ai sensi del comma 3 ».

4. È abrogato il comma 4-bis dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 503, nel testo aggiunto dall'articolo 1, comma 210, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

5. Nel comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nel testo sostituito dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è abrogato il seguente periodo: « e con i redditi da lavoro autonomo nella misura per essi prevista dal comma 1 ».

6. Il comma 6-bis dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come sostituito dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è abrogato.

7. Il comma 8-bis dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nel testo aggiunto dall'articolo 1, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.

8. È abrogato l'articolo 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

9. Nel comma 189 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'espressione: « lavoro di qualsiasi natura » è sostituita con l'espressione « lavoro dipendente ».

10. Il comma 14 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è abrogato.

11. Il comma 8 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è abrogato.

12. I redditi da lavoro di qualsiasi natura sono totalmente cumulabili con il trattamento previdenziale e sono sottoposti al regime fiscale ordinario.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. da 1 a 12.

51. 14. (ex 49. 09). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Paolo Colombo, Guido Giuseppe Rossi.

Al comma 1, sopprimere le parole: con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

51. 1. Possa.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sono cumulabili con i redditi da

lavoro autonomo nella misura del 70 per cento con le seguenti: sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6 e 7.

51. 4. Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 90 per cento.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 10 per cento.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.

51. 2. Possa.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 90 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

51. 6. Teresio Delfino, Tassone, Grillo, Volontè, Cutrufo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 80 per cento.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 20 per cento.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.

51. 3. Possa.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 80 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

51. 7. Teresio Delfino.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 75 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5.

51. 5. Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed è interamente cumulabile con redditi derivanti da attività prestate presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio assistenziale.

51. 8. Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 10 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

51. 9. Teresio Delfino, Tassone, Cutrufo, Volontè, Grillo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Ai lavoratori autonomi che, per il periodo decorrente dalla data del pensionamento anticipato e fino a quella di maturazione dell'età per il pensionamento di vecchiaia, assumano più di una unità anche a tempo parziale per un orario non inferiore al 50 per cento dell'orario normale di lavoro, è consentito l'intero cumulo del trattamento pensionistico con i redditi da lavoro autonomo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania da n. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

51. 10. Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Il terzo periodo del comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995,

n. 335 è sostituito dal seguente: « Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono interamente cumulabili con i redditi del beneficiario ». La tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335 è abrogata ».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001:- 400.000;

2002:- 300.000;

2003:- 200.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

51. 27. (già 50. 60.) (ex 49. 71). Prestigiacomo.

(A.C. 7328-bis – sezione 11)

**ARTICOLO 52 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 52.

(Revisione della normativa in materia di cumulo tra rendita INAIL e trattamento di reversibilità INPS).

1. A decorrere dal 1° luglio 2001, il divieto di cumulo di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della medesima, e la rendita ai superstiti erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle rate di pensione di reversibilità suc-

cessive alla data del 30 giugno 2001, anche se la pensione stessa è stata liquidata in data anteriore.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è ridotta di lire 58 miliardi per l'anno 2001 e di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO
ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 52 DEL DISEGNO
DI LEGGE**

ART. 52.

(Revisione della normativa in materia di cumulo tra rendita INAIL e trattamento di reversibilità INPS).

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, il divieto di cumulo di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e la rendita ai superstiti erogata dall'INAIL spettante sia in caso di invalidità che in caso di decesso del lavoratore conseguentemente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12.

52. 4. (già 50. 27.) (ex 49. 92). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Guido Giuseppe Rossi, Paolo Colombo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, il divieto di cumulo di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione ge-

nerale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e la rendita ai superstiti erogata dall'INAIL spettante sia in caso di invalidità non superiore al 74 per cento che in caso di decesso del lavoratore conseguentemente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12.

52. 5. (già 50. 28.) (ex 49. 93). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Guido Giuseppe Rossi, Paolo Colombo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, il divieto di cumulo di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e la rendita ai superstiti erogata dall'Inail spettante sia in caso di invalidità non superiore al 74 per cento che in caso di decesso del lavoratore conseguentemente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera p) della legge n. 144 del 1999. Il divieto di cumulo non opera, altresì, in caso di cessazione del rapporto di lavoro in seguito ad infortunio o malattia professionale, con conseguente invalidità superiore al 74 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12.

52. 6. (già 50. 29.) (ex 49. 94). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Guido Giuseppe Rossi, Paolo Colombo.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: (INAIL) spettante aggiungere le seguenti: sia in caso di invalidità che.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12.

52. 1. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Guido Giuseppe Rossi, Paolo Colombo.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: (INAIL) spettante aggiungere le seguenti: sia in caso di invalidità non superiore al 74 per cento che.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12.

52. 2. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Guido Giuseppe Rossi, Paolo Colombo.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il divieto di cumulo non opera, altresì, in caso di cessazione del rapporto di lavoro in seguito ad infortunio o malattia professionale, con conseguente invalidità superiore al 74 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12.

52. 3. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Guido Giuseppe Rossi, Paolo Colombo.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
52. 01 DEL GOVERNO.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Al comma 8 dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1995, n. 335, aggiungere il seguente periodo:

«Per il personale degli enti, il cui ordinamento del personale rientri nella competenza propria o delegata della regione Trentino-Alto Adige, delle province autonome di Trento e Bolzano nonché della regione Valle d'Aosta, la corresponsione del trattamento di fine rapporto avviene da parte degli enti di appartenenza e contemporaneamente cessa ogni contribuzione previdenziale in materia di trattamento di fine servizio comunque denominato in favore dei competenti enti previ-

denziali ai sensi della normativa statale in vigore. Per il personale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, è considerato ente di appartenenza la provincia di Bolzano. Con norme emanate ai sensi dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 48-bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, sono disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dal terzo e quarto periodo del presente comma ».

0. 52. 01. 1. Governo.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

« ART. 52-bis. — (Previdenza complementare dei dipendenti pubblici). — 1. Per far fronte all'obbligo della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di contribuire, quale datore di lavoro, al finanziamento dei fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, in corrispondenza delle risorse contrattualmente definite eventualmente destinate dai lavoratori allo stesso fine, sono assegnate le risorse previste dall'articolo 26; comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché lire 100 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000.

2. Le complessive risorse di cui al comma 1, ivi comprese quelle previste dall'articolo 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento all'anno 1999, sono trasferite all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), che provvede al successivo versamento ai fondi, con le modalità da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. In fase di prima attuazione, la quota di trattamento di fine rapporto, che i dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995 e quelli assunti nel periodo

dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000 che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono destinare ai fondi pensione, non può superare il due per cento della retribuzione base di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Successivamente la predetta quota di trattamento di fine rapporto è definita dalle parti istitutive con apposito accordo.

4. All'onere per l'anno 2000, pari a lire 100 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Per gli anni successivi al 2003, alla valutazione del predetto onere, ivi ricomprendendo quello di cui all'articolo 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: con l'eccezione dell'articolo 52-bis, che entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente legge.

52. 01. (nuova formulazione). Il Governo.

(A.C. 7328-bis — sezione 12)**ARTICOLO 53 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 53.**

(Disposizioni in materia di politiche sociali).

1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 450 miliardi per l'anno 2002 e fino alla data del 31 dicembre 2002:

a) i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, sono autorizzati, nell'ambito della disciplina prevista dal predetto decreto legislativo, a proseguire l'attuazione dell'istituto del reddito minimo d'inserimento;

b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo di inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237 del 1998 si applica anche ai comuni sottoscrittori compresi nei territori per i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000, i patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e che comprendono comuni già individuati ai sensi dell'articolo 4 del predetto decreto legislativo n. 237 del 1998.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con *handicap* in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima, che abbia fruito per almeno cinque anni dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della suddetta legge per l'assistenza del figlio, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 del presente articolo entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire

l'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; la retribuzione e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non può superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ».

3. A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

4. Il comma 3 dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:

« 3. L'assegno di cui al comma 1 è corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per 13 mensilità, per i valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il predetto importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il

valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno è corrisposto in misura pari alla differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario, e per importi annui non inferiori alle 20.000 lire ».

5. L'assegno di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, come ulteriormente modificato dal presente articolo, è concesso, nella misura e alle condizioni previste dal medesimo articolo 65 e dalle relative norme di attuazione, ai nuclei familiari di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, nei quali sia presente il richiedente, cittadino italiano o comunitario, residente nel territorio dello Stato, e tre minori di anni 18 conviventi con il richiedente, che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sono efficaci per gli assegni da concedere per l'anno 2001.

7. La potestà concessiva degli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, può essere esercitata dai comuni anche in forma associata o mediante un apposito servizio comune, ovvero dall'INPS, a seguito della stipula di specifici accordi tra i comuni e l'Istituto medesimo; nell'ambito dei suddetti accordi, sono definiti, tra l'altro, i termini per la conclusione del procedimento, le modalità dell'istruttoria delle domande e dello scambio, anche in via telematica, dei dati relativi al nucleo familiare e alla situazione economica dei richiedenti, nonché le eventuali risorse strumentali e professionali che possono essere destinate in via temporanea dai comuni all'INPS per il più efficiente svolgimento dei procedimenti concessori.

8. Le disposizioni dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si interpretano nel senso che il diritto a percepire l'assegno spetta al richiedente convivente con i tre figli minori, che ne abbia fatta annualmente domanda nei termini previsti dalle disposizioni di attuazione.

9. Le disposizioni dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'ar-

ticolo 49, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si interpretano nel senso che ai trattamenti previdenziali di maternità-corrispondono anche i trattamenti economici di maternità erogati ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché gli altri trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.

10. Il Fondo nazionale per le politiche sociali, disciplinato dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è incrementato di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002.

11. Una quota del Fondo di cui al comma 10, nel limite massimo di 10 miliardi annue, è destinata al sostegno dei servizi di telefonia rivolti alle persone anziane, attivati da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza agli anziani, che garantiscano un servizio continuativo per tutto l'anno e l'assistenza alle persone anziane per la fruizione degli interventi e dei servizi pubblici presenti nel territorio. Un'ulteriore quota del medesimo Fondo, nel limite massimo di lire 20 miliardi, è destinata al cofinanziamento delle iniziative sperimentali, promosse dagli enti locali entro il 30 settembre 2000, per la realizzazione di specifici servizi di informazione sulle attività e sulla rete dei servizi attivati nel territorio in favore delle famiglie. Il Ministro per la solidarietà sociale con propri decreti definisce i criteri, i requisiti, le modalità e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi di cui al primo e secondo periodo del presente comma, nonché per la verifica delle attività svolte.

12. Nell'anno 2001, al fondo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, è attribuita una somma di 20 miliardi di lire, ad incremento della quota prevista dal citato comma 2, per il finanziamento di specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vit-

time dei reati ivi previsti. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia e della sanità, provvede con propri decreti, sulla base delle risorse disponibili, alla definizione dei programmi di cui al citato articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, delle condizioni e modalità per l'erogazione dei finanziamenti e per la verifica degli interventi.

13. I comuni di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 28 agosto 1997, n. 285, successivamente all'attribuzione delle quote del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza loro riservate, sono autorizzati a disporre sui fondi assegnati anticipazioni fino al 40 per cento del costo dei singoli interventi attuati in convenzione con terzi.

14. Con effetto dal 1° gennaio 2001 il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle seguenti disposizioni legislative, e successive modificazioni:

a) testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

b) legge 19 luglio 1991, n. 216;

c) legge 11 agosto 1991, n. 266;

d) legge 5 febbraio 1992, n. 104;

e) decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465;

f) legge 28 agosto 1997, n. 284;

g) legge 28 agosto 1997, n. 285;

h) legge 23 dicembre 1997, n. 451;

i) articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

l) legge 21 maggio 1998, n. 162;

m) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

n) legge 3 agosto 1998, n. 269;

o) legge 15 dicembre 1998, n. 438;

p) articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

q) legge 31 dicembre 1998, n. 476;

r) legge 18 febbraio 1999, n. 45.

15. Le risorse afferenti alle disposizioni indicate al comma 14, lettere a), d), f), g), l), m), r), sono ripartite in unica soluzione, sulla base della vigente normativa, fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto annuale del Ministro per la solidarietà sociale.

16. Alla legge 23 dicembre 1998, n. 407, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: « nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche » sono inserite le seguenti: « e della criminalità organizzata »;

b) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: « nonché agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo » sono inserite le seguenti: « e della criminalità organizzata ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 53 DEL DISEGNO DI LEGGE.

ART. 53.

(Disposizioni in materia di politiche sociali).

Sopprimere il comma 1.

53. 1. (ex 50. 34.) Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, è corrisposta una retribuzione sociale ai soggetti in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di seguito indicati:

a) compimento della maggiore età o, se studenti, al termine degli studi;

b) iscrizione alla prima classe delle liste del collocamento da almeno dodici mesi;

c) residenza in Italia da almeno diciotto mesi.

1-bis. La retribuzione sociale di cui al comma 1 è corrisposta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite le sue articolazioni territoriali.

1-ter. Ai fini di cui al comma 1 è istituito presso la Commissione centrale per l'impiego un comitato, supportato da un apposito ufficio istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per la rilevazione dello stato della disoccupazione e per l'erogazione della retribuzione sociale, con compiti di coordinamento delle attività delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali, ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1-quater. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto a percepire la retribuzione sociale per un periodo massimo di trentasei mesi, elevato a quarantotto per i soggetti che hanno compiuto quarantacinque anni o che risiedono nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o in quelle in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello della media nazionale rilevato nell'anno precedente l'inizio della corresponsione della retribuzione sociale.

1-quinquies. I periodi di lavoro derivanti da contratti di lavoro a termine inferiori ai quattro mesi entro l'anno solare non sono computabili ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al comma 1.

1-sexies. L'ingiustificato rifiuto di un lavoro con contratto a tempo pieno e indeterminato, secondo i criteri previsti dall'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, o il ri-

fiuto dell'assegnazione ai lavori di pubblica utilità di cui al comma 1-*quinquiesdecies* della presente legge comporta la perdita della retribuzione sociale.

1-septies. L'entità mensile della retribuzione sociale da corrispondere a ciascun soggetto di cui al comma 1 è pari a un milione di lire, corrisposta per dodici mensilità in un anno e soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli indici del costo della vita rilevati dall'Istituto nazionale di statistica.

1-octies. La retribuzione sociale non è sottoposta a tassazione.

1-novies. I periodi di godimento della retribuzione sociale sono riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione ed ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. I criteri e le modalità di calcolo del contributo figurativo sono indicati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1-decies. Le amministrazioni pubbliche locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenute a garantire ai soggetti di cui al comma 1 la gratuità dell'accesso ai trasporti urbani e metropolitani, al servizio sanitario, alla scuola pubblica per i figli, compresa la gratuità dei libri di testo e del materiale didattico, all'iscrizione e alla partecipazione a corsi ed esami di formazione e aggiornamento professionale. Le regioni, nell'ambito delle loro competenze in materia di formazione professionale, definiscono con apposite disposizioni i programmi specifici di formazione e aggiornamento professionale per i disoccupati di lunga durata, prevedendo anche di destinare ad essi una percentuale definita rispetto al complesso dell'attività formativa, in base alla composizione della disoccupazione nella regione.

1-undecies. Per gli stessi soggetti di cui al comma 1 della presente legge che siano conduttori del contratto di locazione della propria abitazione è previsto un contributo

per l'affitto attraverso il fondo di cui all'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. L'entità del contributo deve equiparare i soggetti destinatari della presente legge ai soggetti inseriti nella prima fascia del canone degli alloggi popolari, istituito con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre 1996.

1-duodecies. Per gli stessi soggetti di cui ai commi *1-decies* e *1-undecies* sono definite tariffe sociali, fino alla gratuità per i più indigenti, per le utenze relative all'erogazione di elettricità, gas, acqua e telefonia fissa, nonché condizioni di particolare favore, fino alla completa gratuità, per l'accesso alle manifestazioni culturali organizzate da enti pubblici.

1-terdecies. Il datore di lavoro che non attesta l'esistenza di un rapporto di lavoro con un soggetto fruitore della retribuzione sociale, o che corrisponde al lavoratore una retribuzione reale differente da quella dichiarata, è passibile di una sanzione amministrativa, oltre a quelle già previste per le violazioni delle norme sul collocamento, pari al doppio della retribuzione che il soggetto avrebbe dovuto percepire in base ai minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, relativamente alle mansioni svolte.

1-quaterdecies. Il cittadino che impedisce od ostacola l'accertamento delle condizioni di cui al comma *1-bis* ai sensi del regolamento ivi previsto, perde il diritto alla fruizione della retribuzione sociale.

1-quinquiesdecies. Ferma restando la necessità di concludere mediante assunzione nella pubblica amministrazione o nelle imprese private l'esperienza dei lavoratori già impegnati nei lavori socialmente utili, i soggetti fruitori della retribuzione sociale possono essere impiegati in lavori di pubblica utilità, in settori e ruoli non sostitutivi di quelli esistenti e in campi innovativi come quelli indicati nel comma *1-vicies*, secondo progetti predisposti dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici economici, in applicazione delle condizioni previste dai contratti col-

lettivi nazionali di lavoro operanti nei rispettivi settori. In tale caso le amministrazioni e gli enti citati provvedono a integrare la differenza tra la retribuzione sociale la relativa contribuzione a fini pensionistici, che continua ad essere corrisposta secondo le modalità di cui al comma 1, e la retribuzione prevista per la qualifica corrispondente dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

1-sexiesdecies. L'ingiustificato rifiuto allo svolgimento dei lavori di cui al comma precedente, quando esso avviene per motivi diversi da quelli descritti nell'articolo 9 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, comporta la perdita della retribuzione sociale, salvo il diritto di presentare ricorso nei termini e nei modi previsti dal citato articolo.

1-septiesdecies. Al datore di lavoro privato o pubblico, fatta eccezione per gli organi dell'Amministrazione centrale dello Stato, che assume a tempo pieno e indeterminato un lavoratore fruitore della retribuzione sociale, prima del termine dei periodi previsti nel comma *1-ter*, è erogato un contributo mensile pari al 50 per cento della retribuzione sociale spettante al lavoratore per il periodo intercorrente dal momento dell'assunzione allo scadere del periodo massimo previsto dai medesimo comma.

1-octiesdecies. Per l'assunzione di lavoratori fruitori della retribuzione sociale di età superiore a quarantacinque anni ovvero residenti nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o nelle aree in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il contributo di cui al comma precedente del presente articolo è elevato al 75 per cento.

1-noviesdecies. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma *1-octiesdecies* prevede un orario ridotto (*part-time*) il contributo erogato è ridotto della metà, se l'orario non supera le venti ore settimanali, o di un terzo se le supera.

1-vicies. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma *1-octiesdecies* prevede un regime orario di trentacinque ore settimanali, o di trentadue ore per lavorazioni a ciclo continuo, il contributo di cui al comma *1-septiesdecies* è elevato al 100 per cento della retribuzione sociale.

1-viciessemel. Il contributo versato ai sensi dei commi da *1-septiesdecies* a *1-noviesdecies* deve essere interamente restituito in caso di licenziamento del lavoratore entro ventiquattro mesi dall'assunzione, fatta eccezione nel caso di sussistenza di giusta causa o di giustificato motivo determinato da gravi inadempienze contrattuali del prestatore di lavoro. Il periodo di lavoro non è in questo caso computabile ai fini della determinazione del periodo massimo di fruizione della retribuzione sociale da parte del lavoratore.

1-viciesbis. I fruitori della retribuzione sociale che intendano iniziare un'esperienza imprenditoriale, sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo, hanno diritto, sulla base di progetti sottoposti all'autorità competente secondo le modalità definite in apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di ottenere in un'unica soluzione l'intero ammontare della retribuzione sociale che sarebbe loro spettata in caso di mantenimento dello stato di disoccupazione.

1-viciester. Le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, e gli enti pubblici economici devono, nel caso che lo stato accertato di disoccupazione dei fruitori della retribuzione sociale continui a permanere al termine del periodo massimo di corresponsione della stessa, offrire una possibilità di lavoro al lavoratore disoccupato, mediante assunzione nel settore pubblico con un contratto di lavoro non inferiore a ventiquattro mesi, in particolare nei settori di pubblica utilità, come quelli della cura alla persona, della tutela dell'ambiente, del territorio e della natura,

della gestione di fonti alternative di produzione energetica, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani, dei centri storici e delle periferie delle città e dei beni culturali.

1-viciesquater. La percentuale di commisurazione alla retribuzione di riferimento dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione, di cui all'articolo 35 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, è stabilita dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge al 70 per cento e comunque non può dare luogo ad una retribuzione inferiore alla retribuzione sociale di cui ai commi *1-septies* della presente legge.

1-viciesquinquies. Il periodo massimo di percezione del trattamento ordinario di disoccupazione è elevato fino a dodici mesi.

1-viciessexies. Il trattamento ordinario di disoccupazione di cui al comma precedente è esteso per i periodi di non lavoro ai prestatori d'opera in base a rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l'attività del committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo, nonché ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a quattro mesi nell'anno solare, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni.

1-viciessepties. Sono abrogate le norme che istituiscono il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo di cui agli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, nonché le norme istitutive dei contratti di formazione e lavoro, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79; sono, altresì, abrogati tutte le norme, le leggi, i decreti legislativi relativi a sgravi fiscali, incentivi, crediti di imposta, contributi capitali a favore delle imprese, delle aziende commerciali e artigianali, degli enti pub-

blici e privati a fronte di nuove assunzioni a qualunque titolo avvenute e di avviamento e ampliamento di attività produttive, fatta eccezione per il contributo previsto per l'assunzione di lavoratori in mobilità, gli sgravi contributivi previsti per l'assunzione di lavoratori in cassa integrazione straordinaria da più di due anni, la proroga delle agevolazioni contributive per la trasformazione del rapporto di lavoro degli apprendisti a tempo indeterminato. Sono, altresì, abrogate le norme che prevedono eventuali compartecipazioni dello Stato a finanziamenti previsti per gli scopi di cui al presente articolo da leggi regionali.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

53. 2. (ex 50. 17). Giordano, Bonato, De Cesaris.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 350 miliardi per l'anno 2001 e lire 450 miliardi per l'anno 2002 e fino alla data del 31 dicembre 2002 *con le seguenti:* 150 miliardi per l'anno 2001 e lire 200 miliardi per l'anno 2002.

53. 6. (ex 50. 38). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 350 miliardi per l'anno 2001 e lire 450 miliardi per l'anno 2002 e fino alla data del 31 dicembre 2002 *con le seguenti:* 200 miliardi per l'anno 2001 e lire 300 miliardi per l'anno 2002.

53. 7. (ex 50. 37). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 350 miliardi per l'anno 2001 e lire 450 miliardi per l'anno 2002 e fino alla data del 31 dicembre 2002 *con le seguenti:* 300 miliardi per l'anno 2001 e lire 400 miliardi per l'anno 2002.

53. 8. (ex 50. 36). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 450 miliardi per l'anno 2002 *con le seguenti:* 700 miliardi per l'anno 2001 e di lire 900 miliardi per l'anno 2002.

Segue compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 4.

53. 5. (ex 50. 118). Lucchese, Liotta, Folini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Savelli.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 450 miliardi *con le seguenti:* 430 miliardi.

53. 9. Governo.

(Approvato)

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: e fino alla data del 31 dicembre 2002.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 7.

53. 10. (ex 50. 35). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: nell'ambito della *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* a corrispondere un adeguato salario sociale ai disoccupati impossibilitati all'accesso al lavoro a causa dell'inesistenza nel territorio regionale delle opportunità di lavoro.

53. 11. (ex 50. 142). Malavenda.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: del reddito minimo di inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237 del 1998 *con le seguenti:* del salario sociale ai disoccupati.

53. 12. (ex 50. 141). Malavenda.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: anche *fino alla fine della lettera con le seguenti:* compresi nell'obiettivo 1 di cui

al Regolamento (C.E.) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

53. 13. (ex * 50. 106). Proietti, Alemanno, Tringali, Messa, Ozza, Benedetti Valentini.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: e che comprendono comuni già individuati, fino alla fine della lettera.

53. 14. (ex 50. 28). Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. La proroga della sperimentazione del reddito minimo di inserimento di cui al decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, prevista dal comma 1 non è da intendersi estesa all'articolo 15 dello stesso decreto legislativo.

1-ter. Il Ministro per la solidarietà sociale, entro il 30 giugno 2003, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della proroga ed estensione della sperimentazione di cui al comma 1 e sui risultati conseguiti.

53. 15. (ex 50. 39). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministro per la solidarietà sociale, entro il 30 giugno 2003, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 presenta al parlamento una relazione sull'attuazione della proroga agli anni 2001 e 2002 della sperimentazione del reddito minimo di inserimento di cui al comma 1 e sui risultati conseguiti.

53. 16. (ex 50. 40). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le regioni provvedono alla successiva ripartizione agli enti locali ed altri soggetti previsti dalla programmazione regionale assicurando la prosecuzione delle attività in atto e comunque coordinando all'interno della programmazione regionale i servizi e le prestazioni previste dai provvedimenti dei settori richiamati.

Conseguentemente, al comma 10, sostituire le parole da: 350 miliardi fino alla fine del comma con le seguenti: 450 miliardi, compresi 100 miliardi finalizzati ai programmi regionali di intervento a favore di soggetti con handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, privi di sostegno familiare, per l'anno 2001 e di lire 450 miliardi per il 2002.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 4.

53. 17. (ex 50. 89). Alessandro Rubino, Possa, Conte.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le regioni provvedono alla successiva ripartizione agli enti locali ed altri soggetti previsti dalla programmazione regionale assicurando la prosecuzione delle attività in atto e comunque coordinando all'interno della programmazione regionale i servizi e le prestazioni previste dai provvedimenti dei settori richiamati.

Conseguentemente, al comma 10, sostituire le parole da: 350 miliardi fino alla fine del comma con le seguenti: 450 miliardi, compresi 100 miliardi finalizzati ai programmi regionali di intervento a favore di soggetti con handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, privi di sostegno familiare, per l'anno 2001 e di lire 450 miliardi per il 2002.

Segue compensazione del Gruppo Misto — CDU n. 1.

53. 18. (ex 50. 113). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo.

Sopprimere il comma 2.

53. 19. (ex 50. 55). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 2, capoverso 4-bis, primo periodo, dopo le parole: La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, *aggiungere le seguenti:* anche adottivi.

53. 20. (ex 50. 145). Michielon, Covre, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, capoverso 4-bis, primo periodo, dopo le parole: La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre *aggiungere le seguenti:* o dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi o comunque un familiare.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

53. 21. (ex * 50. 83). Conti, Porcu, Gramazio.

Al comma 2, capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: soggetto con handicap con la seguente: disabile.

53. 131. (ex 50. 82) Conti, Porcu.

Al comma 2, capoverso 4-bis, primo periodo, sopprimere le parole: che abbia fruito per almeno 5 anni dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2, 3, della suddetta legge per l'assistenza del figlio.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: a decorrere dall'anno 2001, le commissioni mediche di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno indicare i tempi della eventuale rivedibilità dello stato di gravità riscontrato.

53. 125. (ex 50. 96.) Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 2, capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire le parole da: che abbiano fruito per almeno cinque anni dei benefici con le seguenti: da almeno 5 anni e che abbiano titolo a fruire;

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al secondo periodo, sostituire le parole da: l'ultima retribuzione fino a: , la retribuzione con le seguenti: una indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità;

aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i dipendenti di datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con legge 29 febbraio 1980, n. 33.

53. 22. (ex 50. 86). Battaglia, Giacco, Caccavari, Dedoni, Giannotti, Basso.

Al comma 2, capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: per almeno cinque anni con le seguenti: per almeno quattro anni.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

53. 23. (ex 50. 41). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 2, capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.

53. 24. (ex 50. 42). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 2, capoverso 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: durante il periodo di congedo fino a: da contribu-

zione figurativa *con le seguenti*: La retribuzione e la contribuzione figurativa durante il periodo di congedo sono a carico dell'ente previdenziale competente con le stesse modalità del congedo per maternità.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

53. 25. (ex 50. 14). Possa.

Al comma 2, capoverso 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: l'ultima retribuzione e *fino a:* la retribuzione e *con le seguenti:* una indennità pari all'ultima retribuzione erogata dall'ente previdenziale e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; la predetta indennità.

* **53. 26.** (ex * 50. 99). Contento, Pepe, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 2, capoverso 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: l'ultima retribuzione e *fino a:* la retribuzione e *con le seguenti:* una indennità pari all'ultima retribuzione erogata dall'ente previdenziale e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; la predetta indennità.

* **53. 27.** (ex 50. 100). Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Marras.

Al comma 2, capoverso 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: l'ultima retribuzione e *fino a:* la retribuzione e *con le seguenti:* una indennità pari all'ultima retribuzione erogata dall'ente previdenziale e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; la predetta indennità.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.

53. 28. (ex 50. 93). Possa, Alessandro Rubino, Conte.

Al comma 2, articolo 4-bis, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico del bilancio dello Stato.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania n. 1 e n. 6.

53. 29. (ex 50. 43).Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 2, capoverso, dopo il terzo periodo inserire il seguente: La retribuzione è corrisposta dal datore di lavoro il quale nella denuncia contributiva detrae l'importo della retribuzione dall'importo dei contributi dovuti all'ente.

53. 180. La Commissione.

Al comma 2, capoverso 4-bis, quarto periodo, dopo le parole: alternativamente da entrambi i genitori *aggiungere le seguenti:* , anche adottivi,.

53. 30. (ex 50. 65). Michielon, Covre, Grunnetti, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, capoverso 4-bis, quarto periodo, sostituire le parole da: due anni; *fino alla fine del comma, con le seguenti:* due anni e non può essere utilizzato contemporaneamente al congedo di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

53. 32. (ex 50. 67). Michielon, Covre, Grunnetti, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, capoverso 4-bis, quarto periodo, sostituire le parole: due anni *con le seguenti:* tre anni.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD.

53. 31. (ex 50. 121). Lucchese, Liotta. Folini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Savelli.

Al comma 2, capoverso 4-bis, quarto periodo, sopprimere le parole: durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

53. 33. (ex 50. 66). Michielon, Covre, Grunnetti, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, capoverso 4-bis, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: fatto salvo per le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo.

53. 34. (ex 50. 68). Michielon, Covre, Grunnetti, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

* **53. 35.** (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 50. 13). Dedoni, Giacco, Battaglia, Capitelli, Strambi, Casetti.

Al comma 2, capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

* **53. 132.** (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 50. 128). Loddo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Per la realizzazione degli interventi diretti all'abbattimento delle barriere architettoniche sono stanziati 10 miliardi per favorire la vita di relazione.

Segue compensazione del Gruppo UDEUR.

53. 36. (v. 50. 111). Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. È obbligatorio garantire il mantenimento del posto di lavoro del genitore di soggetto portatore di *handicap*, corrispondendo un'indennità pari a lire 800.000 mila nette mensili per il mantenimento di quest'ultimo.

Segue compensazione del Gruppo UDEUR.

53. 134. (v. 50. 112). Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 89, dopo il comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è aggiunto il seguente: « 1-bis) I redditi dei beni strumentali dei soggetti di cui agli articoli 88 e 111-ter non rientrano nella base imponibile ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 12, 11, 8, 7, 3 e 6.

53. 37. (ex 50. 32). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis Al comma 1 dell'articolo 88 del Testo unico delle imposte sui redditi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « le comunità montane » sono aggiunte le seguenti « le Ipab ».

Seguono compensazioni Lega Nord Padania nn. 12, 11, 8, 9, 3 e 6.

53. 38. (ex 50. 33). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. A partire dal 1° gennaio 2001 alle prestazioni di natura assistenziale rese dalle Ipab per il raggiungimento dei propri fini statutari si applica l'aliquota Iva del 4 per cento.

Seguono compensazioni Lega Nord Padania nn. 12, 11, 8, 7, 3 e 6.

53. 39. (ex 50. 31). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 3, sostituire le parole: A decorrere dall'anno 2002 *con le seguenti:* Ai fini di una piena ed immediata applicazione della legge 25 febbraio 1999, n. 68, a decorrere dall'anno 2001.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica *apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 80.000;

2002: — 160.000;

2003: — 170.000.

53. 40. (ex 50. 97). Massidda, Cuccu, Baia-monte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 3, sostituire la parola: 2002 *con la seguente:* 2001.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 3.

53. 41. (ex 50. 44). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 3, sostituire le parole: sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 *con le seguenti:* disabili così come definiti dall'articolo 3 della legge n. 104 del 1992.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

53. 42. (v. 50. 18). Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

Al comma 3, sopprimere la parola: nonché.

53. 43. (ex 50. 84). Gramazio, Porcu, Conti.

Al comma 3, dopo le parole: presso pubbliche amministrazioni o aziende private, *aggiungere le seguenti:* ovvero cooperative.

53. 44. (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 50. 73). Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 3, sostituire le parole: due mesi *con le seguenti:* quattro mesi.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3 e 6.

53. 45. (ex 50. 46). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 3, sostituire le parole: due mesi *con le seguenti:* tre mesi.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3 e 6.

53. 46. (ex 50. 45). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 3, sopprimere le parole: il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

53. 47. (ex 50. 19). Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli stessi fini di cui al presente comma, le risorse destinate alla piena attuazione della legge 25 febbraio 1999, n. 68, articolo 13, comma 6, sono aumentate di 40 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

53. 48. (ex 50. 95). Massidda, Cuccu, Baia-monte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Al comma 4, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: integralmente, per un ammontare di 200 mila lire *con le seguenti:* integralmente dal 1° gennaio 2001, per un ammontare di 300 mila lire.

Conseguentemente al comma 6, aggiungere in fine, i seguenti periodi: dalla stessa data l'importo dell'assegno viene erogato nella misura di lire 300.000 mensili. Dal 1° gennaio 2002 si applica la perequazione di cui al comma 4, articolo 65, della legge 23 dicembre 1998 n. 448.

Conseguentemente all'articolo 80, Tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

2001: — 220.000;

2002: — 220.000;

2003: — 220.000.

53. 49. (ex 50. 79). Lucà, Chiusoli, Lucidi, Stelluti, Maselli.

Al comma 4, capoverso, sopprimere il secondo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

53. 50. (ex 50. 20). Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

Al comma 4, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: 20.000 lire con le seguenti: 40.000 lire.

53. 51. (ex 50. 47). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 4, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: 20.000 lire con le seguenti: 30.000 lire.

53. 52. (ex 50. 48). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 5, sostituire le parole: cittadino italiano o comunitario, con le seguenti: cittadino italiano, comunitario o extracomunitario.

Seguono compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

53. 53. (ex 50. 21). Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

Al comma 6, dopo le parole per l'anno 2001, aggiungere le seguenti e successivi.

53. 54. (ex 50. 87). Battaglia.

Al comma 7, sopprimere le parole: nonché le eventuali risorse strumentali e professionali che possono essere destinate in via temporanea dai comuni all'INPS per il più efficiente svolgimento dei procedimenti concessori.

53. 55. (ex 50. 49). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Ai sensi degli articoli 1224 e 1282 del codice civile si devono intendere come non esigibili, gli interessi sulla contribuzione previdenziale, dovuta dai lavoratori autonomi relativamente ai periodi intercorrenti tra la presentazione della domanda di iscrizione o variazione negli elenchi professionali e la data di effettiva tariffazione dei contributi stessi da parte degli enti impositori. La disposizione si applica anche alle imposizioni di interessi sulla contribuzione previdenziale già effettuate, nei limiti della prescrizione.

*** 53. 121** (ex 50. 92) Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Giudice, Dell'Utri, Scaltritti, Collavini, Piva, Marras, Pezzoli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Ai sensi degli articoli 1224 e 1282 del codice civile si devono intendere come non esigibili, gli interessi sulla contribuzione previdenziale, dovuta dai lavoratori autonomi relativamente ai periodi intercorrenti tra la presentazione della domanda di iscrizione o variazione negli elenchi professionali e la data di effettiva

tariffazione dei contributi stessi da parte degli enti impositori. La disposizione si applica anche alle imposizioni di interessi sulla contribuzione previdenziale già effettuate, nei limiti della prescrizione.

* **53. 122** (ex 50. 92) Ferrari, Paolo Rubino.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Nel caso di morte del titolare di pensione diretta il debito residuo dell'onere di ricongiunzione di cui agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 4, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, per le rate non ancora scadute si considera estinto.

53. 126. (ex 50. 101). Polizzi, Pampo, Lo Presti, Alemanno, Colucci.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. La disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell'articolo 59 della legge n. 449 del 1997, si interpreta nel senso che l'estensione ivi prevista della tutela relativa alla maternità e agli assegni al nucleo familiare avviene nelle forme e modalità previste per il lavoro dipendente.

53. 56. (ex 50. 4). Innocenti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Con riferimento ai figli nati successivamente al 31 dicembre 2000, l'importo dell'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è elevato a lire 400.000 mensili. Dal 1° gennaio 2002 si applica la perequazione di cui all'articolo 66, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Conseguentemente all'articolo 80, Tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

- 2001: — 100.000;
- 2002: — 67.000;
- 2003: — 50.000.

53. 57. (ex 50. 80). Lucà, Chiusoli, Lucidi, Stelluti, Maselli.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Alle lavoratrici e ai lavoratori agricoli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, le aziende anticipano per conto dell'INPS le indennità economiche di malattia, maternità e di cassa integrazione guadagni, nonché l'assegno per il nucleo familiare da porre a conguaglio con i contributi e le altre somme inerenti la contribuzione obbligatoria unificata, secondo le modalità stabilite dall'INPS.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

53. 58. (ex 50. 22). Bonato, Giordano, De Cesaris, Malentacchi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si interpretano nel senso che i decreti di rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono emanati annualmente in misura pari alle variazioni delle basi retributive.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

53. 59. (ex 50.74). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Grugnetti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al secondo periodo, del comma 1, dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: « e 54, comma 1, lettera a), c) e f) », sono sostituite dalle seguenti: « e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m). »

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 11 e 6.

53. 60. (ex 50.78). Guido Giuseppe Rossi, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Per il potenziamento della rete dei centri di permanenza e assistenza temporanea di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e dei centri di accoglienza di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, sono stanziati 50 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

Conseguentemente, all'articolo 80, alla tabella B, alla voce: Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:

2001: — 50.000;

2002: — 50.000;

2003: — 50.000.

53. 62. (ex 50. 1). Jervolino Russo, Masselli, Massa, Palma, Lucidi, Sabattini.

Sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.

Conseguentemente:

sostituire i commi 14 e 15 con i seguenti:

14. I finanziamenti previsti dalle specifiche leggi di settore in materia di servizi sociali 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza), 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia), 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), 28 agosto 1997, n. 284 (Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati), 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente

misure di sostegno in favore di persone con handicap grave), 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), 28 gennaio 1999, n. 17 (Integrazione e modifica della L. 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), 18 febbraio 1999, n. 45 (Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze) e 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), confluiscono nel fondo sociale istituito dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai sensi dell'articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e vengono ripartiti alle regioni in unica soluzione.

15. Le regioni provvedono alla successiva ripartizione agli enti locali ed altri soggetti previsti dalla programmazione regionale assicurando la prosecuzione delle attività in atto e comunque coordinando all'interno della programmazione regionale i servizi e le prestazioni previste dai provvedimenti dei settori richiamati.

15-bis. Il Fondo nazionale per le politiche sociali, disciplinato con l'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato di lire 450 miliardi, compresi 100 miliardi finalizzati ai programmi regionali di intervento a favore di soggetti con *handicap* grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, privi di sostegno familiare, per l'anno 2001 e di lire 450 miliardi per il 2002.

alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e per l'erogazione del Fondo sociale.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

53. 3. (ex 50. 85) Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere i commi 10, 11, 12, 13.

* **53. 63.** (ex 50. 90). Alessandro Rubino, Possa, Conte.

Sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.

- * **53. 64.** (ex 50. 115). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo.

Sopprimere il comma 10.

- 53. 65.** (ex 50.103). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 10, sostituire le parole: 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 *con le seguenti:* 3.350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 3450 miliardi per l'anno 2002 e 3000 miliardi per l'anno 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD nn. 8, 10, 11, 13 e 14.

- 53. 66.** (ex 50. 119). Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

Al comma 10, sostituire le parole: 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi *con le seguenti:* 1.500 miliardi per l'anno 2001 e di lire 1.500 miliardi.

Seguono compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

- 53. 67.** (ex 50. 23). Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

Al comma 10, sostituire le parole: 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 *con le seguenti:* 700 miliardi per l'anno 2001 e di lire 1000 miliardi per l'anno 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.

- 53. 68.** (ex 50. 52). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 10, sostituire le parole: 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 450

miliardi per l'anno 2002 *con le seguenti:* 700 miliardi per l'anno 2001 e di lire 900 miliardi per l'anno 2002.

Segue compensazione del Gruppo Misto — CCD n. 4.

- 53. 69.** (ex 50. 120). Lucchese, Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Savelli.

Al comma 10, sostituire le parole: 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 *con le seguenti:* 600 miliardi per l'anno 2001 e di lire 800 miliardi per l'anno 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 12 e 6.

- 53. 70.** (ex 50. 51). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 10, sostituire le parole: 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 *con le seguenti:* 600 miliardi per l'anno 2001 e di lire 800 miliardi per l'anno 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3 e 6.

- 53. 71.** (ex 50. 54). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 10, sostituire le parole: 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 *con le seguenti:* 500 miliardi per l'anno 2001 e di lire 600 miliardi per l'anno 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3 e 6.

- 53. 72.** (ex 50. 50). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 10, sostituire le parole: 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 *con le seguenti:* 500 miliardi per l'anno 2001 e di lire 600 miliardi per l'anno 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.

- 53. 73.** (ex 50. 53). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Sopprimere il comma 11.

53. 75. (ex 50. 104). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

11. Una quota parte del Fondo di cui al comma 10 è destinata dalle regioni al sostegno dei servizi di telefonia rivolti alle persone anziane, attivati da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza agli anziani che garantiscono un servizio continuativo per tutto l'anno e l'assistenza alle persone anziane per la fruizione degli interventi e dei servizi pubblici presenti sul territorio. Le regioni destinando un'ulteriore quota al cofinanziamento delle iniziative sperimentali promosse dagli enti locali per la realizzazione di specifici servizi di informazione sulle attività e sulla rete dei servizi attivati nel territorio in favore delle famiglie. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni con propri provvedimenti definiscono i criteri, i requisiti, le modalità e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi di cui al presente comma nonché per la verifica delle attività svolte. Entro il 1° marzo di ciascun anno le regioni trasmettono al Ministro per le politiche sociali una relazione sull'attuazione dei servizi di cui al presente comma nonché sui risultati conseguiti. Entro il 1° giugno di ciascun anno il Ministro per la solidarietà sociale presenta al parlamento una relazione contenente i dati trasferiti dalle regioni.

53. 76. (ex 50. 59). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 11, sopprimere il primo periodo.

53. 77. (ex 50. 56). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: 10 miliardi con le seguenti: 50 miliardi.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: 20 miliardi con le seguenti: 100 miliardi.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

53. 78. (ex 50. 25). Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: 10 miliardi annue, con le seguenti: 20 miliardi annue.

53. 79. (ex 50. 122). Lucchese, Liotta, Folini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Savelli.

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

53. 80. (ex 50. 57). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: di lire 20 miliardi, con le seguenti: di lire 40 miliardi.

53. 81. (ex 50. 123). Lucchese, Liotta, Folini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Savelli.

Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2000, con le seguenti: 30 settembre 2001.

53. 82. (ex 50. 124). Lucchese, Liotta, Folini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Savelli.

Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2000, con le seguenti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

53. 83. (ex 50. 29). Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: sulle attività e sulla rete dei servizi attivati nel territorio in favore *con le seguenti:* telefonica, telematica o tramite sportello sulle attività e sulla rete dei servizi presenti sul territorio in favore dei minori, delle fasce deboli della popolazione e.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

53. 84. (ex 50. 24). Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

Al comma 11, sopprimere il terzo periodo.

53. 85. (ex 50. 58). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 11, terzo periodo, dopo le parole: Il Ministro per la solidarietà sociale *aggiungere le seguenti:* sentite le competenti Commissioni parlamentari.

53. 86. (ex 50. 8.) Cuccu, Divella, Massida.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. I cittadini ultrasessantenni, intestatari di utenza telefonica fissa, sono esentati dal pagamento del traffico effettuato su cinque numeri telefonici da loro indicati alle società telefoniche, con oneri a carico dello Stato.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3 e 6.

53. 87. (50. 70.) Grugnetti, Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. I cittadini ultrasessantenni, intestatari di utenza telefonica fissa, sono esentati dal pagamento del traffico effettuato su cinque numeri telefonici da loro

indicati alle società telefoniche, con rivalsa per queste ultime sullo Stato.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3 e 6.

53. 88. (50. 71) Grugnetti, Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è sostituito dal seguente:

Ai cittadini italiani che, per qualsiasi ragione, siano stati deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z. è concesso un assegno vitalizio pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale.

11-ter. L'articolo 2 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è sostituito dal seguente:

ART. 2. — 1. Le domande per ottenere i benefici previsti dalla presente legge sono ammesse senza limiti di tempo e, in caso di accoglimento, determinano la concessione del vitalizio con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11-quater. L'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 94, è sostituito dal seguente:

ART. 1. — 1 L'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è rivedibile senza limiti di tempo in favore dei familiari superstiti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno vitalizio compete altresì al coniuge e ai figli, senza limiti di tempo in ordine alla presentazione della relativa domanda, di quanti sono stati deportati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e non hanno potuto fruire del beneficio perché deceduti in deportazione o successivamente, anche dopo il rientro in patria e prima della data citata dalla legge n. 791 del 1980.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3 e 6.

53. 120. (ex 50. 75). Michielon, Borghezio, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Una quota del fondo nazionale per le politiche sociali, le cui finalità sono integrate da quanto disposto nel presente comma, nel limite di 1.000 miliardi annui, è destinata, in via sperimentale per il triennio e a decorrere dal 2001, al finanziamento di appositi progetti — obiettivi predisposti dalle Regioni, al fine di promuovere e sostenere il mantenimento ed il reinserimento delle persone portatrici di *handicap* o in stato di bisogno sanitario e/o sociale e non autosufficiente nel proprio nucleo familiare o l'inserimento in altra famiglia, mediante l'assegnazione a tali famiglie di un contributo economico, in proporzione al reddito, fino ad un massimo di lire 60.000 giornaliere per singolo utente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i criteri e le modalità per la corresponsione del contributo di cui al periodo precedente. Il medesimo decreto definisce la composizione dell'*equipe* socio-sanitarie nonché i criteri di valutazione ai quali le stesse dovranno attenersi.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD nn. 8, 10, 11, 13 e 14.

53. 89. (ex 50. 125). Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Una quota, del fondo nazionale per le politiche sociali, le cui finalità sono integrate da quanto disposto nel presente comma, nel limite di 1.000 miliardi annui, è destinata a decorrere dal 1° gennaio 2001, al finanziamento di appositi progetti — obiettivi predisposti dalle Regioni, in favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e non statali, con un reddito non superiore a lire 80 milioni annue, per la copertura, fino ad un massimo di lire 2 milioni per ogni figlio, delle spese sostenute e documentate per il diritto allo studio e all'istruzione.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD nn. 8, 10, 11, 13 e 14.

53. 90. (ex 50. 126). Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Una quota del fondo nazionale per le politiche sociali, le cui finalità sono integrate da quanto disposto nel presente comma, nel limite di 1.000 miliardi annui, è destinata, a decorrere dal 1° gennaio 2001, alle Regioni che provvedano a sviluppare progetti — obiettivo finalizzati a favorire l'acquisizione in proprietà di un alloggio, aventi caratteristiche di edilizia popolare, a favore delle giovani famiglie o di coloro che intendano contrarre matrimonio. Le regioni con apposite leggi, disciplinano le modalità per la concessione alle giovani famiglie avente i requisiti di edilizia abitativa pubblica, ad eccezione del requisito del reddito che ai fini della presente legge è aumentato del 100 per cento, di un contributo pari al 40 per cento dell'importo risultante da un accantonamento di quote di risparmio mensili effettuato dalle stesse presso Istituti di credito per un periodo minimo di tre anni ed un massimo di sette. Per giovani famiglie si intendono quelle composte da coniugi aventi un'età non superiore ai 35 anni. In aggiunta a tali provvidenze le Regioni, il cui progetto — obiettivo è stato accolto, possono concedere contributi annuali costanti per l'abbattimento del tasso di interesse, pagato agli istituti di credito convenzionati con la Regione, per l'accensione di un mutuo pari alla differenza tra il valore di acquisto e le quote accantonate, maggiormente degli interessi e del contributo concesso. Il contributo di cui al presente comma è pari al 70 per cento del tasso di riferimento stabilito per i mutui edilizi. Il fondo viene ripartito dal Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto tra

le Regioni il cui progetto — obiettivo sia stato approvato.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD nn. 8, 10, 11, 13 e 14.

53. 91. (ex 50. 127). Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

Sopprimere il comma 12.

53. 92. (ex 50.105). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti

Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: 20 miliardi con le seguenti: 100 miliardi.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

53. 93. (ex 50. 26). Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

Al comma 12, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: mediante l'assunzione di LSU e LPU già operanti nel territorio interessato.

53. 94. (ex 50. 138). Malavenda.

Al comma 12, sopprimere il secondo periodo.

53. 95. (ex 50. 61). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 12, secondo periodo, dopo le parole: e della sanità aggiungere le seguenti: e le competenti Commissioni parlamentari.

53. 96. (ex 50. 7). Cuccu, Guidi, Massida.

Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: con propri decreti con le seguenti: con proprio decreto, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

53. 97. (ex 50. 60). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Sopprimere il comma 13.

* **53. 98.** (ex * 50. 62). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Sopprimere il comma 13.

* **53. 99.** (ex * 50. 107). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Sopprimere il comma 13.

* **53. 100.** (ex * 50. 137). Malavenda.

Al comma 13, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 60 per cento.

53. 101. (ex 50. 63). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 13, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 50 per cento.

53. 102. (ex 50. 64). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, capoverso gas metano per combustione per usi civili, lettere a), b) e c), della presente legge si estendono per le stesse finalità alle associazioni senza scopo di lucro che gestiscono le comunità di recupero dei tossicodipendenti.

Conseguentemente, all'articolo 80, alla Tabella A, alla voce Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 100.000;

2002: — 75.000;

2003: — 50.000.

53. 103 (ex 50. 27). Burani Procaccini.

Sostituire i commi 14 e 15 con il seguente:

14. I finanziamenti previsti dalle specifiche leggi di settore in materia di servizi sociali 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza), 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia), 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), 28 agosto 1997, n. 284 (Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati), 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente misure di sostegno in favore di persone con *handicap grave*), 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), 28 gennaio 1999, n. 17 (Integrazione e modifica della L. 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), 18 febbraio 1999, n. 45 (Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze) e 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) confluiscono nel Fondo sociale istituito dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai sensi dell'articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e vengono ripartiti alle regioni in unica soluzione.

* **53. 4.** (ex 50. 116). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo.

Sostituire i commi 14 e 15 con il seguente:

14. I finanziamenti previsti dalle specifiche leggi di settore in materia di servizi

sociali 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza), 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia), 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), 28 agosto 1997, n. 284 (Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati), 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente misure di sostegno in favore di persone con *handicap grave*), 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), 28 gennaio 1999, n. 17 (Integrazione e modifica della L. 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), 18 febbraio 1999, n. 45 (Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze) e 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) confluiscono nel Fondo sociale istituito dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai sensi dell'articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e vengono ripartiti alle regioni in unica soluzione.

* **53. 123.** (ex 50. 88) Alessandro Rubino, Possa, Conte.

Al comma 15, sopprimere le parole: lettere a), d), f), g), l), m), r)

53. 104. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 15, dopo le parole: lettere a) aggiungere la seguente: b).

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

53. 105. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 15, dopo le parole: lettere a) aggiungere la seguente: c).

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

53. 106. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 15, dopo le parole: lettere a), d) aggiungere la seguente: e).

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

53. 107. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 15, dopo le parole: lettere a), d), f), g) aggiungere la seguente: h).

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

53. 108. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 15, dopo le parole: lettere a), d), f), g) aggiungere la seguente: i).

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

53. 109. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 15, sostituire le parole: l), m) con le seguenti: h), l), m), n), p).

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

53. 110. Possa, Conte.

Al comma 15, dopo le parole: l), m), aggiungere la seguente: n).

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

53. 111. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 15, dopo le parole: l), m), aggiungere la seguente: o).

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

53. 112. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 15, dopo le parole: l), m), aggiungere la seguente: p).

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

53. 113. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 15, dopo le parole: l), m), aggiungere la seguente: q).

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

53. 114. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 15, dopo la parola: sono aggiungere le seguenti: incrementate di lire 100 miliardi per l'anno 2001 e.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

53. 115. Possa, Conte.

Al comma 16, lettere a) e b), dopo le parole: e della criminalità organizzata aggiungere le seguenti: tenuto conto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990 n. 302.

53. 116. Dalla Chiesa, Monaco, Borrometi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

17. I trattamenti previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, si applicano al personale delle forze armate e delle forze di polizia ferito in occasione di azioni criminose nonché ai superstiti dello stesso personale deceduto nelle medesime circostanze.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, alla voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 5.500;

2002: — 11.500;

2003: — 11.500.

53. 117. Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

17. La pensione spettante ai ciechi civili assoluti e a quelli con residuo visivo non superiore ad un ventesimo, con eventuale correzione a norma della legge n. 382 del 1970, e successive modificazioni ed integrazioni, viene equiparata, a decorrere dal 1° gennaio 2001, alla pensione minima erogata dall'INPS, prevista dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni. Per le pensioni di cecità civile resta fermo il metodo di adeguamento automatico previsto dalle vigenti leggi e alle stesse non vengono applicate le limitazioni previste per l'integrazione al minimo delle pensioni INPS.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale.

53. 127. (ex 50. 108) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Proietti, Paolone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

17. La speciale indennità concessa al solo titolo della minorazione ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, a norma dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, a decorrere dal 1° gennaio 2001 viene elevata a lire 200 mila mensili e a decorrere dal 1 gennaio 2002 viene equiparata all'indennità di comunicazione al solo titolo della minorazione concessa ai sordi prelinguali a norma dell'articolo 4 della citata legge n. 508, e successive modificazioni e integrazioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale.

53. 128. (ex 50. 109) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Proietti, Paolone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

17. All'articolo 3, comma 11-ter della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo le parole:

« o dagli stessi soggetti che la controllano » sono aggiunte le seguenti: « non devono considerarsi imprese collegate o controllate tra loro le cooperative che nei rispettivi statuti contengano l'rinuncia allo scopo di lucro o il divieto alla distribuzione di dividendi o riserve ».

Segue compensazione del Gruppo UDEUR

53. 129. (ex 50. 110) Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

17. Al primo periodo del comma 8, alinea, dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole da: « ovvero » a « 286 » sono abrogate.

53. 130. (ex 50. 30). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

17. Le disposizioni in materia di politiche sociali contenute nel presente articolo sono prevalentemente realizzate mediante l'assunzione, nei relativi ambiti istituzionali territoriali e nazionali, di personale LSU ed LPU già operante presso gli enti pubblici e la pubblica amministrazione.

53. 74. (ex 50. 135). Malavenda.

Alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e per l'erogazione del fondo sociale.

53. 118. (ex 50. 114). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo.

Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

ART. 53-bis.

1. L'articolo 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è sostituito dai seguenti:

« 3. Gli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla legge 13

agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, sono soggetti a riliquidazione con le stesse modalità previste dall'articolo 1 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, tenuto conto dell'aumento previsto dall'articolo 2 della presente legge.

3-bis. I benefici di cui alla presente legge, in assenza dei soggetti indicati al primo comma dell'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, competono, nell'ordine, ai seguenti soggetti, in quanto unici superstiti: agli orfani, ovvero ai fratelli e alle sorelle, o, infine, agli ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e non a carico. »

Conseguentemente, all'articolo 80, alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:

2001: — 2.000.

53. 01. (ex 50. 02). Sabattini, Jervolino Russo, Boato, Scoca, Orlando, Palma, Moroni, Crema.

Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

« ART. 53-bis.

1. I benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1961 ».

Conseguentemente, all'articolo 80, alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 1.000;

2002: — 600;

2003: — 600.

53. 02. (ex 50. 03). Boato, Sabattini, Jervolino Russo, Scoca, Orlando, Palma, Moroni, Crema.

Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

« ART. 53-bis.

1. Il Ministero dell'interno e le altre amministrazioni interessate sono autorizzati ad assicurare, nell'ambito e nei limiti delle rispettive dotazioni di bilancio, al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, la parità di trattamento rispetto ai destinatari della legge 23 novembre 1998, n. 407.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni a decorrere dal 2001. »

Conseguentemente, all'articolo 80, alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 5.000;

2002: — 5.000;

2003: — 5.000.

53. 03. (ex 50. 04) Sabattini, Orlando, Boato, Jervolino Russo, Scoca, Palma, Crema, Moroni.

Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

« ART. 53-bis.

1. Le somme già corrisposte dal Ministero dell'interno a titolo di risarcimento dei danni, in esecuzione di sentenze anche non definitive, in favore delle persone fisiche costituite nei procedimenti penali riguardanti il gruppo criminale denominato « banda della Uno bianca » non sono ripetibili.

2. Il Ministero dell'interno è autorizzato, fino al limite complessivo di 6.500 milioni di lire a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia, ogni altra lite in corso con le persone fisiche costituire parti civili o co-

munque danneggiate dai fatti criminosi commessi dagli appartenenti al gruppo criminale di cui al comma 1. »

Conseguentemente, all'articolo 80, alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 1.500;

2002: — 2.500;

2003: — 2.500.

53. 04. (ex 50. 05) Jervolino Russo, Sabbatini, Palma, Boato, Scoca, Orlando, Crema, Moroni.

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

ART. 53-bis. — 1. A partire dal 1° gennaio 2001, ad ogni cittadino italiano residente nel territorio dello Stato da almeno dieci anni, che abbia compiuto il 65° anno di età e che abbia un reddito complessivo non superiore a 30 milioni annui, è versata, in rate bimestrali posticipate, dal Ministero del tesoro, una speciale indennità di vecchiaia pari a 15 milioni annui. Tale indennità è ridotta del 5 per cento per ogni milione intero di reddito superiore ai 10 milioni annui.

2. L'indennità di cui al comma 1 è esente da qualsiasi imposta.

3. A decorrere dal 31 dicembre 2001, gli assegni sociali, le pensioni sociali, le integrazioni al minimo, le pensioni di invalidità ed ogni altro assegno di sostentamento o beneficio non contributivo comunque denominato, corrisposti secondo la normativa vigente dallo Stato o da Enti pubblici centrali o territoriali o da Enti a struttura privatistica al cui funzionamento comunque partecipino con contributi di qualsiasi natura lo Stato o Enti pubblici centrali o territoriali di qualsiasi genere e tipo, cessano di essere erogati allorché il beneficiario abbia compiuto il 65° anno di età.

4. Per usufruire dell'indennità di cui al comma 1, gli aventi diritto devono inviare

al Ministero del tesoro, entro il 30 giugno di ogni anno solare precedente a quello del compimento del 65° anno di età, e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno, apposita domanda su formulario predisposto dallo stesso Ministero del tesoro entro il 1° aprile 2001 e disponibile predisposto dallo stesso Ministero del tesoro entro il 1° aprile 2001 e disponibile gratuitamente al pubblico dal 30 aprile 2001. La domanda deve contenere altresì una dichiarazione autocertificata dall'interessato ai sensi della legge n. 127 del 1997, nella quale il richiedente attesta di non possedere altri redditi esenti ai fini Irpef o sottoposti a tassazione alla fonte a titolo definitivo o comunque non soggetti a dichiarazione Irpef o, in caso contrario, ne certifica l'ammontare per l'anno solare precedente a quello della domanda.

5. L'indennità spettante per l'anno 2001, per intero ovvero a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello del compimento del 65° anno di età, è calcolata con il meccanismo di cui al comma 1, intendendo per reddito complessivo la somma dell'imponibile Irpef dell'anno 1999 di cui alla dichiarazione dei redditi da presentare nell'anno 2001, più i redditi compresi in tale dichiarazione ma autocertificati nella domanda per l'ottenimento dell'indennità di cui al comma 4 e relativi sempre all'anno 1999, e così di seguito per ogni anno successivo.

6. Il Governo è impegnato a presentare alle Camere entro il 30 aprile 2001 un disegno di legge per l'armonizzazione delle norme di assistenza sociale rimaste in vigore per i cittadini di età inferiore ai 65 anni con le disposizioni di cui al presente articolo.

7. Con decorrenza 1° gennaio 2001, il Governo si impegna a portare ad almeno 200 mila all'anno le pratiche di revisione delle pensioni di invalidità ed assegni di accompagnamento per i cittadini di età inferiore ai 65 anni, secondo i criteri di cui alla legge n. 662 del 1996. A tal fine è autorizzato un incremento di spesa di lire 200 miliardi annui per tutto il periodo necessario all'esaurimento delle verifiche.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 11, 12 e 6.

53. 05. (ex 50.06). Grugnetti, Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

ART. 53-bis. — (Estensione dell'indennità di disoccupazione ordinaria). — 1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, a seguito dei decreti legislativi di cui all'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è elevata al quaranta per cento dal 1° gennaio 2001 per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni è estesa a nove mesi. Tali incrementi non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, né all'indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

2. All'onere derivante dal comma 1, quanto a lire 400 miliardi per l'anno 2001, 400 miliardi per il 2002 e 400 miliardi per il 2003 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, approvare le seguenti variazioni:

2001: — 600.000

2002: — 600.000

2003: — 600.000

53. 014. (già 50. 012.) (ex 49. 018) Cordoni, Strambi, Gardiol, Lombardi, Ricci, Loddo.

Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

ART. 53-bis. — (Agevolazione a tutela della famiglia). — 1. Al fine di favorire la natalità e di supportare le famiglie con figli minori nello svolgimento dei compiti di educazione, cura e mantenimento della prole, il presente articolo introduce detrazioni operate sul reddito imponibile dirette al sostengono economico dei nuclei familiari.

2. Per nucleo familiare si deve intendere quello costituito dal contribuente e dai seguenti soggetti con esso conviventi: il coniuge, i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi.

3. È concessa una detrazione dal reddito imponibile del contribuente di un importo pari all'intera somma dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente medesimo relativamente ai tetti di spesa così come rispettivamente definiti nei seguenti punti:

a) spese per alimenti per l'infanzia per un importo complessivamente non superiore a lire 2.000.000 annui per ciascun figlio;

b) spese per articoli sanitari per un importo complessivamente non superiore a lire 2.000.000 per ciascun figlio di età inferiore a 14 anni;

c) la spesa totale a carico della famiglia per i testi scolastici, esclusivamente se indicati nei programmi didattici delle scuole dell'obbligo;

d) la spesa per attività formative pomeridiane di tipo culturale e sportivo per un importo complessivamente non superiore a lire 1.500.000 annui per ciascun figlio minorenni;

e) la spesa per l'acquisto di personal computer e relativi accessori, di strumenti musicali e di strumenti da disegno pittura e scultura per un importo complessivamente non superiore a lire 1.500.000 per ciascun figlio minorenni;

f) la spesa per vacanze-studio per ciascun figlio di età compresa fra i 14 e i 18 anni fino ad un limite massimo di 2.000.000 annui per ciascun figlio. A tal

fine non sono computabili le spese per vacanze studio già parzialmente finanziate da enti pubblici, ivi compresi quelle finanziate nell'ambito di programmi dell'Unione europea;

g) la spesa per la retribuzione di una *baby-sitter* per i bambini sino all'accesso della scuola dell'obbligo, che non frequentino alcuna struttura educativa diurna per l'infanzia pubblica o privata, per un importo non superiore a lire 12.000.000 annui per ciascun bambino. Tale detrazione è valida qualora i contribuenti siano residenti in comuni ove non siano istituiti servizi di asili nido o di scuola materna pubblici o privati ovvero non sia stato possibile l'accesso a tali servizi per l'esaurimento dei posti disponibili;

h) le spese per la retribuzione di un assistente domiciliare personale per gli invalidi civili, ciechi civili o sordomuti riconosciuti tali ai sensi della normativa vigente per un importo non superiore a lire 18.000.000 annui. Tale detrazione non è applicabile qualora il costo sostenuto dal contribuente sia imputabile al pagamento di un servizio di assistenza domiciliare erogato da un soggetto pubblico.

4. Al fine di usufruire delle detrazioni del reddito imponibile di cui alla presente legge, i soggetti richiedenti dovranno allegare alla dichiarazione dei redditi idonea documentazione attestante le spese sostenute, autocertificata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

5. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. Le detrazioni di cui al comma 3 del presente articolo sono applicabili esclusivamente ai nuclei familiari il cui reddito lordo complessivo annuo non superi la somma di lire 140.000.000.

7. Si definisce reddito lordo complessivo annuo del nucleo familiare la somma dei redditi complessivi dei singoli componenti del nucleo familiare, al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

8. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

53. 06. (*ex* 50. 07). Cè, Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

ART. 53-bis. — (*Agevolazioni a tutela della famiglia*). — 1. Al fine di favorire la natalità e di supportare le famiglie con figli minori nello svolgimento dei compiti di educazione, cura e mantenimento delle prole, il presente articolo introduce detrazioni operate sul reddito imponibile dirette al sostegno economico dei nuclei familiari.

2. Per nucleo familiare si deve intendere quello costituito dal contribuente e dai seguenti soggetti con esso conviventi: il coniuge, i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi.

3. È concessa una detrazione dal reddito imponibile del contribuente di un importo pari ai seguenti oneri sostenuti dal contribuente medesimo relativamente ai tetti di spesa così come rispettivamente definiti nei seguenti punti:

a) spese per alimenti per l'infanzia per un importo complessivamente non superiore a lire 2.000.000 annui per ciascun figlio;

b) spese per articoli sanitari per un importo complessivamente non superiore a lire 2.000.000 annui per ciascun figlio;

c) la spesa totale a carico della famiglia per i testi scolastici, esclusivamente se

indicati nei programmi didattici delle scuole dell'obbligo e delle scuole secondarie superiori, statali e non statali;

d) la spesa per attività formative pomeridiane di tipo culturale e sportivo per un importo complessivamente non superiore al lire 1.500.000 annui per ciascun figlio;

e) la spesa per l'acquisto di personal computer e relativi accessori, di strumenti musicali e di strumenti da disegno, pittura e scultura per un importo complessivamente non superiore a lire 3.000.000 annui;

f) la spesa per vacanze estive o invernali per un importo non superiore a lire 2.000.000 annui per ciascun figlio;

g) per i figli di età compresa tra i quindici e i diciotto anni l'importo viene aumentato a lire 3.000.000 annui per ciascun figlio a scopo di vacanza-studio. A tal fine non sono computabili le spese per vacanza studio già parzialmente finanziate da enti pubblici, ivi compresi quelle finanziate nell'ambito di programmi dell'Unione Europea;

h) la spesa per la retribuzione di una *baby-sitter* per i bambini sino al compimento del sesto anno di età che non frequentano alcuna struttura educativa diurna per l'infanzia pubblica o privata per un importo non superiore a lire 12.000.000 annui;

i) le spese per la retribuzione di un assistente personale per i minori riconosciuti invalidi civili, ciechi civili o sordomuti ai sensi della normativa vigente per un importo non superiore a lire 18.000.000 annue. Tale detrazione non è applicabile qualora il costo sostenuto dal contribuente sia imputabile al pagamento di un servizio di assistenza domiciliare erogato da un soggetto pubblico.

4. Al fine di usufruire delle detrazioni dal reddito imponibile di cui alla presente legge, i soggetti richiedenti dovranno allegare alla dichiarazione dei redditi idonea

documentazione attestante le spese sostenute, autocertificata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

5. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. Le detrazioni di cui al comma 3 del presente articolo sono applicabili esclusivamente ai nuclei familiari il cui reddito lordo complessivo annuo non superi la somma di lire 140.000.000.

7. Si definisce reddito lordo complessivo annuo del nucleo familiare la somma dei redditi complessivi dei singoli componenti del nucleo familiare, al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1968, n. 917, e successive modificazioni.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

53. 07. (ex 50. 08). Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

ART. 53-bis. — (*Diritto del minore alla propria famiglia*). — 1. Allo scopo di garantire ai minori il diritto di crescere ed essere educati nell'ambito della propria famiglia, gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, dispongono interventi di sostegno e di aiuto, consistenti in misure specifiche atte a rimuovere le cause economiche, personali e sociali che impediscono alla famiglia di svolgere i propri compiti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è incrementato di lire 400 miliardi per

l'anno 2002, il Fondo nazionale per le politiche sociali, disciplinato dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede utilizzando il 4 per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazione mobile di terza generazione.

Conseguentemente all'articolo 68 (Utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze Umts), al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: in misura pari al 10 per cento con le seguenti: in misura pari al 6 per cento.

53. 08 (ex 50. 010). Testa.

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

ART. 53-bis. — (*Finanziamento di interventi per la prevenzione della pedofilia e dell'abuso familiare sui minori*). — 1. Presso ogni azienda unità sanitaria locale, entro il 30 giugno 2001, il servizio materno infantile istituisce una unità di prevenzione e di sostegno contro l'abuso sui minori, con il compito di assistere le vittime e le loro famiglie, offrire un servizio di ascolto, pubblico e gratuito, nonché di avviare progetti di formazione rivolti agli operatori dei servizi pubblici offerti direttamente ai minori.

2. Presso le scuole di ogni ordine e grado, con provvedimento adottato dal capo d'Istituto, su proposta del collegio dei docenti e conforme delibera del consiglio d'Istituto, è nominato un Garante dei diritti dei minori, con il compito di attivare un'efficace strategia di prevenzione, vigilanza ed intervento in materia di disagio minorile, con particolare riferimento alla lotta alla pedofilia ed all'abuso familiare sui minori.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo valutati, quanto al comma 1, in lire 600 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001, e quanto al comma 2, in lire 264 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001, si provvede utilizzando il 4,5 per cento dei pro-

venti derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazione mobile di terza generazione.

Conseguentemente, all'articolo 68 (Utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS), al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: in misura pari al 10 per cento con le seguenti: in misura pari al 5,5 per cento.

53. 09. (ex 50. 011.) Testa.

Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

ART. 53-bis. — (*Alienazione, per uso residenziale, d'immobili di proprietà dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali od istituzionali*). — 1. Ai fini d'un efficace intervento a favore della cittadinanza per il riconoscimento dei suoi diritti in materia di edilizia abitativa, nonché ai fini d'un effettivo incremento dell'occupazione lavorativa nel settore edilizio, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali od istituzionali avviano le procedure occorrenti per l'alienazione, ad uso residenziale, di una quota non inferiore al cinquanta per cento degli appartamenti di loro proprietà.

2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 gli appartamenti sono alienati con la formula del riscatto, onde gli acquirenti corrispondono all'ente alienante:

a) contestualmente alla stipulazione del contratto di compravendita, un anticipo minimo corrispondente al dieci per cento del valore dell'immobile;

b) successivamente, un canone mensile di locazione fino alla totale copertura degli importi stabiliti ai sensi del comma 4.

3. L'applicazione della formula, di cui al comma 2, è destinata a:

a) cittadini italiani che abbiano tra loro, con effetti civili nell'ordinamento italiano, un rapporto di coniugio;

b) categorie protette di cittadini italiani, individuate ai sensi del vigente ordinamento;

c) giovani cittadini italiani che abbiano validamente contratto matrimonio, con effetti civili nell'ordinamento italiano e con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I soggetti di cui al comma 1 stipulano convenzioni a capitale misto, privato e pubblico, con imprese edili private per la costruzione, sull'intero territorio nazionale, di almeno cinquemila alloggi da realizzare nel termine di due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare non oltre il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il soddisfacimento dei predetti scopi sono individuati terreni demaniali non soggetti a vincoli specifici. Gli alloggi sono edificati con riferimento a tre diverse tipologie ed alle caratteristiche costruttive previste per gli edifici di categoria catastale « A/3 »; la superficie effettivamente calpestabile varia, per ognuno di tali appartamenti, da una misura minima di 70 metri quadrati ad una misura massima di 120 metri quadrati.

5. I soggetti privati, che abbiano stipulato convenzioni di cui al comma 4, percepiscono il 70 per cento delle somme corrispondenti ai canoni mensili di locazione, fino al recupero completo degli importi relativi agli investimenti effettuati ed ai prezzi di vendita stabiliti nelle predette convenzioni.

6. Gli appartamenti di cui al comma 4 sono assegnati secondo una graduatoria, nella redazione della quale è data prevalenza all'ordine cronologico della presentazione delle domande. Alle graduatorie è data pubblicità costante attraverso un sito « Internet ».

7. Il dieci per cento degli alloggi disponibili nel territorio provinciale è riservato a casi di particolare urgenza, l'effettiva sussistenza della quale è accertata da apposite commissioni conformemente ad un

punteggio stabilito dal regolamento di cui al comma 11.

8. Il prezzo di vendita degli appartamenti è determinato dall'importo corrispondente agli oneri effettivamente e complessivamente sostenuti per la costruzione o l'acquisto a titolo derivativo nonché per la manutenzione straordinaria, aumentato del 30 per cento. La valutazione delle unità abitative tiene comunque conto dell'effettivo andamento del mercato immobiliare inerente alle località interessate dalle iniziative di cui alla presente legge ed in nessun caso fa determinare importi superiori ai dati riguardanti quest'andamento.

9. Il locatario dell'unità abitativa, qualora non abbia corrisposto il canone di propria competenza per un massimo di dodici mensilità accumulate in maniera anche non continuativa, per adempiere utilmente ai propri obblighi può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) una rateizzazione programmata delle pregresse somme arretrate, con l'aggiunta dei relativi interessi individuati nella misura legale e la contestuale ripresa regolare del pagamento mensile del canone locativo;

b) la possibilità di non colmare immediatamente il debito accumulato, che è recuperato attraverso il prolungamento dei tempi di riscatto e l'onere aggiuntivo dei relativi interessi maturati negli anni.

10. Il locatario responsabile d'una morosità superiore a dodici mensilità, anche non continuative, all'immediato verificarsi di tale condizione perde il diritto al riscatto; con procedura d'urgenza l'ente locatore potrà chiedere al giudice ordinario competente per territorio un'ordinanza per la convalida dello sfratto, ai sensi del vigente ordinamento. Il locatario sfrattato recupererà il trenta per cento della somma complessivamente versata per adempimento degli obblighi contrattuali, qualora abbia corrisposto regolarmente il canone di locazione per un periodo superiore a sessanta mesi continuativi. Eventuali situazioni che si rivelino eccezionali verranno esaminate da un'apposita commissione,

composta da trenta membri designati in rappresentanza paritetica di tutte le categorie del settore con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è emanato un regolamento d'attuazione dei suoi principi e criteri direttivi.

53. 010. (ex 50. 015). Tassone, Volontè, Cutrufo, Grillo, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

ART. 53-bis. — 1. Sono stanziati 30 miliardi per l'istituzione di osservatori regionali atti a monitorizzare, le qualità di vita, programmi di prevenzione, assistenza e recupero di bambini che hanno subito qualunque forma di abuso. Tali osservatori sono collegati in rete tra loro e con l'Osservatorio Nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

53. 011. (ex 50. 017.) Guidi.

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

ART. 53-bis. — 1. Una somma non superiore a 10 miliardi di lire è destinata alle prefetture per finanziamento delle attività di contrasto della pedofilia svolte dai comitati provinciali per la pubblica amministrazione al fine di monitorare il fenomeno dell'abuso e del maltrattamento sui minori, realizzare banche dati locali, programmare e realizzare azioni comuni di prevenzione e di intervento, anche mediante convenzioni con enti e/o organismi senza scopo di lucro, operanti a livello nazionale da almeno 5 anni ed aventi comprovata esperienza in materia di lotta all'abuso e al maltrattamento di minori. Il ministro dell'interno con propri decreti, definisce i criteri, i requisiti, le modalità e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca

dei contributi di cui al presente comma, nonché per la verifica delle attività svolte.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

53. 024. (già 53. 124.) (ex 50.9) Frattini.

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

ART. 53-bis. — 1. Ai soggetti di cui all'articolo 49, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con reddito familiare fino a 30 milioni di lire è corrisposto, in aggiunta a quello previsto dalla disposizione citata, un ulteriore contributo di lire 1 milione per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dopo il 1° gennaio 2001.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, stimato in lire 75 miliardi di lire, si provvede mediante l'aumento di lire 50 dell'imposta sui tabacchi, ovvero in alternativa mediante i fondi rinvenuti dal bilancio di assestamento (magiori entrate di lire 650 miliardi sul bonus fiscale e parzialmente utilizzate per provvedere per i pensionati il cui trattamento pensionistico sia inferiore al trattamento minimo Inps — incapienti.

53. 012. (ex 50. 018.) Pasetto, Manzione, Treu, Scantamburlo, Casinelli, Testa, Casilli, Repetto.

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

ART. 53-bis. — Gli Istituti previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, sono estesi anche al personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco deceduto o rimasto infortunato in seguito ad atti di criminalità.

Di conseguenza all'articolo 80 Tabella A, alla voce Ministero dell'Interno, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 3.000;

2002: — 3.000;

2003: — 3.000.

53. 025. (ex 50 134). Palma, Jervolino, Massa, Boato, Crema, Moroni, Scoca, Sabattini, Orlando, Nardini, Lucidi.

COMPENSAZIONI

**COMPENSAZIONI
GRUPPO COMUNISTA**

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre le voci relative agli accantonamenti dei diversi Ministeri (al netto delle regolazioni debitorie) del 17 per cento per il 2001 e dell'11 per cento per gli anni 2002 e 2003.

**Compensazione del Gruppo Comunista
n. 1**

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre le voci relative agli accantonamenti dei diversi Ministeri (al netto delle regolazioni debitorie) del 35 per cento per il 2001 e del 22 per cento per gli anni 2002 e 2003.

**Compensazione del Gruppo Comunista
n. 2**

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre le voci relative agli accantonamenti dei diversi Ministeri (al netto delle regolazioni debitorie) del 52 per cento per il 2001 e del 33 per cento per gli anni 2002 e 2003.

**Compensazione del Gruppo Comunista
n. 3**

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera f).

**Compensazione del Gruppo Comunista
n. 4**

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 8.

**Compensazione del Gruppo Comunista
n. 5**

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.

**Compensazione del Gruppo Comunista
n. 6**

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b) sostituire le parole: 36 per cento con le seguenti: 36,5 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b) sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 35,5 per cento.

**Compensazione del Gruppo Comunista
n. 7**

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'aliquota del 5,4 per cento si applica fino al periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2003; per i periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura del 5 per cento ».

**Compensazione del Gruppo Comunista
n. 8**

Conseguentemente, all'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, sostituire il comma 1-bis con il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alle quotazioni nei mercati regolamentati aventi patrimonio netto superiore a 400 miliardi di lire, così come risulta dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento ».

**Compensazione del Gruppo Comunista
n. 9**

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2002.

Compensazione del Gruppo Comunista n. 10

Conseguentemente, all'articolo 23, comma 1, sostituire le parole: 5 miliardi con le seguenti: 1 miliardo.

Compensazione del Gruppo Comunista n. 11

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a), sostituire le parole: fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze con le seguenti: fino a lire 2.500.000.

Compensazione del Gruppo Comunista n. 12

Conseguentemente, all'articolo 4 sopprimere il comma 3.

Compensazione del Gruppo Comunista n. 13

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 11.

Compensazione del Gruppo Comunista n. 14

Conseguentemente, all'articolo 50, sopprimere i commi 3 e 4.

Compensazione del Gruppo Comunista n. 15

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

Compensazione del Gruppo Comunista n. 16

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.

Compensazione del Gruppo Comunista n. 17

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO FORZA ITALIA**

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, sopprimere gli accantonamenti per gli anni 2001, 2002 e 2003, escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, sopprimere gli accantonamenti relativi agli anni 2001, 2002 e 2003, eccetto quelli relativi al limite di impegno a favore di soggetti non statali.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 2

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, ridurre gli accantonamenti del 10 per cento.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 3

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sopprimere l'accantonamento relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 4

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

*voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
2001: 800.000;*

2002: 1.500.000;

2003: 1.500.000.

voce: Ministero delle finanze:

2001: —;

2002: 200.000;

2003: 150.000.

voce: Ministero degli affari esteri:

2001: 200.000;

2002: 200.000;

2003: 200.000.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 5

All'onere derivante dalla disposizione si fa fronte mediante parziale utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale: articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativi per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi; articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto; articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci.

2. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 1 continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole e a quelle di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 1000 milioni di lire.

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 6

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-CDU

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 20 per cento per gli anni 2001, 2002 e 2003.

Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 1

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre gli stanziamenti di tutti i Ministeri per gli anni 2001, 2002 e 2003 del 15 per cento, al netto delle regolazioni debitorie.

Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 2

Conseguentemente, gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 2001 e le relative proiezioni per gli anni 2002 e 2003, relative alla categoria IV, con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatoria o legislativamente predeterminata sono ridotte del 10 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 3

Conseguentemente, all'articolo 80, comma 4, ridurre le autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali per gli anni 2001, 2002 e 2003 del 10 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 4

Conseguentemente all'articolo 80, tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Legge n. 662 del 1996: Misure per la razionalizzazione per la finanza pubblica, articolo 2 comma 14: apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello

Stato - settore 11 - (3.2.1.22 - Ferrovie dello Stato - cap. 7350), *apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.500.000;

2003: - 1.500.000.

Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 5

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dei lavori pubblici - Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:

ART. 3: Funzionamento (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061/p):

2001: - 500.000;

2002: - 500.000;

2003: - 500.000.

voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2710):

2001: - 200.000;

2002: - 200.000;

2003: - 200.000.

voce: Ministero delle finanze: Decreto legislativo n. 300 del 1999 - Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate - (2.1.2.9 - Agenzia delle entrate - cap. 1654, 1655 - 2.2.1.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7051):

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali: Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 4301, 4302, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8211, 8212, 8213, 8214, 8215):

2001: - 500.000;

2002: - 500.000;

2003: - 500.000.

voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:

ART. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355):

2001: - 250.000;

2002: - 250.000;

2003: - 250.000.

Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 6

Alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese si provvede mediante l'elevazione della percentuale indicata al penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 68.

Compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 7

**COMPENSAZIONI
GRUPPO MISTO-CCD**

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascun Ministero, fino a un tetto massimo del 5 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 1

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascun Ministero, fino ad un tetto massimo del 10 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 2

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascun Ministero, fino ad un tetto massimo del 10 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 3

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono ridotte fino ad un tetto massimo del 10 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 4

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono ridotte fino ad un tetto massimo del 5 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 5

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre gli importi da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di parte corrente, fino ad un tetto massimo del 15 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, ridurre gli importi da iscrivere nei

singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003 fino ad un tetto massimo del 15 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 6

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

2001: — 500.000;

2002: — 1.500.000;

2003: — 2.000.000.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 7

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica:

2001: — 500.000;

2002: — 1.500.000;

2003: — 2.000.000.

voce: Ministero delle Finanze:

2001: — 10.000;

2002: — 200.000;

2003: — 200.000.

voce: Ministero della Giustizia:

2001: — 10.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

voce: Ministero degli Affari Esteri:

2001: — 200.000;

2002: — 200.000;

2003: — 200.000.

voce: Ministero della Pubblica istruzione:

2001: — 100.000;

2002: - 100.000;

2003: - 100.000.

voce: Ministero dell'Interno:

2001: - 150.000;

2002: - 150.000;

2003: - 150.000.

voce: Ministero dei Trasporti e della navigazione:

2001: - 50.000;

2002: - 500.000;

2003: - 50.000.

voce: Ministero delle Politiche agricole e forestali

2001: - 20.000;

2002: - 20.000;

2003: - 20.000.

voce: Ministero del Lavoro e della previdenza sociale:

2001: - 200.000;

2002: - 200.000;

2003: - 200.000.

voce: Ministero del Commercio con l'estero:

2001: - 10.000;

2002: - 10.000;

2003: - 10.000.

voce: Ministero della Sanità:

2001: - 50.000;

2002: - 50.000;

2003: - 50.000.

voce: Ministero dei Beni e Attività culturali:

2001: - 10.000;

2002: - 10.000;

2003: - 10.000.

voce: Ministero dell'Ambiente:

2001: - 50.000;

2002: - 50.000;

2003: - 50.000.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 8

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica:

2001: - 500.000;

2002: - 500.000;

2003: - 500.000.

voce: Ministero dei Lavori Pubblici:

2001: - 100.000;

2002: - 100.000;

2003: - 100.000.

voce: Ministero della Comunicazioni:

2001: - 100.000;

2002: - 200.000;

2003: - 100.000.

voce: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali:

2001: - 100.000;

2002: - 200.000;

2003: - 200.000.

voce: Ministero dell'Industria:

2001: - 10.000;

2002: - 100.000;

2003: - 100.000.

voce: Ministero dell'Ambiente:

2001: - 50.000;

2002: - 100.000;

2003: - 100.000.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 9

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, « Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 », apportare le seguenti variazioni:

2001: — 500.000;

2002: — 500.000;

2003: — 500.000.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 10

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, « Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 8211, 8212, 8213, 8214, 8215) », apportare le seguenti variazioni:

2001: — 900.000;

2002: — 900.000;

2003: — 900.000.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 11

Conseguentemente, gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 2001 e le relative proiezioni per gli anni 2002 e 2003, relativi agli acquisiti di beni e servizi, con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e di quelli aventi natura obbligatoria o legislativamente predeterminate,

sono ridotte fino ad un tetto massimo del 10 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 12

Conseguentemente, dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'accisa sul tabacco è aumentata del 5 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 13

Conseguentemente, dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-ter.

A decorrere dal 1° gennaio 2001, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 14

All'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

9. Limitatamente all'esercizio finanziario 2001, i benefici di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono applicati nella misura dell'80 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 15

All'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

7-bis. Limitatamente all'esercizio finanziario 2001, i benefici di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono applicati nella misura dell'90 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 16

All'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

7-bis. Limitatamente all'esercizio finanziario 2001, i benefici di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono applicati nella misura dell'95 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 17

All'articolo 23, comma 1, sostituire le parole: lire 5 miliardi, con le seguenti: lire 1 miliardo.

Compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 18

**COMPENSAZIONI
GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE**

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 30.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 1

Conseguentemente, all'articolo 35, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 2 è aggiunto in fine, il seguente periodo: «ferme restando le riduzioni stabilite con precedenti disposizioni di legge per il 2001 si dispone un'ulteriore riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997 e per ciascuno degli anni 2002-2003 deve essere realizzata un'ulteriore riduzione di personale non inferiore al 2 per cento, rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 2

Conseguentemente, all'articolo 35, comma 1, lettera b) sostituire le parole: 50 per cento con le parole: 75 per cento.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 3

Conseguentemente, all'articolo 44, comma 6, sostituire le parole: il 20 per cento con le seguenti: il 30 per cento.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 4

Conseguentemente, all'articolo 53, sopprimere il comma 10.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 5

Conseguentemente, all'articolo 53, sopprimere il comma 11.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 6

Conseguentemente, all'articolo 53, sopprimere il comma 12.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 7

Conseguentemente, all'articolo 64, sopprimere il comma 4.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 8

Conseguentemente, all'articolo 64, sopprimere il comma 9.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 9

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, capoverso 3, sostituire le parole: 1° gennaio 2000 con le parole: 1° gennaio 1999.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 10

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 69.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 11

Conseguentemente, all'articolo 70, comma 2, sopprimere la lettera b).

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 12

Conseguentemente, all'articolo 70, comma 2, sopprimere la lettera a).

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 13

Conseguentemente, all'articolo 77, sopprimere il comma 5.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 14

Conseguentemente, all'articolo 77, sopprimere il comma 7.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 15

Conseguentemente, all'articolo 77, sopprimere il comma 9.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 16

Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 30 miliardi con le parole: 3 miliardi.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 17

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 81-bis.

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia e fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi al cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 18

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 81-ter.

Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 15 per cento.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 19

COMPENSAZIONI GRUPPO MISTO-SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI

Conseguentemente, per gli anni 2001 e 2002 viene corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 60 e 61 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Compensazione del Gruppo Misto-Socialisti Democratici Italiani n. 1

Coseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

voce: Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica:

2001: — 300;

2002: — 300;

2003: — 300.

voce: Ministero degli affari esteri:

2001: — 200;

2002: — 200;

2003: — 200.

voce: Ministero della pubblica istruzione:

2001: — 100;

2002: — 100;

2003: — 100.

voce: Ministero della difesa:

2001: — 100;

2002: — 100;

2003: — 100.

voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2001: — 100;

2002: — 100;

2003: — 100.

Compensazione del Gruppo Misto-Socialisti Democratici Italiani n. 2

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

Conseguentemente, all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifattu-

riere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.

Conseguentemente, all'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7.5.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 1

Conseguentemente, dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 2

Conseguentemente, istituire un fondo la cui dotazione è determinata in misura pari al 90 per cento dei proventi derivanti dal

rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 3

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 4

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 70.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 5

Conseguentemente, sopprimere il comma 20 dell'articolo 58.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 6

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 2, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento con le seguenti: 5 per cento, 4,7 per cento, 4,5 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 7

Conseguentemente, sostituire l'articolo 17, comma 29, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 con il seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 2001 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,

n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 8

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2001, aumentare la tassa sui superalcolici del 15 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 9

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2001, aumentare l'accisa sul tabacco del 4 per cento.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 10

Conseguentemente, le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 11

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997: apportare le seguenti modificazioni:

2001: — 711.000;

2002: — 693.000;

2003: — 693.000.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 12

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: — 2.000.000;

2002: — 1.500.000;

2003: — 1.000.000.

voce: Ministero delle finanze:

2000: — 2.000.000;

2002: — 1.500.000;

2003: — 1.000.000.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 13

COMPENSAZIONI GRUPPO I DEMOCRATICI

In attuazione della direttiva del Consiglio n. 1999/81/CE del 29 luglio 1999 e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione del gruppo I Democratici n. 1

In attuazione della direttiva del Consiglio n. 1999/81/CE del 29 luglio 1999 e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre

2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825 e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione del gruppo I Democratici n. 2

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica:

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000;

2003: — 1.000.000.

Compensazione del gruppo I Democratici n. 3

COMPENSAZIONI GRUPPO UDEUR

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, sopprimere gli accantonamenti, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, con esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione del gruppo UDEUR

COMPENSAZIONI GRUPPO LEGA NORD PADANIA

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: — 1.000.000;

2002: - 1.600.000;	2002: - 350.000;
2003: - 1.600.000.	2003: - 350.000.
<i>voce:</i> Ministero della giustizia:	<i>voce:</i> Totale tabella A:
2001: - 100.000;	2001: - 1.500.000;
2002: - 250.000;	2002: - 2.900.000;
2003: - 250.000.	2003: - 3.850.000.
<i>voce:</i> Ministero degli affari esteri:	Compensazione del Gruppo Lega Nord Pa-
2001: - 350.000;	dania n. 1
2002: - 400.000;	
2003: - 400.000.	
<i>voce:</i> Ministero della pubblica istru-	<i>Conseguentemente, all'articolo 80, ta-</i>
zione:	<i>bella B, apportare le seguenti variazioni:</i>
2001: - 200.000;	<i>voce:</i> Ministero del tesoro, del bilancio
2002: - 200.000;	<i>e della programmazione economica:</i>
2003: - 200.000.	2001: - 1.000.000;
<i>voce:</i> Ministero dei trasporti e della	2002: - 1.000.000;
navigazione:	2003: - 750.000.
2001: - 50.000;	<i>voce:</i> Ministero della giustizia:
2002: - 50.000;	2001: - 100.000;
2003: - 50.000.	2002: - 20.000;
<i>voce:</i> Ministero dell'ambiente:	2003: - 20.000.
2000: - 100.000;	<i>voce:</i> Ministero delle comunicazioni:
2001: - 50.000;	2001: - 200.000;
2002: - 50.000.	2002: - 200.000;
<i>voce:</i> Ministero della difesa:	2003: - 100.000.
2001: - 300.000;	<i>voce:</i> Ministero per i beni e le attività
2002: - 400.000;	<i>culturali:</i>
2003: - 400.000.	2001: - 70.000;
<i>voce:</i> Ministero dell'interno:	2002: - 70.000;
2001: - 550.000;	2003: - 20.000.
2002: - 550.000;	<i>voce:</i> Ministero dell'ambiente:
2003: - 550.000.	2001: - 100.000;
<i>voce:</i> Ministero del lavoro e della pre-	2002: - 100.000;
videnza sociale:	2003: - 100.000.
2001: - 350.000;	<i>voce:</i> Totale tabella B:
	2001: - 735.000;

2002: — 695.000;

2003: — 990.000.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 2

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge fino ad un tetto massimo del 10 per cento.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 3

Conseguentemente, dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 4

Conseguentemente, dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

1. Per il triennio 2001-2003, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 5

Conseguentemente, dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

ART. 34-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

1. Per il triennio 2001-2003, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 6

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) alla tabella A, parte III, allegata, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);

al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di mate;

c) al numero 127-novies, inserire in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 7

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella D, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge

n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse: — ART 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8 - aree depresse - cap. 8590):

2001: — 3.000.000;

2002: — 4.000.000;

2003: — 4.000.000.

voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto-legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: — ARTT. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: contributo speciale per la regione Calabria (7.2.1.12 - Interventi straordinari per la Calabria — cap. 8640):

2001: — 100.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

Totale:

2001: — 3.100.000;

2002: — 4.100.000;

2003: — 4.100.000.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 8

Conseguentemente, dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

35-bis. Per il triennio 2001-2003 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente, abrogare il comma 126, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituire la rubrica dell'articolo 18 con la seguente: « (Disposizioni in materia di indennità e di compensi) ».

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 9

Conseguentemente, all'articolo 33, sostituire le parole: 0,5 per cento con le seguenti: 2 per cento.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 10

Conseguentemente, ridurre le autorizzazioni legislative di spesa ed i rifinanziamenti concernenti interventi agevolativi alle società di capitali gestite dal Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 2001 di tremila miliardi.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 11

Conseguentemente, all'articolo 40, dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e le relative proiezioni per gli anni 2002 e 2003, concernenti le spese classificate « Consumi intermedi » sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché di quelli eventi natura obbligatoria.

Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 12

**COMPENSAZIONI
GRUPPO MISTO-VERDI**

All'articolo 4, sopprimere il comma 1.

Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 1

All'articolo 21, comma 1, lettera a), sopprimere il punto 1).

Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 2

All'articolo 36, comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 3

All'articolo 36, comma 5, sostituire le parole: 550 miliardi, con le seguenti: 200 miliardi.

Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 4

All'articolo 77, comma 4, sostituire le parole: 200 miliardi con le seguenti: 100 miliardi.

Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 5

All'articolo 77, comma 4, sostituire le parole: 200 miliardi con le seguenti: 150 miliardi.

Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 6

All'articolo 2, comma 1, lettera a), sostituire le parole da: fino a lire 1.800.000 fino alla fine della lettera a), con le seguenti: « fino a lire 1.800.000 » sono seguite dalle seguenti: « per rendite catastali uguali o superiori a lire 2.000.000. Per rendite catastali inferiori a detto importo, spetta una deduzione fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze ».

Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 7